

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

RESOCONTO STENOGRAFICO

57.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE VITTORIO DOTTI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LORENZO ACQUARONE E LUCIANO VIOLANTE

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge di conversione:		BONO NICOLA (gruppo alleanza nazionale-MSI), <i>Relatore</i>	2842
(Annunzio della presentazione)	2893	CARAZZI MARIA (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	2850
(Assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento)	2893	CICU SALVATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2845
(Autorizzazione di relazione orale) . . .	2841	COMMISSO RITA (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	2863
Disegno di legge di conversione (Discussione):		FUSCAGNI STEFANIA (gruppo PPI)	2862
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (1078).		GALDELLI PRIMO (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	2878
PRESIDENTE	2841, 2844, 2845, 2850, 2853, 2855, 2859, 2862, 2863, 2865, 2875, 2878, 2879, 2883, 2885, 2886, 2890, 2893	INDELLI ENRICO (gruppo misto)	2859
ACQUARONE LORENZO (gruppo PPI)	2845	MARINO LUIGI (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	2879
BARGONE ANTONIO (gruppo progressisti-federativo)	2885	MARTINELLI PIERGIORGIO (gruppo lega nord)	2854
		MATTINA VINCENZO (gruppo progressisti-federativo)	2875
		SERVODIO GIUSEPPINA (gruppo PPI) . . .	2890
		TURRONI SAURO (gruppo progressisti-federativo)	2855

57.

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

	PAG.		PAG.
VOZZA SALVATORE (gruppo progressisti-federativo)	2883	bustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1194).	
Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		PRESIDENTE	2871, 2872, 2873, 2874, 2875
Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1185).		DE BIASE GAIOTTI PAOLA (gruppo progressisti-federativo)	2875
PRESIDENTE	2866, 2868, 2869, 2870, 2871	DEL PRETE ANTONIO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	2874
BERNINI GIORGIO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>	2867	DE SIMONE ALBERTA (gruppo progressisti-federativo)	2875
BIELLI VALTER (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	2870	FERRANTE GIOVANNI (gruppo progressisti-federativo)	2875
MENEGON MAURIZIO (gruppo lega nord)	2870	FONTAN ROLANDO (gruppo lega nord), <i>Relatore</i>	2871
COLA-SERGIO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	2868	IOTTI LEONILDE (gruppo progressisti-federativo)	2975
SELVA GUSTAVO (gruppo alleanza nazionale-MSI), <i>Presidente della I Commissione</i>	2866	LENTI MARIA (gruppo rifondazione comunista-progressisti)	2873
VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo)	2869	MATTEOLI ALTERO, <i>Ministro dell'ambiente</i>	2872
Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento):		MENIA ROBERTO (gruppo alleanza nazionale-MSI)	2875
Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di com-		PASINATO ANTONIO (gruppo CCD)	2872
		PEPE MARIO (gruppo PPI)	2875
		POLLI MAURO (gruppo lega nord)	2875
		SCALIA MASSIMO (gruppo progressisti-federativo)	2872
		VIGNERI ADRIANA (gruppo progressisti-federativo)	2875
		Missioni	2841, 2893
		Sull'ordine dei lavori:	
		PRESIDENTE	2893
		Ordine del giorno della seduta di domani	2893

La seduta comincia alle 9,30.

ELENA MONTECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Aimone Prina, Ayala, Brugger, Costa, Fiori, Martino, Mazzetto, Oberti, Antonio Rastrelli, Tremaglia e Widmann sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994 n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe» (1168).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali (1078).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, recante disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali.

Ricordo che nella seduta del 2 agosto scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 478 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1078.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi parlamentari del partito popolare italiano e progressisti-federativo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo altresì che nella seduta del 14

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

settembre scorso la V Commissione (Bilancio) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bono, ha facoltà di svolgere la relazione.

NICOLA BONO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è al nostro esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, che ha reiterato, con modifiche, il precedente decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, non convertito in legge per sopraggiunta scadenza dei termini costituzionali.

Le modifiche in larga misura sono costituite da gran parte degli emendamenti a suo tempo approvati dal Senato. Trattasi, nel merito, di un provvedimento complesso e profondamente incisivo, benché contenuto in soli sei articoli, che innova su una vasta gamma di materie ponendosi come obiettivo la ripresa delle attività imprenditoriali nel nostro paese. La normativa punta al conseguimento di risultati concreti ed immediati sia in termini di sviluppo degli investimenti che di incremento occupazionale. Tali obiettivi vengono perseguiti sia attraverso la migliore definizione di taluni strumenti di intervento sia attraverso la sospensione momentanea dell'efficacia di alcune norme legislative e soprattutto evitando il ricorso a maggiori spese, bensì, al contrario, proponendo l'armonizzazione di varie disposizioni e l'introduzione di nuovi meccanismi procedurali.

Con il primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge si sancisce l'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985 n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44 che, in conformità ai regolamenti dell'Unione europea, è costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b; pertanto esso interessa, oltre alle regioni tradizionalmente destinatarie degli interventi per il Mezzogiorno in quanto caratterizzate da ritardi di sviluppo, anche le zone in declino industriale e quelle rurali, come individuate con le decisioni della Commissione dell'Unione europea del 20 e 26 gennaio 1994.

Con il secondo comma, invece, si procede all'ammodernamento ed alla razionalizza-

zione dello strumento d'intervento della legge n. 44, la cosiddetta legge De Vito, autorizzando il presidente del comitato per lo sviluppo di nuova imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno a trasformare lo stesso entro il 31 agosto 1994 in società per azioni, denominata società per l'imprenditoria giovanile, cui è affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese, ed al sostegno delle piccole e medie imprese costituite prevalentemente dai giovani tra i diciotto e i ventinove anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni. Trattasi della costituzione di uno strumento operativo, la società per azioni, più funzionale ed agile del comitato, che può sensibilmente migliorare la resa — giudicata fino ad ora accettabile — dell'intervento della legge De Vito; anche perché accanto all'originaria costituzione con capitale di 10 miliardi interamente versato dal Tesoro, viene in futuro prevista la possibilità di partecipare al capitale sociale pure di enti territoriali, imprese ed altri soggetti economici. La stessa società può essere destinataria di finanziamenti sia nazionali sia dell'Unione europea.

Per quanto attiene alla copertura finanziaria per il 1994, prevista in 100 miliardi di lire, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il medesimo anno, prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; e quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996, mediante l'utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni del capitolo 9001 dello stato di previsione per il 1994 del Ministero del tesoro.

Con il comma 5 dell'articolo 1, viene stabilito che il personale in servizio presso il comitato, se e fino a quando non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo dell'amministrazione alla quale è stato assegnato; con il comma 6 dello stesso articolo vengono fissati criteri di maggiore uniformità con la normativa in materia di accensione di mutui a tasso agevolato e della conseguente costituzione di garanzia.

Come si può constatare, la normativa di

cui all'articolo 1 è complessivamente finalizzata a potenziare l'intervento della legge n. 44 del 1986, la quale ha ben operato anche alla luce dei risultati conseguiti: complessivamente, sono stati approvati 875 progetti su 4043 presentati, di cui 600 risultano ancora in attuazione, con un tasso di sopravvivenza dell'80 per cento. Il totale dei progetti approvati ha determinato circa 17.500 nuovi posti di lavoro, creati con investimenti pari a 2.622 miliardi.

L'attuale stesura dell'articolo 1 si presenta notevolmente rimaneggiata rispetto al testo originario per l'accoglimento di alcuni emendamenti, presentati nel corso dell'esame da parte della Commissione, e in particolare per il recepimento di gran parte dei rilievi e suggerimenti proposti dalla Commissione attività produttive, commercio e turismo. In particolare, l'applicazione della norma agevolata è stata estesa alle aree individuate ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È stata inoltre fissata una più precisa individuazione dei soggetti beneficiari attraverso il meccanismo degli incarichi societari e sono stati imposti maggiori vincoli in ordine alla trasferibilità delle quote. È stata, tra l'altro, soppressa la previsione di partecipazione delle società per azioni per l'imprenditoria giovanile al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10 per cento del capitale stesso.

Rispetto al testo originario, è stato soppresso l'articolo 2 del decreto-legge n. 331 del 1994, relativo a nuove norme in materia di assunzione nominativa di lavoratori, per l'opportuno inserimento in altro provvedimento (più precisamente, si tratta dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 494, relativo a norme in materia di collocamento, di padronati, di previdenza per gli spedizionieri doganali, nonché a sostegno dell'occupazione), così come peraltro reiteratamente richiesto nel corso del dibattito parlamentare da vari settori politici. In tal modo, è certamente venuto meno uno dei più rilevanti motivi di scontro politico e si è meglio parametrata la portata della norma sul terreno più proprio della ripresa delle attività imprenditoriali.

Notevole importanza riveste l'articolo 2, che punta ad accelerare la fase del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese operanti nel Mezzogiorno delle somme relative alle agevolazioni già concesse e poi bloccate a seguito della soppressione dell'Agensud. Con il citato articolo si cerca di rimuovere la farraginosità delle procedure attraverso, da un lato, il ricorso all'autocertificazione e, dall'altro, la recrudescenza delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci.

Con l'articolo 3, per un periodo di tre anni dal 1995 al 1997, il 5 per cento dei fondi destinati dal bilancio dello Stato agli enti nazionali di ricerca e al fondo per la ricerca applicata viene attribuito al Ministero dell'università e della ricerca scientifica, al fine di promuovere iniziative in comune tra imprese, università e centri di ricerca pubblici e privati in settori di rilevante interesse per lo sviluppo del sistema della ricerca nazionale. In altri termini, questa trattenuta sarebbe finalizzata ad ampliare al massimo il numero dei beneficiari degli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, con cui il ministro dell'università viene autorizzato a concludere specifici accordi di programma che definiscono gli obiettivi, i tempi di attuazione e le modalità di finanziamento.

Con l'articolo 4 si mira ad accelerare il processo di costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche previste in attuazione dei principi e dei criteri fissati dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, di accompagnamento alla finanziaria per il 1993. La costituzione di queste società potrà determinare benefici effetti nel settore dei servizi in termini di miglioramento dell'efficienza degli stessi, di perseguimento di criteri manageriali e di maggiore economicità, nonché di potenziamento del sistema infrastrutturale, con conseguente complessiva riduzione di costi per il bilancio dello Stato.

Mentre con il comma 1 si fa rinvio al regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il comma 2 si stabilisce la norma agevolativa che comporta la non applicabilità ai trasfe-

rimenti di beni destinati al pubblico servizio da parte degli enti territoriali interessati delle norme relative alla cessione di beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. Con il comma 3 si sancisce l'obbligo, per gli enti locali, di iscrivere le aziende speciali sul registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2331 del codice civile, con conseguente conferimento della personalità giuridica alle stesse e relativa ancor più netta distinzione giuridica e patrimoniale dall'ente locale di appartenenza. Con il comma 4 vengono autorizzate le aziende speciali a stipulare accordi, convenzioni e contratti con altri enti locali per la gestione extraterritoriale delle loro attività limitatamente a comuni confinanti.

L'articolo 5 prevede, infine, la sospensione fino al 31 dicembre 1994 di gran parte delle disposizioni della legge n. 109 del 1994, che disciplina la materia dei pubblici appalti, e dell'articolo 6 della legge n. 537 del 1993, che prevede la determinazione dei prezzi di riferimento per l'acquisto di beni e servizi e di costi *standard* da utilizzare come parametro per la valutazione della congruità del prezzo di appalti e concessioni di opere pubbliche, nonché la revisione dei contratti aggiudicati ed approvati dopo il 1° gennaio 1992.

Le due normative furono varate per soddisfare l'esigenza di moralizzare il degradato settore dei pubblici appalti in conseguenza dell'esplosione della questione morale e delle vicende politiche e giudiziarie culminate con Tangentopoli. Tuttavia, le citate normative hanno contribuito oggettivamente a determinare — probabilmente perché prive di una norma transitoria — il sostanziale blocco di tutte le procedure di aggiudicazione dei lavori pubblici in corso, con effetti devastanti per l'economia del paese e conseguenti gravi ripercussioni di carattere sociale ed occupazionale.

Per tali ragioni, si è resa necessaria la previsione di sospensione cui all'articolo 5 che, senza voler disconoscere minimamente la rilevante portata delle innovazioni introdotte dalla legge n. 109 del 1994 — che al contrario vanno confermate e ribadite quali norme idonee, nel complesso, a contribuire alla moralizzazione della gestione dei pubblici appalti — si pone come necessario

strumento per consentire la ripresa dell'economia ed il rilancio dell'occupazione in un momento di particolare congiuntura del sistema produttivo nazionale.

A conforto di ciò soccorrono recenti dati statistici, che in materia di appalti pubblici evidenziano una rilevante ripresa delle attività, il cui valore complessivo è risalito ai livelli del 1991: in particolare, il dato complessivo nazionale per il periodo giugno-agosto 1994 ammonta a 5600 miliardi.

Rispetto al testo originario, la Commissione ha introdotto al comma 1 dell'articolo 5 la non sospensione dell'applicazione dell'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, relativo alla segretezza e la estensione della immediata applicabilità all'articolo 31 concernente i piani di sicurezza, nel suo complesso.

In merito al comma 3 dello stesso articolo, che disciplina le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici, la Commissione — in considerazione della delicatezza della materia e rispettosa del recente pronunciamento nel merito sia del Senato sia della Commissione bilancio di questo ramo del Parlamento, in occasione dell'esame del decreto-legge n. 331 del 1994 (decaduto per mancata conversione in legge nei termini costituzionali) — ha ritenuto di riproporre il testo in precedenza licenziato. Trattasi di tre commi che disciplinano i casi di temporanea esclusione dalle procedure di affidamento, nell'ipotesi in cui il titolare o l'amministratore con rappresentanza o il direttore tecnico abbiano subito condanna per reati incidenti sui requisiti di moralità professionale.

Resta comunque ferma l'esigenza di non spingere la sospensione oltre il 31 dicembre 1994 e di produrre conseguentemente ogni sforzo per la celere definizione delle necessarie norme di adeguamento funzionale che, nell'assoluto rispetto dei principi di trasparenza introdotti, mirino a rendere finalmente operative le nuove norme.

Per questi motivi raccomando la sollecita conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SALVATORE CICU, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è il deputato Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il mio intervento sarà limitato esclusivamente all'esame — mi auguro costruttivo — dell'articolo 5 (ex articolo 6) del decreto-legge in discussione, quello cioè relativo alla delicata materia degli appalti nel settore delle opere pubbliche.

Il cosiddetto decreto Radice ha avuto larga risonanza proprio in relazione all'articolo 6 (divenuto poi articolo 5 nel decreto-legge reiterato). Tra gli addetti ai lavori si manifestò un'acuta divergenza di opinioni fra chi riteneva il provvedimento un decreto «salvacantieri» e chi lo considerava invece «salvatangenti». Ho avuto occasione di scrivere che paradossalmente avevano ragione gli uni e gli altri.

È giusto, infatti, riconoscere che alcune disposizioni contenute nella legge Merloni dovessero opportunamente subire un periodo di sospensione, mentre lo stesso non si può dire per altre disposizioni che sono state ugualmente sospese. Cercheremo poi di prendere in considerazione i motivi per cui la Commissione ha in qualche modo cercato di porre rimedio ad alcune delle scelte operate che gridavano maggiormente vendetta: tuttavia, a mio modesto avviso — come cercherò di dimostrare —, ciò è stato fatto con scarsa tecnica legislativa, con il risultato di un «pasticciaccio brutto» (dal punto di vista della tecnica legislativa — lo ripeto — e non delle intenzioni, onorevole relatore).

Vi sono in sostanza alcune disposizioni che non possono essere mantenute in un ordinamento serio. Tutti coloro che in qualche modo hanno avuto dimestichezza dal punto di vista professionale — guardo il fenomeno con gli occhi dello studioso ed esamino le ragioni per le quali è potuta sorgere la mala pianta della corruzione in tema di pubblici appalti — sanno benissimo che questo fenomeno nasce e prospera sulla base di alcuni istituti che dovrebbero sparire

dal nostro ordinamento giuridico o, quanto meno (meglio, anzi), dovrebbero essere ricondotti nei limiti della loro reale portata, quella originariamente concepita dall'ordinamento.

Il decreto-legge, oggettivamente se migliorato, può essere definito «salvacantieri», mentre se resta così com'è non salva i cantieri, ma sicuramente i tangenzisti, specie se correlato ad una norma, che non esito a definire indecente, prevista nel decreto-legge sul condono edilizio: alla faccia di quanto stabilisce la legge n. 400 in tema di omogeneità della materia contenuta nei decreti-legge, si tratta di disposizioni che avrebbero trovato la loro logica *sedes materiae* proprio nel provvedimento di cui oggi ci occupiamo.

Ho detto all'inizio del mio intervento, e lo ribadisco, che vi sono ragioni di consenso alla conversione in legge del decreto. La legge Merloni è buona nel suo complesso, anche se forse un po' velleitaria, ma, come ha detto esattamente il relatore, aveva bisogno di un elemento fondamentale: una scansione di tempi per la sua entrata in vigore. Infatti dall'oggi al domani non si poteva sancire l'obbligatorietà del rispetto di norme la cui predisposizione nei fatti richiede lungo tempo. Sono personalmente persuaso della bontà della disposizione secondo la quale gli appalti devono essere affidati sulla base di un progetto esecutivo: solo in presenza di quest'ultimo può esservi corrispondenza fra previsione del costo dell'opera ed effettivo costo per la comunità. La legge Merloni, alterando, forse chiarendo i vecchi concetti, prevede, tra progetto esecutivo, progetto di massima e così via, una lunga procedura di progettazione, che evidentemente richiede molto tempo per essere preparata, disciplinata e, se mi consentite, recepita dagli stessi progettisti.

Molte norme, dunque, proprio per questa ragione di scansione temporale hanno bisogno di non entrare immediatamente in vigore. Fondamentale tra tutte era quella contenuta nell'articolo 38, comma 1, secondo il quale la nuova disciplina si sarebbe dovuta applicare a tutti i contratti di appalto, le concessioni, gli incarichi in ordine ai quali le procedure non fossero completamente

concluse con atto formale. Di fatto si sarebbe potuta paralizzare tutta l'attività amministrativa; chi ha un minimo di dimestichezza con la materia degli appalti sa che per alcuni di questi (cito ad esempio gli appalti-concorso) il procedimento temporale non è mai inferiore a due, tre anni. Se un'amministrazione, dopo due o tre anni di lavoro, si fosse trovata, il giorno prima della stipula del contratto, a dover applicare le nuove disposizioni della legge Merloni, avrebbero sicuramente incontrato grandi difficoltà. Vi è, pertanto, consenso per una disposizione modificata peraltro in Commissione per quanto riguarda l'efficacia temporale.

Esprimo altresì consenso per il temporaneo congelamento dell'articolo 14, specie in riferimento al comma 3, che impedisce il finanziamento di opere non comprese nei programmi pluriennali previsti dalla legge Merloni. È giusto progettare le opere secondo programmi organici, occorre tuttavia un lungo tempo di predisposizione.

Devo dire — e so di andare contro corrente rispetto all'opinione prevalente — che a mio avviso è utile la sospensione relativa all'articolo 19, specie riguardo ai commi 2 e 3, il primo dei quali conservava soltanto le concessioni di costruzione e gestione, mentre il secondo impediva le cosiddette concessioni di committenza.

Onorevoli colleghi, nello stato in cui si trovano attualmente gli organi tecnici delle nostre amministrazioni pubbliche, impedire ai privati la possibilità di sostituirsi, proprio attraverso l'istituto della concessione nella sua varia tipologia, alla pubblica amministrazione significa rassegnarsi ad attendere, senza sapere con quale esito, anni se non decenni. Ho la sensazione che oggi il Ministero dei lavori pubblici abbia organi tecnici tali da non essere in grado di imbiancare gli uffici in cui risiedono i funzionari...!

Ritengo anche utile la sospensione del comma 1 dell'articolo 23, il quale disciplina una procedura troppo complessa di sorteggio per l'indicazione dei concorrenti da invitare alle gare; dell'ultimo comma dell'articolo 25, allorché le varianti in corso d'opera — argomento sul quale dovrò certamente tornare — eccedono il quinto; degli articoli 26 e 27 che hanno previsto criteri non facili

di adeguamento prezzi in luogo della tanto vituperata revisione prezzi; ma anche del certo non criticabile articolo 1664 del codice civile, di data antica e non sospetta — lo ritroviamo infatti nel codice napoleonico — sull'eccessiva onerosità.

Ritengo si debba riconoscere l'utilità, specie con riguardo all'attuale situazione economica, della sospensione delle disposizioni sulle coperture assicurative; ed infine — so di trovarmi controcorrente ma ho il dovere di dirlo — della disposizione che demagogicamente stabilisce il divieto al ricorso alle procedure arbitrali, che, al di là delle molte disfunzioni alle quali bisogna porre rimedio (nomina degli arbitri, disciplina dei compensi, eccetera), rappresentano un argine ai veri tentativi di concussione. Si parla tanto oggi della sottile distinzione tra i casi di corruzione e quelli di concussione. Ebbene, nella mia esperienza di avvocato ho verificato che i veri casi di concussione sono quelli in cui un'impresa, quando è creditrice nei confronti dell'amministrazione di molte decine di miliardi, trova chi gli dice: «Non ti pago e tu fai causa». Parliamo tanto della giustizia penale, ma sappiamo che nella giustizia civile, quando si iscrive una causa a ruolo normalmente, nei grandi tribunali, la prima udienza di comparizione viene fissata dopo tre anni dalla presentazione del ricorso di fronte al giudice? Allora, non disponendo di uno strumento veloce come quello della procedura arbitrale, si è costretti a fare la parte del concusso; non il concusso di comodo, così diffuso oggi nella categoria degli appaltatori di opere pubbliche...

Lo ripeto, non mancano ragioni di consenso per la conversione in legge del decreto-legge in discussione per quanto riguarda l'articolo 5. Tuttavia, vi sono alcune disposizioni in ordine alle quali occorre una seria riflessione, che in parte, ma solo in parte, è stata svolta dalla Commissione, e in altra parte — l'ultima, sulla quale poi interverrò — implica problemi di coscienza. Il mio appello non è al Governo, poiché non ho fiducia nell'attuale esecutivo, ma è rivolto a tutti i galantuomini che siedono in Parlamento, perché l'onestà non ha colore politico.

Sussistono problemi di ordine tecnico e

comincio da quello che appare il più controcorrente: la Commissione ha ritenuto — e da un punto di vista morale la comprendo — di modificare la norma sulla sospensione dall'albo dei costruttori di coloro i quali hanno subito una condanna in primo grado, in luogo della disposizione contenuta nel testo del decreto reiterato, che faceva riferimento alla direttiva comunitaria. Onorevole relatore, la Commissione è al corrente che su tale questione la Commissione CEE ha già avviato un procedimento di contestazione nei confronti della Repubblica italiana, affermando che nell'ambito dell'ordinamento europeo in tema di appalti, disciplinato espressamente dalla normativa comunitaria che per insegnamento comune prevale sulla normativa interna difforme degli Stati membri, non è possibile l'esclusione dalle gare per gli imprenditori a meno che essi non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato? Al di là delle buone intenzioni, non introduciamo forse nel nostro ordinamento una norma velleitaria e foriera di moltissime cause giacché, quando andremo di fronte al giudice amministrativo o civile, quest'ultimo sarà tenuto, in ordine alle procedure di affidamento degli appalti, ad applicare le direttive comunitarie, disapplicando le norme interne difformi?

La Commissione europea si è fatta carico di questa controversia, attualmente in atto, invitando formalmente nel mese di giugno il Governo italiano, tramite l'ambasciatore presso la Commissione stessa, a replicare. Tutti sanno, però, quale sarà il destino di questa vicenda, che mi auguro si concluda davanti alla Commissione senza che lo Stato italiano debba essere trascinato, per l'ennesima volta facendosi inevitabilmente condannare, di fronte alla Corte di giustizia.

Vengo ora ai problemi di fondo. Ho avuto l'occasione di anticipare ad alcuni rappresentanti del Governo che il gruppo del partito popolare italiano avrebbe votato a favore del provvedimento in esame a condizione che venissero accolte alcune richieste minimali, tra le quali, in primo luogo, quella che la sospensione temporanea sia effettivamente tale. Il Governo ha reiterato il decreto-legge ed indicato la data del 31 dicembre 1994; la Commissione ambiente nell'espres-

sione del suo parere ha indicato che non si andasse oltre quella data e la Commissione bilancio ha ribadito la scadenza del 31 dicembre 1994, che non è poi così lontana. È dunque il caso di chiedere al rappresentante del Governo a che punto sia la revisione organica della legge n. 109 del 1994. A questo riguardo, infatti, è un po' ridicolo, signor sottosegretario, affermare che si fa salvo l'articolo 3 (che prevede l'emanazione del regolamento che è fondamentale per l'applicazione della legge Merloni) se non lo si riscrive. Infatti, così come congegnato, tale articolo mira a dare applicazione ad una serie di disposizioni che, per effetto del decreto-legge che andiamo a convertire, sono tutte sospese. Allora mi sembra proprio, ricordando l'antico verso di Dante, di «trattar l'ombre come cosa salda».

A nome del mio gruppo, avevo inoltre citato l'articolo 7 che, nell'ambito delle disposizioni della legge Merloni, non a caso è intitolato: «Disposizioni per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione».

Chi abbia avuto occasione di occuparsi (io l'ho fatto sia come studioso, sia come parlamentare) della legge n. 241 sul procedimento amministrativo — fondamentale per la trasparenza amministrativa — sa che il cardine base di questa normativa è l'individuazione del responsabile del procedimento. Quando nell'agosto 1990 la legge n. 241 venne approvata in Commissione affari costituzionali del Senato faceva caldo e si era a notte fonda. Il giorno dopo scrissi un articolo dal titolo che mi sembrava significativo: «Giù la maschera, signor burocrate!». Noi che viviamo tutti i giorni a contatto con la pubblica amministrazione sappiamo infatti che il marcio in quell'ambito è soprattutto giustificato dall'anonimato. Quante volte ci sentiamo rispondere «il superiore ministero»? Ma chi è «il superiore ministero»? È un uomo in carne ed ossa che parla a nome del ministero, ma si trincerava dietro la maschera rappresentata dal ministero stesso.

Lo sforzo che si fece allora fu quello di stabilire che per ogni procedimento si dovesse individuare il responsabile. La Commissione in parte accoglie questo suggerimento ma, sotto l'influsso — credo — delle molte

associazioni di categoria, fa riferimento ai responsabili del provvedimento. Qualche volta può essere giusto, per esempio in un procedimento complesso, in un procedimento di procedimenti — come diciamo noi amministrativisti —; è però necessario individuare con chiarezza chi è il responsabile per ciascun settore: i responsabili, cioè, devono essere soggetti individuabili preliminarmente.

Personalmente ho sempre avuto paura delle «ammucchiate», delle diarchie, della divisione dei poteri. Siamo un paese nel quale i dipendenti pubblici sono, o meglio vogliono essere, tutti dirigenti; in Francia vi sono dirigenti seri, ma questo dipende in parte dal fatto che provengono dall'ENA, che è una scuola seria della pubblica amministrazione, e in parte dal fatto che sono pochi. In Italia non vi è pubblico dipendente, dai presidi delle scuole medie ai professori universitari, che non voglia essere dirigente: ma chi è dirigente, deve assumersi le relative responsabilità, non è possibile avere una pleora di responsabili.

La mia preoccupazione, comunque, è un'altra. L'articolo 7 della legge n. 109 del 1994, onorevole relatore, è tra gli articoli la cui applicazione resta sospesa. Che senso ha, allora, dire che in tale articolo le parole «responsabile del procedimento» vengono sostituite con le parole «i responsabili del procedimento»? Cos'è, una cambiale in bianco che questo Governo paga alle associazioni di categoria che non vogliono «un» responsabile del procedimento? Non ha senso introdurre una modifica in una norma che, allo stato, non è operante; ci occuperemo del problema quando affronteremo in generale l'operatività della riforma della legge Merloni. Altrimenti, lo ripeto, sembra di trovarsi di fronte ad una cambiale pagata in anticipo, ed io che sono genovese, cioè del paese che ha inventato le cambiali, mi permetto ricordare che le cambiali si pagano dopo, e magari con un po' di ritardo...

I problemi più grandi, comunque, riguardano gli articoli 24 e 25. L'articolo 24 attiene alla trattativa privata che, come tutti sanno, è la fonte di ogni possibile fenomeno di mal governo della pubblica amministrazione nel settore degli appalti. Come dicevano una

volta i penalisti — lo ricordo a me stesso per ricordarlo a tutti, onorevoli colleghi —, ci sono stati dei casi in cui dieci lotti di un'opera pubblica sono stati affidati a trattativa privata al prezzo pieno previsto dall'amministrazione, mentre l'undicesimo, assegnato con una gara di appalto, è stato aggiudicato con un ribasso del prezzo del 64 per cento. Mi sembra che questo sia sufficiente per dimostrare qual è la vergogna di questo istituto, che non possiamo espungere dall'ordinamento.

La trattativa privata è entrata nell'ordinamento con una legge del 1877, che prevedeva il ricorso a questo istituto quando — per esempio in caso di rottura di argini o di terremoto — vi fosse immediato bisogno di provvedere. Le disposizioni sospese, delle quali chiederemo l'immediato ritorno in vigore, prevedono alcune cose che mi sembrano di tale elementare buon senso che, francamente, non comprendo l'esigenza di sospenderle neanche per mezza giornata. Mi riferisco in particolare ai commi 4, 7 e 8 dell'articolo 24. Il comma 4 stabilisce che «nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione del presente articolo». Se infatti si prevede che la trattativa privata deve essere inferiore ad una certa cifra, e poi si divide l'appalto in diversi lotti facendo tante trattative private, si realizza un'evidente elusione della norma.

Il comma 7 stabilisce che «qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera». Vi è qualcosa che impedisca la ripresa dei lavori, quando si dice che chi abbia avuto la trattativa privata non può — come fosse il gioco del domino — avere successive trattative private?

Il comma 8 stabilisce che l'interferenza tecnica non è compresa tra i motivi tecnici.

Si è fatto tanto scalpore e gridato allo scandalo, parlando di interferenza tecnica, quando si è detto che l'appaltatore di un lotto stradale era legittimato ad ottenere successivi lotti; ed i giornali hanno scritto per mesi del caso Longarini nelle Marche. Quando però tale disposizione — per com-

binazione ad opera di un ministro marchigiano — viene inserita nel nostro ordinamento, la si sospende. L'unica proposta della Commissione in tema di trattativa privata è una norma che alza il limite dei cinque milioni di ECU, previsto per il ricorso ad essa. Se questa norma fosse stata redatta da un esercito di tangenzisti, difficilmente sarebbe stata scritta meglio, onorevoli colleghi. Cerchiamo allora di ricondurre la trattativa privata entro i suoi reali confini, così come aveva fatto la legge Merloni. E mi pare che con questo non vi sia altro da dire per quel che riguarda la ripresa dei lavori.

L'ultimo argomento che desidero trattare è delle varianti in corso d'opera. Tutti loro sanno come sia questo un altro dei cardini su cui ruota il marcio della nostra pubblica amministrazione. Si appalta, infatti, un lavoro ad un basso prezzo e si ottiene per esso il finanziamento, poi lo si sospende; occorre successivamente fare una variante, si gonfiano i prezzi e da una previsione di spesa di 10 miliardi si passa ad un costo di 100 privo di copertura finanziaria, per un lavoro che in realtà non viene terminato. L'Italia è in questo una grande imitatrice di Schubert: è piena di «incompiute». Non abbiamo, onorevoli colleghi, che opere incompiute. Cerchiamo allora di fare qualcosa. Una via è quella del progetto esecutivo, ma poiché oggi è difficile averlo, ben venga l'articolo 25 che prevede che quando la variante in corso d'opera superi di un quinto — e qui come Dulcamara: «Per poco ve la do», e così possiamo anche aumentarlo ed arrivare ad un quarto — il valore dell'importo originario, per quella parte l'opera va nuovamente in gara. Per caso questo blocca, onorevoli colleghi, la riapertura dei cantieri?

Ecco perché i motivi del dissenso — pochi, peraltro, dato che riguardano tre o quattro articoli — prevalgono sui pur legittimi motivi del consenso. Vedete, onorevoli colleghi — e lo dice anche la pubblicità televisiva di cui si parla molto in questi giorni — la fiducia bisogna pure conquistarla! Quale fiducia può guadagnarsi un Governo che in tutti i momenti parla e straparla di buon governo e poi inserisce all'articolo 6 del decreto relativo al condono la norma in base alla quale, laddove esisteva l'autorità

di vigilanza prevista dalla legge Merloni, la competenza è del ministro il quale, dopo una valutazione dell'interesse pubblico rimessa alla sua discrezionalità, se «conclude favorevolmente, può affidare la prosecuzione delle opere anche in deroga alle norme di contabilità di Stato»? Onorevoli colleghi, un Parlamento serio non deve legittimare deroghe alle norme di contabilità di Stato. È pur vero che tale disposizione non riguarda il decreto-legge che stiamo esaminando della cui conversione siamo chiamati oggi a discutere, ma è comunque indice di una certa mentalità. Non vorrei, onorevoli colleghi, che le *lobbies* fossero oggi più potenti di prima e trovassero ancor più facile ascolto in alcuni ambienti che elaborano le norme al nostro esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo del partito popolare italiano ha dichiarato più volte che intende fare un'opposizione costruttiva e riconosce che molti aspetti dell'articolo 5 meritano consenso. Non ho alcuna difficoltà a condividere l'opinione dell'onorevole relatore, secondo il quale una completa applicazione della cosiddetta legge Merloni potrebbe effettivamente paralizzare quella ripresa del settore dei lavori pubblici che pare oggi essere in atto. Tuttavia, l'individuazione del responsabile del procedimento, la necessità di sciogliere i lacci e i laccioli che impediscono la predisposizione del regolamento, il ripristino quanto meno delle regole minimali previste dalla legge Merloni in tema di trattativa privata e in tema di varianti in corso d'opera, sono questioni che non hanno colore politico.

L'onestà — l'ho già detto all'inizio e lo ripeto — non è un patrimonio di questo o di quel gruppo politico! Ho il dovere di ricordare a chi parla tanto di buon governo che questo non si fa con le parole o con le interviste televisive, lo si attua attraverso norme concrete. Se non ripristinerete la legge Merloni sui tre punti fondamentali che ho prima richiamato (responsabilità del procedimento, trattativa privata e varianti in corso d'opera), sarete accusati di continuare ad attuare il «cattivo governo».

Il nostro giudizio resta pertanto sospeso in attesa di conoscere l'atteggiamento del

Governo e della maggioranza su questioni che non hanno alcuna valenza politica ma solo carattere tecnico, e che interessano tutti coloro che conoscono un minimo questa materia, che la conoscono — come diciamo noi avvocati — da testi indifferenti, perché se la si conosce dalla parte dell'appaltatore, la si conosce certamente male (*Applausi dei deputati dei gruppi del partito popolare italiano e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. È scritta a parlare l'onorevole Carazzi. Ne ha facoltà.

MARIA CARAZZI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 478 che ci apprestiamo ad esaminare per la sua eventuale conversione in legge viene così presentato nella relazione che ne accompagna il testo: «Il presente decreto-legge costituisce un importante passo nella direzione di un'efficace ripresa delle attività economiche. Gli interventi previsti dal presente decreto-legge consentiranno di conseguire con risultati concreti ed immediati in svariati settori, in termini sia di sviluppo degli investimenti che di rilancio dell'occupazione».

Mi sembra che il giudizio che si dà di se stessi sia un po' sopravvalutato, data la natura riduttiva, sia pure innovativa, del provvedimento in esame. Come dicono dalle mie parti, però, chi non ha dei lodatori si vanta da solo, e poiché questo Governo non trova molti lodatori sul piano economico, gli conviene promettere un po' ampollosamente che da questo decreto deriveranno grandi vantaggi.

Ricordando le vicende un po' penose che hanno riguardato il provvedimento precedente, il famoso decreto-legge n. 331 ancora più sgangherato di questo, mi sembra di poter dire che se si vogliono ottenere dei risultati, sarebbe bene formulare dispositivi meglio costruiti, più coerenti, meno facilmente smontabili da interventi tecnici apprezzabili come quello del collega che mi ha preceduto, il quale si è soffermato su un punto anche per noi dolente, quello cioè della sospensione della legge Merloni.

Veniamo ora al fulcro del provvedimento che consiste in una disposizione per il rilancio

dell'economia volta a modificare l'assetto della legge n. 44 del 1986, concernente misure straordinarie per lo sviluppo dell'attività imprenditoriale nel Mezzogiorno. Il decreto n. 478, come ha ricordato il relatore, estende l'azione di tali incentivi a territori che rispondono, oltre che all'obiettivo 1, anche agli obiettivi 2 e 5b dei regolamenti comunitari. Però sull'estensione territoriale — ecco il motivo per cui definisco sgangherato tale decreto — si verificano i primi problemi di inserimento in corso d'opera di ulteriori varianti; la discussione ha infatti, portato all'inserimento nel testo di altre aree non rientranti nei citati obiettivi dei regolamenti comunitari ma comunque previste dalla legge n. 236. In tal modo anche aree del centro-nord possono godere dei benefici derivanti da tale norma.

L'articolo 1 del decreto-legge, che estende l'azione degli incentivi ad altri territori, è stato occasione di un interessante dibattito sulla possibilità di procedere ad ampliamenti dei territori destinatari di aiuti senza incorrere nei divieti comunitari. Si spera forse (io vorrei che mi fosse confermato se è così) che il ministro del bilancio, titolare della contrattazione con gli organismi comunitari in questo caso, possa ridisegnare e forzare le aree cui assegnare gli aiuti comunitari.

Si spera forse (io vorrei che mi fosse confermato se è così) che il ministro del bilancio, titolare della contrattazione con gli organismi comunitari in questo caso, possa ridisegnare e forzare le aree cui assegnare gli aiuti comunitari.

Per sostenere il discorso dell'ampliamento (su cui io peraltro non sono del tutto d'accordo, ma esamineremo la questione nel dettaglio successivamente), il relatore e altri colleghi della Commissione bilancio sono ricorsi ad un'argomentazione secondo me non molto fondata. Costoro dicono che il decreto-legge non è proprio destinato a stimolare le imprese, e quindi non si configura come aiuto all'industria e ad altre attività economiche, ma realizza politiche attive del lavoro. Pertanto, non cadrebbe sotto le limitazioni comunitarie relative agli aiuti alle imprese. A me tale argomentazione sembra poco sostenibile e vorrei capire meglio su quale base la si affermi. Si tratta di un

rilancio dell'imprenditoria, della quale a volte si dà una visione un po' romantica quando si dice ad esempio, che, attraverso i finanziamenti in questione, permetteremo ai giovani di intraprendere l'avventura di fondare un'impresa. Penso che il tema del rilancio dell'economia vada affrontato con un impianto più serio che non quello del rilancio dello spirito d'avventura dei giovani.

Ma esaminiamo un altro aspetto. Per quanto riguarda la questione degli ampliamenti di cui parlavo prima, si è avuto quasi un colpo di scena quando in Commissione, la settimana scorsa, il relatore ha recepito un parere espresso dalla X Commissione che è appunto favorevole all'ampliamento. Ebbene, quest'ultimo dovrebbe comprendere le aree in cui vi sono crisi settoriali o situazioni di ristrutturazione e riconversione industriale, di degrado sociale e di disoccupazione. Sono i criteri previsti dalla legge n. 236 del 1993. Ma la legge n. 236, come dicevo prima, era effettivamente di sostegno all'occupazione, e prevedeva infatti incentivi per le nuove unità di lavoro, mobilità lunga ed altre disposizioni del genere. Questioni di altra natura rispetto a quelle prese in considerazione dal provvedimento oggi in discussione. Nessuno vuol negare (io meno degli altri) che le aree di crisi identificate, ad esempio, secondo i criteri della legge n. 236 siano numerose anche nel centro e nel nord (lo so bene, dato che non c'è settimana in cui, tornando nel milanese o in altre province lombarde, non debba partecipare a drammatiche assemblee di aziende in difficoltà, da Sesto San Giovanni ad Arcore, con la Piaggio, a Lainate, a Varese, nelle aree siderurgiche), ma qui si sta parlando di aiuti alle imprese e in particolare di rilancio dell'imprenditoria giovanile. Pertanto, questo finanziamento, che riguardava da prima esclusivamente il Mezzogiorno, secondo me, rispettando i dettami comunitari, deve continuare a riconoscere come prioritari i territori di cui all'obiettivo 1 e poi quelli di cui agli obiettivi 2 e 5b dei regolamenti comunitari, evitando che i confini vengano troppo slabbrati, almeno finché questo Governo si propone una prospettiva di riequilibrio delle aree depresse. Se non è più così, mi si dica allora che la politica di coesione ha un altro

significato e che i livelli di sovvenzione devono essere dappertutto uguali e non devono esistere dei differenziali. Io sono d'accordo con chi invece sostiene che il differenziale va mantenuto, e non certo perché penso che non vi siano problemi specifici (da non definire comunque in questa sede) per le aree di declino industriale. La definizione delle aree spetterà dunque a un decreto di attuazione; fino, a questo momento però, almeno in Commissione bilancio, le posizioni all'interno della maggioranza si presentano molto confuse.

Vi è un altro punto di confusione. Il decreto-legge, come è già stato detto, prevede l'abolizione della legge n. 44 del 1986; ciò nonostante la bozza di regolamento di attuazione che circola riprende molti istituti previsti da tale legge. C'è dunque una sovrapposizione normativa che a un certo punto avrà comunque termine e lascerà in sospeso alcune questioni, fra cui quella che alcuni colleghi della maggioranza in Commissione bilancio avevano sollevato. Mi riferisco ai comuni montani, che si troverebbero sospesi nel vuoto venendo meno la legge n. 44 e non essendo essi inseriti, a meno di non rientrare nell'obiettivo 5b, nel nuovo flusso di finanziamenti.

Questo è uno degli effetti non desiderati del provvedimento, ma gli effetti non desiderati, non voluti, sono più di quelli previsti e desiderati. Ciò avviene anche perché si rinvia continuamente a provvedimenti amministrativi; si prevedono spesso, infatti, forme di delegificazione, senza però intervenire con norme di portata generale. Numerose sono dunque le contraddizioni e le controindicazioni del provvedimento.

Per quanto riguarda la società per azioni prevista dall'articolo 1, ci chiediamo se abbia o no scopo di lucro. È difficile rispondere negativamente a tale domanda, essendo la finalità di lucro tipica delle società per azioni, ma il fatto che tale società abbia scopo di lucro apre un altro ordine di problemi. Forse il regolamento sarà più dettagliato, fino a adesso, per altro, non ci sono garanzie che tale società per azioni persegua un interesse pubblico invece di avere scopo di lucro.

Il relatore, in Commissione, ha affermato

che la società per azioni è destinata a produrre servizi — dovrebbe cioè creare imprese ed erogare servizi per sostenerle, ma anche a tale proposito il decreto non è molto chiaro — non tanto verso le imprese che contribuirà a costituire, quanto verso lo Stato e analoghe aziende regionali. Quindi, essa si rivolgerebbe ad un destinatario pubblico. Può darsi che sia così ma non è quanto ho letto nel testo del decreto-legge; inoltre, nello statuto della società per l'imprenditorialità giovanile si prevede che la società stessa abbia per oggetto la produzione di servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici finalizzati alla produzione del lavoro autonomo. Non si fa, dunque, parola di un destinatario pubblico. Si tratta forse di un'idea improvvisata che non risolve il mio problema di conoscere, in primo luogo, quale sia esattamente la natura e la funzione di questa società per azioni e, in secondo luogo, quali garanzie vi siano che l'interesse pubblico sia più importante della missione privata dell'impresa, che, come qualunque altra avrà obiettivi di lucro.

Come dicevo in precedenza, anche tra il meccanismo di creazione di imprese e quello di sostegno alle stesse vi è poca distinzione. Resta il dubbio che rimangano larghi margini di discrezionalità nella fase operativa, oltre all'ineleganza di istituire davanti al notaio una società per azioni prima ancora della conversione in legge del decreto-legge che definisce le competenze della società stessa.

In Commissione bilancio ci siamo spesso resi conto del disagio che provavano i colleghi della maggioranza per l'elevato tasso di contraddittorietà presente nel decreto-legge. Alcuni usavano espressioni caratteristiche, come: «ormai la frittata è fatta» e proponevano di modificare il provvedimento. È però difficile intervenire in modo sensato con gli emendamenti su una base così poco salda perché, pur mettendoci tutta la buona volontà, anche noi possiamo fare delle «frittate». La colpa, però, non è di chi elabora gli emendamenti, bensì di chi redige un testo contraddittorio fin dall'inizio.

Non mi soffermerò sull'articolo 2 perché tende a sanare situazioni preesistenti di cui

non posso fare carico al Governo e non mi soffermerò neppure sull'articolo 3 sul tema della ricerca applicata, sul quale intervengono colleghi più esperti di me. Vorrei fare solo alcune brevi considerazioni sulle società miste previste con partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici, di cui all'articolo 4.

Quest'articolo viene ufficialmente presentato nella relazione al testo come diretto a rendere più spedito il processo costitutivo di tali società, superando le difficoltà procedurali finora incontrate. Quello dell'accelerazione può anche essere un problema; tuttavia, noi stiamo parlando certamente di rilancio dell'economia, ma nel caso di specie di servizio pubblico. Tale articolo non mi dà alcuna garanzia — vorrei delle spiegazioni per comprendere se sto sbagliando o meno — che la speditezza di queste procedure, così alleggerite, corrisponderà poi ad un interesse generale, dato che numerose procedure vincolistiche — ma vi sono sicuramente vincoli dei quali ci si lamenta — avevano la finalità di impedire un'occupazione dell'area dei pubblici servizi da parte di privati, senza contropartita, cioè senza assicurazioni che la finalità pubblica fosse rispettata. Mi sembra pertanto inconsistente l'osservazione derivante dalla premessa illustrativa, laddove si sostiene che «dalla costituzione di tali società deriveranno indubbi effetti positivi» — «indubbi» non so, mentre so che i miei dubbi al riguardo sono moltissimi — «in termini sia di efficienza dei servizi che di potenziamento infrastrutturale». Ciò potrà valere probabilmente per alcuni singoli segmenti, ma non avremo alcuna garanzia di rispetto del concetto generale di fruibilità del servizio pubblico da parte della comunità; può darsi che essa verrà garantita, ma nel testo non c'è.

Lo strumento operativo delle società miste rappresenta, però, soltanto uno di quelli disponibili. L'altro strumento — previsto dall'articolo 4 — è quello delle aziende speciali, di cui alla legge n. 142 del 1990. Queste ultime risulterebbero autorizzate a svolgere attività complementari, strumentali. Vi è quindi un ampliamento delle attività istituzionali. Che cosa dovranno fare? Devono costituire società per azioni a responsa-

bilità limitata, abilitate ad acquisire partecipazioni in queste nuove attività.

A tale proposito, vorrei soffermarmi brevemente sull'emendamento presentato dal relatore per la maggioranza in Commissione bilancio — da lei poc'anzi citato — che modifica il testo del decreto, sostituendo il comma 4 dell'articolo 4 e stabilendo che le aziende speciali possono stipulare convenzioni, accordi e contratti con altri enti locali, e con soggetti pubblici e privati, per la gestione extraterritoriale delle loro attività, e partecipare a gare e trattative private. La questione sulla quale eravamo intervenuti e rispetto alla quale concordavo, era di limitare quest'attività extraterritoriale ai comuni confinanti. Una simile delimitazione — almeno così credo di aver capito — avrebbe forse il vantaggio di mettere al riparo le aziende di comuni più piccoli o le aziende pubbliche in generale dal «cannibalismo» di società esterne al territorio. Vorrei capire meglio se sia questo il senso di tale disposizione.

A capire meglio la questione mi ha, però, in parte aiutato la reazione un po' indispettita dell'organo confindustriale, *Il Sole 24 Ore*, che si è rammaricato di questo emendamento limitativo perché cancellerebbe una norma — quella del testo originario del decreto — che avrebbe consentito una forte espansione delle aziende. Da ciò si desume che il capitale privato preferirebbe che anche le municipalizzate aprissero completamente alla libera iniziativa. Pur comprendendo la motivazione economico-gestionale di tale posizione, vorrei sottolineare che ci stiamo ponendo un'altra questione: quale sarà la ripercussione di tale misura sulla razionalità, sulla fruibilità e sull'universalità del servizio pubblico? Credo che al capitale quest'ultimo aspetto interessi meno che zero; per sua natura, non perché malvagio, ma per la sua funzione propria che è altra, mentre la funzione propria di un'azienda che eroga servizi pubblici è quella di rispondere ai bisogni pubblici. In questo caso sembra ci si trovi di fronte ad un passo ulteriore — che si affianca ad altri compiuti in altra sede — per demolire tale funzione. In questa sede sarebbe interessante esaminare specificamente i pericoli che derivano

da singole limitazioni del ruolo pubblico nei servizi. Se potessi parlare — ma non è il luogo adatto per farlo e non dispongo del tempo necessario — dell'azienda elettrica milanese, potrei dirvi delle cose interessanti.

Il relatore sosteneva che il decreto-legge in esame è un provvedimento di armonizzazione: credo che egli abbia usato una parola sbagliata, risultando esso assai disarmonico, non solo per tutte le contraddizioni sin qui citate — ma anche per molte altre che verranno successivamente illustrate dai colleghi, visto che, come ho detto in premessa, io non mi soffermerò sull'articolo 5 e sulla sospensione della legge Merloni. Voglio solo aggiungere che l'articolo in questione sospende, in modo anche un po' autolesionistico, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 537 del 1993, riguardante i contratti pubblici. Tale norma permetteva infatti una rinegoziazione dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi: rinegoziazione che, in molti casi (documentabili), ha consentito ai comuni di ottenere forti risparmi. La sospensione dell'efficacia dell'articolo citato è una misura contraddittoria, e — ripeto — autolesionistica, disposta dal decreto-legge in esame.

Ritengo, quindi, che questo provvedimento sia inadatto a raggiungere gli obiettivi che esso stesso si propone di perseguire: obiettivi, tra l'altro, a mio avviso non molto esaltanti, perché il riferimento all'imprenditoria giovanile rappresenta solo una tessera minuta, onorevoli colleghi, nell'ambito di un problema economico molto più ampio e si ispira ad una filosofia, quella dell'avventura imprenditoriale, che non condivido. Il decreto-legge, inoltre, non dà sostegno al lavoro ed è in contrasto con la normativa comunitaria; esso, in sostanza, non è assolutamente in grado di raggiungere i fini previsti ed è lontanissimo da una politica economica che guardi all'interesse generale e non soltanto a quello privato (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Piergiorgio Martinelli. Ne ha facoltà.

PIERGIORGIO MARTINELLI. Signor Presidente, egregi colleghi, il decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, non ha la pretesa di risolvere il problema occupazionale che affligge il nostro paese, ma mira a favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, aiutando i giovani dai 18 ai 35 anni ad inserirsi nel mondo del lavoro.

L'articolo 1 riforma la legge n. 44 del 1986 ed estende a tutto il territorio nazionale, costituito dagli ambiti territoriali di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, la possibilità di usufruire dei benefici per l'utilizzo dei fondi strumentali messi a disposizione dall'Unione europea. In data 26 luglio 1994, è stata costituita una società per azioni denominata Società per l'imprenditoria giovanile, che ha il compito di favorire la formazione di nuove società e di produrre servizi a sostegno di piccole e medie imprese.

L'articolo 2 del decreto-legge disciplina una nuova e più rapida procedura dei pagamenti per le imprese. L'articolo 3 prevede l'attribuzione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di una serie di incentivi volti a favorire la collaborazione tra le imprese e il mondo della ricerca, mediante la promozione di iniziative nei settori importanti per lo sviluppo e il potenziamento della ricerca nazionale. L'articolo 4 mira a rendere più spedito il processo di formazione delle società miste per i servizi pubblici e prevede l'emanazione di un regolamento (da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) per disciplinare tutta la materia. Viene inoltre soppresso il limite temporale per il rilascio della garanzia fideiussoria da parte dell'ente partecipante.

Con l'articolo 5, il decreto-legge in esame reitera il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 331, che non è stato convertito in legge nei termini costituzionali. Lo scopo prioritario di tale articolo è la ripresa delle attività economiche ed il rilancio dell'occupazione; esso, in particolare, vuole incidere nel settore degli appalti pubblici, che è uno dei settori più nevralgici per i livelli occupazionali e produttivi in quanto è in grado di controllarli o condizionarli.

Con l'intento di dare una risposta immediata al drammatico problema della paralisi

totale che si è determinata nel campo delle costruzioni e nei settori dell'indotto, e a fronte delle persistenti e pressanti richieste pervenute non solo dal mondo imprenditoriale, ma anche dalle stesse amministrazioni pubbliche, il Governo sospende fino al 31 dicembre 1994 sia l'applicazione della maggior parte delle disposizioni della legge n. 109 del 1994 (legge-quadro in materia di lavori pubblici), sia l'articolo 6 della legge n. 537 del 1993 (rinegoziazione dei contratti pubblici).

È doveroso ricordare che il blocco delle opere pubbliche è cominciato ben prima dell'emanazione della legge n. 109, a causa dell'emergere degli intrecci tra politica ed affari, sbocciato poi in Tangentopoli, e della drastica riduzione dei finanziamenti pubblici. D'altronde, è pur vero che la legge n. 109, di per sé è eccessivamente rigida e restrittiva — pur se a ragione, dato il particolare momento di moralizzazione del paese al quale ha dovuto far fronte —, non ha aiutato il settore a riprendersi. E la ragione è da ricercare soprattutto in due sue carenze sostanziali: il continuo rinvio, direttamente o indirettamente, a regolamenti di attuazione e la mancata previsione di un periodo transitorio che possa, da una parte, permettere il proseguimento dei lavori in corso basati su normative preesistenti e, dall'altra, assicurare il tempo necessario alle amministrazioni pubbliche per organizzarsi.

In merito ai singoli commi 1 e 2, considerando la difficoltà che sembrano incontrare gli enti pubblici e le amministrazioni locali per addivenire ad una corretta interpretazione ed integrale applicazione della legge n. 109, si giudica favorevolmente l'entrata in vigore della medesima, contestualmente al suo regolamento di attuazione, visto che la maggior parte delle normative di questa legge — non ultime le nuove procedure nel campo delle progettazioni, considerate fondamentali per il nuovo assetto degli appalti pubblici — risulta di difficile applicazione in mancanza della regolamentazione.

Da una parte, una tale manovra di differimento può favorire una tempestiva ripresa delle attività economiche nel campo delle costruzioni e nei settori dell'indotto, contribuendo così a risollevare tante piccole e

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

medie imprese oggi ferme ed in cerca di lavoro; dall'altra, può garantire agli organi legislativi dello Stato — Governo e Parlamento — il tempo necessario a procedere a un serio riesame della legge, contemporaneamente e coordinatamente al suo regolamento attuativo, colmando in questo modo tutte le incertezze che la stessa, involontariamente o no, ha contribuito a creare.

Insieme con le norme che consentono di provvedere all'emanazione del regolamento di attuazione della legge n. 109, rimangono tuttavia in vigore quelle che permettono l'emanazione del regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, nonché le norme che regolano le fusioni, i subentri e le cessioni di aziende.

Non continuo nell'esame dei singoli commi dell'articolo 5, in quanto impiegherei un tempo troppo lungo; mi riservo, comunque, di intervenire nel prosieguo della discussione. Concludo il mio intervento dichiarandomi, a nome dei deputati del gruppo della lega nord, favorevole al proseguimento della discussione del provvedimento in questione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Presidente, colleghi, discutiamo oggi la conversione del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478, che reca disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali. Tuttavia, dall'intervento del collega Acquarone — che condivido in gran parte, soprattutto quanto alle considerazioni di merito — emerge con evidenza quale sia il vero argomento cardine del provvedimento: la sospensione della legge sugli appalti. Di questo riferirò nel mio intervento.

Che non si trattasse solo di pura e semplice sospensione di una legge che pur presentava problemi di applicazione è emerso con chiarezza da taluni punti del decreto-legge, con i quali si tendeva ad introdurre nuove possibilità di deroga per eliminare norme vigenti. Una volontà del genere è apparsa chiara con l'articolo 4: si stabiliva la sospensione della direttiva comunitaria riguardante gli appalti per le società miste, con il risultato che l'impresa che avesse acquisito anche solo lo 0,01 del capitale di una società

mista avrebbe potuto realizzare le opere di quest'ultima senza alcuna gara d'appalto. Per fortuna un emendamento dei colleghi riformatori — a firma Vigevano —, che ho fatto mio in Commissione, ha consentito di mettere in evidenza tale intenzione e di cancellare una vera e propria vergogna degna del miglior Prandini.

Il decreto-legge in esame ha reso chiari, fin dalla sua prima approvazione da parte del Consiglio dei ministri, quali fossero i progetti del ministro dei lavori pubblici Radice: non ci si limitava cioè alla sospensione degli effetti della legge Merloni.

Questa disciplina era nata con l'obiettivo di riordinare gli appalti nel settore delle opere pubbliche dopo Tangentopoli: ad essa avevamo lavorato con un lungo e puntuale impegno, realizzatosi nell'ambito di una indagine, nel corso della quale erano stati incontrati ed ascoltati tutti i protagonisti del comparto delle opere pubbliche. Soprattutto avevamo visto sfilare davanti a noi, uno dopo l'altro, tutti i protagonisti di quella vergogna passata sotto il nome di Tangentopoli. Dal risultato di questa lunga attività sono scaturiti i punti cardine attorno ai quali, nei due anni della scorsa legislatura, si è sviluppato il lavoro della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, fino ad arrivare al testo che conosciamo.

Con la normativa si è cercato, rispettando le direttive CEE, di stabilire criteri per controllare e programmare le opere, al fine di evitare che prevalesse la ragione di coloro che volevano costruire e di coloro che dalla costruzione priva di programmazione riuscivano a lucrare tangenti e prebende; si trattava di evitare, in sostanza, che questo tipo di ambizioni finisse per prevalere sulla necessità di un ordinato e buon governo del territorio e della spesa pubblica. La legge aveva così cercato di introdurre criteri di trasparenza nell'aggiudicazione delle gare al fine di eliminare le malversazioni, il saccheggio dell'erario e la realizzazione di opere inutili sul territorio.

Ebbene, i motivi addotti per la sospensione della legge Merloni sono un presunto blocco dell'attività edile e la crisi del comparto. Ma noi abbiamo ascoltato autorevoli

esponenti dei settori diversamente interessati, dai rappresentanti dell'ANCE al Governatore della Banca d'Italia, i quali hanno più volte dimostrato che il blocco delle opere dipendeva più dalle vicende giudiziarie e dal calo degli investimenti che da altre cause. D'altronde, la legge è stata sospesa ad appena due mesi dalla sua entrata in vigore e dunque non può certamente essere ritenuta, essa sola, responsabile del blocco del settore. In realtà, l'obiettivo vero del Governo era reintrodurre la normativa precedente, che consentiva le varianti in corso d'opera. Ha ragione il collega Acquarone: che cosa entrano le varianti in corso d'opera con la sospensione del blocco dei lavori pubblici? E cosa entrano le trattative private, gli appalti di servizi, le concessioni di sola costruzione? Si mantengono in vita — e questo è l'aspetto più grave — tutte le imprese, le cosiddette scatole vuote che sono state tra le principali responsabili del sistema delle tangenti.

Questo decreto-legge, che reca disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali, è già decaduto una volta; è stato reiterato e temiamo che non si riuscirà neppure questa volta ad arrivare alla sua conversione.

L'articolo 5 sospende interamente la normativa sugli appalti fino al 31 dicembre 1994; è bastata una sola riga per ripristinare la situazione antecedente, con l'aggravante di aver determinato un vuoto operativo e procedurale mai verificatosi nel passato. È la prima volta, infatti, che un decreto sospende una legge appena emanata, che aveva abrogato tutta la legislazione precedente in materia.

Ma il principale obiettivo del provvedimento era sottrarre alla normativa sugli appalti tutte le opere delle grandi società concessionarie, dell'ANAS, delle ferrovie, della SIP, dell'ENEL e simili. Se a ciò si aggiunge quanto proposto prima dai senatori del Centro Cristiano Democratico e votato ieri di nuovo in Commissione, cioè il meccanismo per salvare dall'esclusione dalla possibilità di partecipare alle gare di appalto le imprese che hanno avuto a che fare con Tangentopoli — questo è il vero contenuto dell'emendamento! —, cancellando, nei fatti

gli articoli 20 e 21 della legge che istituisce l'albo dei costruttori, si ha un quadro completo della volontà di *deregulation* generalizzata del Governo.

Pensiamo, poi, a tutto ciò che ha proposto il ministro Radice in questo periodo: mi riferisco, in primo luogo, alla riproposizione al 31 dicembre 1993 del condono dell'abusivismo edilizio, con il pretesto di rimpinguare le casse dello Stato, ma vanificando in realtà qualsiasi politica di governo del territorio da parte delle istituzioni locali, premiando i furbi, gli speculatori e la criminalità organizzata e penalizzando i cittadini rispettosi delle leggi e i comuni, costretti a farsi carico delle opere di urbanizzazione. Ha poi reintrodotta il silenzio-assenso per il rilascio delle concessioni edilizie, vero e proprio strumento di corruzione e di malgoverno, e ha preteso di cancellare i programmi pluriennali di attuazione; siamo di fronte all'eliminazione, quindi, dei meccanismi di programmazione faticosamente introdotti dalla legge sugli appalti, meccanismi che anche dal punto di vista urbanistico vengono cancellati e che sono i soli a poter impedire la proliferazione di progetti inutili. I programmi pluriennali di attuazione sono infatti strumento delle amministrazioni locali per programmare nel tempo le trasformazioni del territorio in relazione ai progetti di investimento e alle dotazioni di servizi.

Il ministro ha rilanciato — lo abbiamo appreso dai giornali, perché egli non si confronta con il Parlamento, non partecipa ai lavori della Commissione — le grandi opere autostradali: dalla variante di valico Bologna-Firenze alla Livorno-Civitavecchia, alla Modena-Lucca, alla Cuneo-Nizza e via asfaltando, per 30 mila miliardi di saccheggio dalle casse dello Stato e di distruzione del territorio, con il prolungamento al 2033 delle concessioni autostradali. Intende riaprire i cantieri di Tangentopoli, facendo ripartire le opere pubbliche sospese per effetto delle indagini giudiziarie, su istanza delle imprese coinvolte — ne ha parlato prima il collega Acquarone — e in base a valutazioni di una commissione nominata *ad hoc* da lui stesso, nonché in deroga alle norme di contabilità dello Stato. Pretende dal Parlamento una delega in bianco —

quasi un golpe istituzionale — per riscrivere con decreti governativi le norme in materia di urbanistica, territorio, mobilità, infrastrutture ed altri argomenti connessi, ignorando che per la gran parte di essi le competenze legislative sono regionali. Alla faccia della vigente Costituzione, per non parlare del federalismo!

La legge Merloni, pur se imperfetta, istituiva la concorrenza tra le imprese, stimolandole ad una riconversione produttiva e ad una maggiore qualificazione in termini tecnici ed economici. La sospensione della legge n. 109 è stata perciò salutata favorevolmente dal settore produttivo interessato, che non vuole sopportare i costi di adeguamento che la situazione implica. E il Governo della libera concorrenza favorisce il mantenimento di procedure di assegnazione nelle quali prevalgono i vantaggi derivanti dalle nicchie di mercato protetto su quelli del libero mercato!

Il relatore ha citato alcuni dati — gliene do atto — relativi agli appalti concessi negli ultimi mesi, successivi alla sospensione della legge. Il tentativo è scoperto e il Governo lo ha accreditato: la sospensione — si cerca di dire — è la ragione dell'aumento delle gare d'appalto. Non vorrei, però, vi fosse analogia con il caso degli 80 mila o 100 mila posti di lavoro, ai quali si riferì, poco tempo fa, il Presidente del Consiglio attribuendo al suo Governo il merito di una situazione che derivava invece da provvedimenti adottati dal precedente esecutivo. Ebbene, per quanto ne possiamo sapere, le stesse regole, la stessa incertezza amministrativa, la stessa paura della firma sono tornate con la reintroduzione della normativa precedente. Ma se quei dati permangono, è difficile ritenere che la reintroduzione delle norme precedenti possa aver di colpo cancellato la confusione delle stesse, la loro sovrapposizione, l'incertezza, la paura della firma.

È allora necessario chiedersi se, pur nella difficoltà applicativa della legge n. 109, non vi fosse, nell'avvio di quelle procedure nuove, una riconquistata certezza. Credo sia tutto da discutere; certamente il paese, e soprattutto il settore interessato, hanno bisogno di regole certe per poter riavviare la produttività. In particolare, oltre alle impre-

se, ne hanno bisogno le amministrazioni e quanti in esse sono chiamati a lavorare nell'interesse collettivo.

L'applicazione della legge n. 109 presentava indubbie difficoltà. Lo abbiamo riconosciuto e lo abbiamo messo in evidenza quando, al momento della sua approvazione, nella fase convulsa dell'ultimo giorno di attività delle Camere nella scorsa legislatura, abbiamo chiesto che venisse introdotta una norma transitoria affinché si graduasse l'esecutività di una legge complessa, stabilendo una fase di applicazione, diciamo così, ragionata.

Su tale questione avremmo voluto confrontarci con il Governo, considerato che vi era una legge che avrebbe potuto essere migliorata affrontandola nel merito; una legge che, così come avevamo proposto, avrebbe potuto essere applicata — ripeto — gradualmente nell'interesse del paese. È intervenuta, invece, una sospensione brutale della normativa.

Il ministro — lo abbiamo appreso dai giornali e poi ne abbiamo avuto conferma in Commissione — sta lavorando ad un nuovo testo di legge, del quale ci sfuggono i contenuti, poiché non sono stati proposti né discussi in Parlamento. Ciò che è certo, per i tempi riportati dai giornali e in qualche modo riferiti l'altro giorno dal ministro, è che la nuova legge non potrà essere approvata entro il 31 dicembre 1994, cioè entro i termini che il decreto-legge n. 478 — che probabilmente decadrà — ha indicato. Ci chiediamo, allora, cosa accadrà e la risposta è semplice: quel termine verrà prorogato una prima volta e poi ancora, poiché non è pensabile che entro la fine dell'anno, in piena sessione di bilancio, senza che siano neppure stati fissati i criteri sui quali dovrebbe fondarsi quel nuovo testo di legge, sia possibile approvare un nuovo provvedimento o, comunque, modifiche rilevanti alla legge n. 109. Ebbene, non è di questo che abbiamo bisogno. Il paese necessita di certezze e per questo come progressisti abbiamo proposto un emendamento all'articolo 38, il quale fissa le norme di carattere transitorio. Avremmo voluto che su quell'emendamento e sulle norme di carattere transitorio ci si confrontasse.

Molto probabilmente il decreto-legge in esame decadrà per la seconda volta. Il mio è il quarto intervento e dopo di me vi sono altri venti colleghi iscritti a parlare. Aggiungo che abbiamo pochissimi giorni per convertirlo in legge e che la Camera sarà impegnata a discutere su altri importanti argomenti. Del resto qualche giorno fa il ministro non ha escluso l'eventualità di cui parlo.

La Commissione ambiente, sia pure in modo del tutto improprio, nel parere che ha espresso pochi giorni fa sugli emendamenti (per la verità è abbastanza strano che una Commissione non di merito debba esprimersi sugli emendamenti presentati ad un'articolo) ha unanimemente dichiarato la propria opinione sulla questione chiedendo che, qualora il decreto dovesse decadere, il Governo abbia la bontà — se posso usare questo termine — di dividere il decreto stesso in due provvedimenti: uno avente ad oggetto il contenuto degli articoli 1, 2, 3 e 4, che riguardano per l'appunto le attività imprenditoriali, l'altro riguardante la normativa sospesa dall'articolo 5, cioè quella sugli appalti. Proprio per evitare quanto probabilmente succederà e che ho appena indicato, ossia la nuova proroga del termine del 31 dicembre 1994 — e, quindi, una nuova situazione di incertezza che si protrarrà non si sa quanto — auspicheremmo che nella Commissione competente, allorché si entrerà nel merito di ciascun articolo — secondo quanto suggerito dal collega Acquarone — si migliorasse il testo. Ciò in modo da dare certezza agli operatori, alle amministrazioni e a coloro che ne hanno bisogno.

Altri miei colleghi entreranno nel merito delle proposte che avanziamo su questo argomento; mi limito pertanto a preannunciare che manterremo l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 perché riteniamo che possa esservi un'altra strada per giungere con gradualità all'applicazione della legge. Vi è poi un ultimo argomento che desidero affrontare. Il decreto-legge in esame sospende interamente le disposizioni contenute nella legge n. 109 abrogando l'articolo 15 il quale stabiliva che i progetti delle opere pubbliche dovessero essere approvati

dai consigli comunali e non già dalle giunte, come prevede invece la legge n. 142 del 1990. La ragione di questo articolo, introdotto a suo tempo nella legge n. 109 attraverso l'accoglimento di un mio emendamento, è la seguente. Oggi, proprio nel momento in cui le opere che si realizzano, per la loro qualità, la loro collocazione, la loro ragione, le loro caratteristiche ed il loro aspetto, diventano determinanti all'interno della città per la qualificazione delle aree nelle quali dovranno collocarsi, in base al combinato disposto della legge n. 142 e di quella sull'elezione dei sindaci, non è più possibile in nessuna sede un confronto politico di merito prima che le opere stesse vengano realizzate.

Non potrà più accadere, quindi, quello che successe alcuni anni fa al comune di Roma, quando Antonio Cederna, parlamentare nella scorsa legislatura, nonostante fosse in minoranza riuscì a far approvare alla maggioranza della giunta Carraro la modifica del progetto per l'Auditorium, modifica che ha prodotto i risultati positivi che tutti abbiamo potuto constatare con la recente approvazione del progetto dell'architetto Piano. In quell'occasione, grazie al fatto che si discuteva nel merito del progetto, Cederna riuscì a sviluppare argomentazioni che convinsero l'intero consiglio comunale. Questo non potrebbe più succedere: se l'episodio accadesse oggi, Roma si troverebbe con un progetto sbagliato, realizzato in un posto sbagliato.

Dobbiamo restituire alle città questa loro prerogativa, dobbiamo riportare all'interno del consiglio comunale la discussione sulle trasformazioni che le opere producono nelle città. È una questione di democrazia. Per questo riteniamo che debba essere sospeso il giudizio su questo articolo per tornare a discuterne dopo averne approfondito tutte le implicazioni. È necessario ricordare che oggi, per effetto della nuova legge, le giunte sono nominate direttamente dal sindaco al di fuori del consiglio comunale. Non vi è quindi più un luogo nel quale questi problemi vengano discussi da rappresentanti del popolo democraticamente eletti, chiamati a rispondere delle loro scelte. E potrei continuare all'infinito con gli esempi: dalla vicen-

da della stazione di Firenze nel 1933, al recente progetto sciagurato del teatro di Forlì, che avrebbe comportato la distruzione di un convento, e così via.

Se il testo del decreto rimarrà quello attuale, noi non potremo sostenerlo in alcun modo. Abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo dimostrato come un'opposizione possa farsi carico dei problemi e possa proporre soluzioni (alternative a quelle del Governo) che danno risposte più chiare, più precise, più condivisibili. Certamente non ci possiamo avventurare sull'altro terreno, quello di togliere di mezzo ogni regola per consentire che accada ancora quello che accadeva quando il ministro invece di Radice era Prandini, quando vi erano altri mascalzoni. Questo non possiamo consentirlo e non ci potremo misurare con il Governo su questo terreno, perché al primo punto della nostra proposta politica abbiamo posto il ripristino della legalità sia sul territorio sia per quanto riguarda la vita civile del paese (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Indelli. Ne ha facoltà.

ENRICO INDELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 478 del 1994 concerne tre aspetti dei lavori pubblici, che il vicepresidente Acquarone ha brillantemente enunciato, ed il finanziamento della ricerca scientifica, ma trascura la questione fondamentale del ruolo del Ministero dell'industria. Per questo il Ministero dell'industria e la X Commissione si sentono depauperati delle funzioni che loro legittimamente spettano.

Ricorrere allo strumento del decreto-legge, inoltre, per quanto necessario, è improprio, in quanto la definizione di agevolazioni sul territorio rischia di determinare un intervento a pioggia, mentre sarebbe stato opportuno un intervento maggiormente mirato. È improprio anche il ricorso alla società per azioni come prescelta forma societaria per un ente il quale è destinato a gestire dei fondi, che diventa a questo punto erogatore di agevolazioni pubbliche, di incentivi alle imprese e determina quindi un evidente conflitto di interessi, alterando così la libera

concorrenza fra le imprese private attive ed i servizi alle imprese. La costituzione di questa società per azioni con un capitale sociale potrebbe determinare una turbativa sul mercato, alterando quindi la libera concorrenza delle imprese. Sotto questo aspetto è infatti evidente come il Ministero del bilancio espropri di ogni potere il Ministero dell'industria e, di conseguenza, incida sul ruolo del comitato di esperti previsto dalla legge n. 44. Questo accentramento di poteri diventa molto pericoloso.

Manca, in effetti, anche una specificazione circa l'uso ed il ruolo dei fondi comunitari CEE. Tale ricerca di fondi comunitari evidenzia soprattutto una specificità di interventi. Il decreto-legge interviene sugli obiettivi 1, 2 e 5B in modo differenziato; sull'obiettivo 1 l'intervento è al 50 per cento e sugli obiettivi 2 e 5B, rispettivamente, al 25 e 30 per cento. I fondi comunitari possono essere stanziati rispetto a progetti e programmi che debbono interessare in modo chiaro ed inequivocabile questioni che riguardano soprattutto società, enti ed autonomie locali che intervengono nell'uso dei fondi strutturali CEE. È questo il motivo per cui il decreto-legge è sotto questo profilo carente. Del resto, anche l'uso da parte della società per azioni di questi fondi appare poco chiaro ed in tal senso attendo una risposta del Governo.

Al di là della questione del decreto volevo svolgere un intervento concernente l'aspetto complessivo della politica industriale degli ultimi anni e le prospettive dei prossimi anni, anche con riferimento all'uso che della politica industriale hanno fatto i governi del passato ed al contenuto del programma dell'attuale Governo.

Negli ultimi dieci anni il contesto competitivo è cambiato profondamente e così le politiche industriali non possono più essere le stesse. Di fronte al rapidissimo cambiamento strutturale, alla rivoluzione del modo di produzione, al peso del tutto nuovo che il fattore qualità ha tra i fattori di successo, le tradizionali politiche basate sul sostegno finanziario, sulla protezione dell'industria nascente e sulla domanda pubblica sono attualmente armi spuntate.

Purtroppo il nostro paese non ha utilizza-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

to pienamente questi strumenti quando essi servivano. In particolare, proteggendo più o meno ugualmente tutti i settori, ha perso di vista un vero progetto industriale e ha finito per trovarsi debolissimo — anzi con una debolezza relativa crescente — sui settori e segmenti del futuro. I governi del Passato, anziché utilizzare la domanda pubblica per stimolare e indirizzare le imprese a comportamenti evolutivi e dinamici, l'hanno generalmente impiegata per consentire la proliferazione delle iniziative, la non selezione dei migliori e, dunque, elevati profitti ai quali non corrispondevano reali capacità concorrenziali. Ora queste imprese beneficiarie devono adattarsi con inusitata rapidità a condizioni di mercato ben diverse da quelle usuali.

Nel nostro paese molti operatori, politici, sindacalisti e imprenditori non hanno ben capito le profonde trasformazioni che erano già in atto all'inizio degli anni settanta. Non hanno colto il grande fenomeno dell'internazionalizzazione, il formarsi di nuove formidabili concorrenze e forse non hanno neppure capito a fondo che cosa significhi il mercato europeo veramente aperto. Si pensi al ritardo con il quale si è proceduto nel darsi strumenti basilari come una legge *antitrust* o, ancora oggi, la scarsa attenzione che si dedica alla formazione di quadri e di dirigenti di *standing* realmente europeo.

Nel nuovo quadro competitivo si troveranno molto meglio le industrie di quei paesi che hanno fatto utili politiche economiche in passato, che hanno investito massicciamente nelle risorse umane, che hanno accettato e diffuso le logiche e la cultura del mercato competitivo. Queste regole sono quelle che la Comunità europea ha accolto per modellare le industrie, anche se non sappiamo ancora se ciò servirà a far competere con più forza l'Europa in un mercato libero mondiale o se il mondo si chiuderà progressivamente in aree competitive all'interno e fortemente protette all'esterno.

Comunque sia, l'inasprimento della concorrenza è la realtà dei prossimi anni, come è una realtà nuova anche la riduzione degli spazi per le politiche industriali nazionali provocata dall'azione della commissione CEE. Interi blocchi di leggi e di interventi

sui quali l'Italia conduceva la propria politica industriale sono già saltati per aria o stanno per farlo. La mia unica consolazione, rispetto a questi fatti, è che, nonostante l'opinione comune, alcune tra quelle leggi servivano a ben poco e sarebbero servite sempre meno. È motivo di sconforto osservare però che, a fronte di queste disgregazioni, l'Italia non sta affatto muovendosi per innovare le proprie politiche a favore dell'industria.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE

ENRICO INDELLI. Alcune di queste politiche riguardano in particolare un rinnovato accento su temi dell'istruzione, della formazione, dell'assistenza alle imprese attraverso servizi reali, la vivacizzazione dell'impresa pubblica, un'intensa politica a favore della qualità. Tanti anni di lavoro su due lati della situazione — su quello della politica industriale e su quello della strategia e della gestione aziendale — mi hanno comunque convinto che la politica industriale deve essere assolutamente finalizzata ed attrezzata, anche se non può mai essere considerata un toccasana.

Se infatti si studiano le politiche industriali in senso stretto realizzate nei paesi che hanno presentato i maggiori successi industriali, si conclude che esse hanno avuto ruoli meno importanti di quelli che spesso si riconoscono. Occorre un'azione capillare e paziente per far radicare nella mente della gente che si tratta di un problema importantissimo.

Ovunque c'è stato successo, buone politiche industriali si sono accompagnate a buone politiche più generali, ad un'amministrazione efficiente ed efficace, a politiche del lavoro misurate, a un forte senso di partecipazione, all'azione politica di governi autorevoli. È illusorio pensare che qualunque politica industriale — ben disegnata *in vitro* — possa conseguire favorevoli risultati se mancano queste condizioni più generali.

Va inoltre sottolineato che la politica a favore dell'industria richiede coerenza di comportamenti a tutti gli operatori coinvolti, agli imprenditori, ai sindacalisti, agli stes-

si lavoratori. Nel caso dell'Italia, considerando i problemi della sua industria, credo che la realizzazione delle condizioni di fondo sia ben più importante delle vere e proprie politiche industriali. Però anche tali condizioni e politiche non sorgono dal nulla, e perché un paese vi si impegni davvero a fondo occorrono convergenze culturali su alcuni aspetti prioritari, tre dei quali sono fondamentali.

Il primo aspetto è quello della cultura industriale. Con questo termine intendo l'esistenza diffusa di un orientamento favorevole alla produzione di beni e servizi organizzata in modo efficiente come base ineliminabile per la generazione di ricchezza. Fa parte integrale di questa cultura la convinzione che le eventuali anomalie che sorgono in materia di distribuzione dei redditi o di rapporti di potere vengano affrontati e risolti con strumentazioni *ad hoc*, ad esempio con la politica fiscale e con quella della concorrenza.

Il secondo aspetto riguarda la natura degli interventi. La grande esperienza accumulata sull'inefficienza ed inefficacia degli interventi diretti e delle politiche dirigistiche non è ancora bastata a generare una più diffusa propensione a favore delle regolazioni quadro e della definizione delle regole del gioco.

Un corollario immediato di queste necessità consiste nel maggior peso che il Governo e la politica avranno nell'attività economica ed industriale. Meno interventi diretti ma un enorme lavoro per la definizione di regole di comportamento interne ed interfaccia sull'esterno comporteranno nei prossimi anni un impegno senza precedenti.

È per questo che le polemiche di molti imprenditori contro la politica sono infantili ed insensate: allo sviluppo industriale del futuro non serve meno, ma più politica, anche se di qualità certo più elevata di quella tradizionale. Ritengo che su questo argomento dei rapporti Governo-impresa e politici-imprenditori si debba riflettere a fondo e fare rapidamente chiarezza.

Non piacciono quelle imprese quei *managers* e quegli imprenditori che quando richiedono un nuovo sistema paese, più efficiente e dinamico, dimenticano di essere stati spesso i più abili a fruire di quelle inefficien-

ze, ad esempio del più alto livello europeo di trasferimenti all'industria o delle legislazioni inadeguate che consentono di commercializzare in Italia prodotti che devono invece essere rivisti per essere venduti altrove, dove lo Stato è ben più rigoroso. Analogamente non piacciono quei politici che intendono l'industria come palcoscenico per piccoli disegni elettorali, che si muovono lungo le linee del più facile consenso e delle frasi ad effetto, ma che sono incapaci di capire i meccanismi più elementari dell'industria contemporanea.

I malesseri dell'industria italiana sono tanti e si potranno curare soltanto se tutte queste forme di ipocrisia saranno abbandonate, lasciando spazio per rapporti più moderni e funzionali. Infine, occorre che maturi un atteggiamento ostile al protezionismo, esterno ed interno.

Per protezionismo esterno intendo quello che si manifesta con le barriere, di ogni forma, al commercio internazionale perché tutte — diversamente da quanto pensano taluni economisti immersi in mondi astratti — sono egualmente dannose. Infatti tutte le barriere affievoliscono l'urgenza e la volontà di migliorare. Analogamente, per protezionismo interno intendo le tutele accordate a settori e/o ad imprese per aiutarle a crescere.

Se vi sono casi, e certamente ve ne sono, in cui gli errori del passato rendono indispensabili le protezioni, l'atteggiamento più corretto è quello di intenderle come mali inevitabili, da limitare perentoriamente e autorevolmente nel tempo. Infatti le protezioni sono il peggior nemico della democrazia, perché infliggono ai consumatori costi assai superiori ai vantaggi di breve termine che arrecano alle imprese e ai suoi lavoratori. Tutte queste condizioni, o prerequisiti, sono ben presenti nei paesi industriali più forti e dinamici, e se l'Italia vuole evitare penosi arretramenti di competitività, essi devono poter penetrare sotto la pelle di tutti coloro che hanno responsabilità politica o di gestione aziendale.

Al termine di questo intervento, onorevoli colleghi, spero sia chiaro che i fenomeni che caratterizzano l'industria italiana, ma anche gli strumenti necessari, sono strettamente

interdipendenti. Non si può affrontare il compito a pezzi ed esso anzi richiede, pur nei tempi adeguati, un approccio che tocchi simultaneamente variabili e responsabilità diverse. Le imprese, la politica, l'amministrazione, il sindacato, i singoli lavoratori sono tutti egualmente da responsabilizzare nel rilancio.

Onorevoli colleghi, un'ultima osservazione. Domani a Roma convergeranno quasi quattrocento sindaci delle zone terremotate. Verranno a chiedere che il CIPE dia mandato per la liquidazione dei 2.600 miliardi che ancora non sono stati distribuiti. Desidero infine richiamare l'attenzione sull'articolo 32 della legge n. 219, che potrebbe essere preso in considerazione con questo decreto-legge, in vista di una riconversione di quelle aziende che mai si sono sviluppate, soprattutto con l'utilizzo dei fondi CEE.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Fuscagni. Ne ha facoltà.

STEFANIA FUSCAGNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è ormai chiaro che rispetto alla legge Merloni si sono stabilizzate due scuole di pensiero: c'è chi attribuisce alla Merloni la capacità di frenare lo sviluppo del settore dei lavori pubblici; c'è invece chi ritiene che la Merloni, non essendo entrata in vigore che per pochi mesi, vada messa in condizioni di essere efficace, vada cioè oleata, ma non di quell'olio i cui guasti sono stati e sono sotto gli occhi di tutti.

Nessuno si meraviglierà se sotto l'acuta spinta di un'esigenza di trasparenza si siano messe in campo alcune rigidità di troppo. Ma attribuire ad esse una così poderosa capacità di freno appare infondato alla luce dei fatti. E veniamo ai fatti. Il settore delle costruzioni è fermo da più di tre anni per il blocco della spesa pubblica. A tale data corrisponde una vertiginosa caduta degli investimenti privati. La malattia è profonda e richiede di essere aggredita a fondo perché il settore riacquisti la capacità di innescare fenomeni virtuosi. Tale capacità è sì legata ad un'efficace normativa inopinatamente sospesa, ma soprattutto se si mira alla valorizzazione della qualità dell'impresa e del ciclo produttivo, all'efficienza e alla qualità

della concorrenza tra i soggetti produttivi. Qui sta il punto di appoggio per introdurre innovazioni di qualità nel settore.

Prendiamo ad esempio quella parte della qualità dell'impresa che si chiama sicurezza. Cito alcuni dati. Dal 1990 al 1993, il settore delle costruzioni ha registrato la crisi più grave del dopoguerra, con una flessione della domanda pubblica in tre anni di circa il 30 per cento in termini reali, un'espulsione nel triennio di circa 270 mila lavoratori e la cessazione di attività per più di 30 mila imprese. Dall'altra parte, la curva degli incidenti mortali denunciati all'INAIL non ha subito alcuna flessione, registrando nel 1990 368 morti, nel 1991 382 morti e nel 1992 386 morti per incidenti sul lavoro. In Sicilia, dove dal 1990 al 1992 vi è stata una flessione dei lavori pubblici del 75 per cento, i morti per incidenti sul lavoro sono raddoppiati. La stessa progressione si registra negli infortuni non mortali, nelle invalidità permanenti e nelle invalidità temporanee.

Inoltre, se guardiamo al dato della qualità dalla «finestra» del volume degli appalti, osserviamo che dal 1990 al 1993 l'importo degli appalti pubblici è passato da una media di 2 miliardi ad una di 800 milioni. Se a ciò aggiungiamo che i ribassi d'asta toccano punte del 50-60 per cento, vediamo che la concorrenza tra le imprese sta subendo degenerazioni gravi, che non solo alimentano prassi sleali e lavoro nero, ma risparmi in sicurezza ed in protezione.

Siamo dunque di fronte ad una conformazione del sistema produttivo che non garantisce la qualità del processo e dell'organizzazione del lavoro sia per la grande impresa — soprattutto in presenza di subappalti — sia per la diffusa piccola e media impresa.

Risulta evidente allora il senso degli emendamenti che il gruppo del partito popolare italiano ha presentato ad integrazione di quelli così bene illustrati dall'onorevole Acquarone.

Che senso ha, infatti, ritardare l'avvio dell'entrata in funzione di strumenti di qualificazione del pubblico impiego come l'osservatorio? Che senso ha ritardare la messa «in orbita» della figura del responsabile del procedimento amministrativo? Che senso ha ritardare la verifica seria della qualità e

della serietà delle imprese sul fronte della sicurezza del lavoro e della regolarità dei comportamenti contributivi? Ha questo Governo a cuore la capacità e la qualità della pubblica amministrazione? Non è avvilendo, ma valorizzando la dirigenza statale che si innescano processi di qualificazione e di interscambio tra produttività privata e funzionamento della cosa pubblica.

Ritengo pertanto che questi emendamenti non intendano affatto bloccare le attività, bensì anticipare provvedimenti che comunque dovranno entrare in funzione, come l'osservatorio peraltro presente in tutte le realtà europee. Questo infatti è l'unico strumento che consente di capire quanto e come si spende.

Tali osservazioni sono state fatte anche dalla Commissione ambiente, tuttavia le nostre proposte emendative non sono state recepite in Commissione. Pertanto, le ripresenteremo in Assemblea pregando le persone di buona volontà, che vogliono — come diceva il collega Acquarone — porre dei punti fermi e non fare battaglie aprioristiche, di votare a loro favore (*Applausi dei deputati del gruppo del partito popolare italiano*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Comisso. Ne ha facoltà.

RITA COMISSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo soffermarmi nel mio intervento non tanto sul decreto-legge n. 478 nel suo complesso, bensì su quella parte di esso, l'articolo 3, che tratta alcune questioni concernenti la ricerca applicata. A tale riguardo vorrei fare una premessa per chiedere chiarimenti sulla procedura seguita, a mio giudizio poco corretta. Mi riferisco al fatto che, nonostante questo decreto tratti questioni attinenti la ricerca e la formazione, esso non è stato vagliato per la parte di sua competenza, dalla Commissione cultura della Camera. Non riesco a spiegarmi perché si sia seguito tale iter, tenendo conto anche del fatto che la Commissione istruzione del Senato è stata chiamata ad esprimere il proprio parere sull'articolo 3.

Mi interrogo, quindi, sulla correttezza della procedura seguita e mi chiedo anche se

un simile passaggio non sarebbe stato più utile e produttivo ai fini della discussione di merito, che si sarebbe avvalsa di competenze specifiche che avrebbero permesso di verificare le coerenze e le difformità esistenti tra l'impostazione dell'articolo 3 e le politiche che la VII Commissione porta o porterà avanti.

Queste domande, forse, dovrebbe porle il presidente della VII Commissione, onorevole Sgarbi, anche se mi rendo conto che occuparsi di un oscuro articolo di un ancora più oscuro decreto-legge è meno stimolante del discutere sugli attributi del Presidente della Repubblica o sulle colpe del *pool* Mani pulite ed è certamente meno eccitante (e, in ogni caso, fa meno *audience*) di una disinvoltata, poco corretta e poco democratica gestione del proprio incarico istituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti*), che si arricchisce ogni giorno di nuovi episodi (l'ultimo è quello, veramente grave, cui abbiamo assistito ieri sera nel corso della riunione della VII Commissione).

Prima di entrare nel merito dell'articolo 3, vorrei fare qualche brevissima considerazione generale sul rapporto tra la parte del provvedimento in cui si inserisce tale norma e le questioni più attinenti alle tematiche della formazione e dell'università.

La prima considerazione è che, mentre il ministro della pubblica istruzione gioca a mosca cieca sul problema della parità tenendo in *suspence* i membri della Commissione sul se e sul come sarà possibile aggirare l'articolo 33 della Costituzione, si aprono al privato varchi in campi sui quali l'attenzione degli addetti ai lavori è minore, ma che tuttavia sono significativi di una strana forma di *deregulation* per cui da una parte, vengono sottratti fondi e poteri di gestione ad enti pubblici deputati alla ricerca e alla formazione (quali gli enti di ricerca, appunto) mentre dall'altra, la destatalizzazione è solo apparente, perché il mediatore di tali fondi resta lo Stato, nella figura specifica del ministro dell'università.

La seconda considerazione attiene al fatto che, quando si toccano le questioni dell'università e della ricerca, si rischia ormai di fare solo danni, attraverso interventi sconsiderati

e privi di progettualità, come quelli previsti dall'articolo in questione — e al riguardo (mi chiedo per quali fini si intacchino equilibri fragili e risorse già esigue, quali quelle destinate agli enti di ricerca), oppure attraverso provvedimenti impopolari (come il decreto-legge in discussione al Senato sull'aumento delle tasse universitarie, che sta già creando malessere e proteste in molti atenei, per esempio quello della città di Napoli), o con i provvedimenti annunciati e presentati ufficialmente di recente sulla docenza universitaria (in particolare sulla soppressione della figura del professore associato e sui concorsi), che aumenterebbero i margini di discrezionalità, anziché diminuirli.

Tornando all'articolo 3 del decreto-legge n. 478, il gruppo di rifondazione comunista-progressisti esprime su di esso un parere negativo. Abbiamo già presentato alcuni emendamenti con i quali ne chiediamo la soppressione; se tale proposta non verrà, accettata, proponiamo la soppressione almeno della parte più pericolosa di tale articolo, costituita dal primo comma. Vorrei chiarire che la nostra proposta non si pone lo scopo di eludere l'importante problematica sottesa all'articolo in questione; crediamo invece che il settore considerato necessiti di un intervento serio, meditato, organico ed urgente. Proprio per questo, riteniamo che il problema non possa essere risolto attraverso un provvedimento non omogeneo, e che sia necessario un progetto legislativo di riforma che consenta al Parlamento di approfondire l'esame della materia e di disciplinare in maniera diversa il settore della ricerca (quindi anche quello della ricerca applicata).

Penso, in particolare, all'articolo 2 della legge n. 168 del 1989, che prevede la presentazione al Parlamento di un piano pluriennale della ricerca.

Un piano elaborato sulla base delle indicazioni del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia e degli indirizzi formulati in materia dal Comitato interministeriale della programmazione economica; un piano che vada nella direzione della crescita e della diffusione della cultura scientifica, che rappresentano un fattore decisivo per lo sviluppo del paese, non soltanto nel mondo della

produzione, ma per qualsiasi attività di una società avanzata; un piano che individui la dimensione globale dei processi di ricerca e di innovazione, i quali vanno ovviamente integrati in un contesto internazionale e soprattutto europeo; un piano che possa soddisfare, appunto, la domanda di innovazione che emerge dal paese e che adegui, quindi, le strutture di ricerca a tale esigenza; un piano che sia articolato per obiettivi e in cui siano necessari le integrazioni ed il collegamento tra ricerca fondamentale, ricerca applicata, sviluppo tecnologico, dimostrazione, diffusione e valorizzazione dei risultati; un piano nel quale sia determinante entrare in sintonia — come dicevo — con i programmi di ricerca dell'Unione Europea; un piano che veda l'istituzione sistematica di tavoli di confronto tra istituzioni, enti pubblici, università, imprese e parti sociali e in cui per ogni obiettivo sia necessario — perché no? — integrare la ricerca scientifica e tecnologica con quella umanistica, sociale, economica, istituzionale per individuare le condizioni affinché le innovazioni possano effettivamente penetrare nel tessuto sociale ed economico del nostro paese.

Indicherò soltanto per titoli alcuni obiettivi che riteniamo debbano essere prioritari nella elaborazione di tale piano. Penso alla questione della salvaguardia dell'ambiente e della gestione del territorio; all'esigenza di tutelare l'ingente patrimonio culturale, artistico e storico del nostro paese; alla questione della salute ed a quella sempre più decisiva delle telecomunicazioni.

Volendo riavvicinarmi all'argomento trattato nell'articolo 3, rilevo che anche in ordine alla questione della ricerca industriale non è nostra intenzione sottrarci ad un confronto. Sappiamo, anzi, che la ricerca industriale in Italia è stata storicamente caratterizzata da forti insufficienze quantitative; che la percentuale di spesa e di ricerca eseguita dalle imprese è meno elevata sia rispetto a quella dei paesi maggiormente sviluppati dell'Europa che alle medie OCSE; che esistono imprese dotate di una solida tradizione di ricerca che stanno rispondendo alla crisi attuale con drastici ridimensionamenti del loro impegno. Sappiamo, inoltre, che il fatto che lo stesso processo di priva-

tizzazione delle imprese pubbliche può ridimensionare o annullare programmi di studio e di ricerca che sono stati giustificati dalla necessità di rispondere a carenze degli organi dello Stato e della stessa industria privata. Nella sostanza, vi è probabilmente la necessità di rivedere la legge n. 46 del 1982 ma non nel senso della parzialissima modifica ipotizzata dall'articolo 3, bensì, probabilmente, con un apposito disegno di legge.

Di tutto ciò non vi è traccia nel testo dell'articolo 3. Mi rendo conto che non poteva essere diversamente e che il provvedimento nel quale è inserito non lo poteva consentire; sia, tuttavia, chiaro che non solo non si prefigura nulla che possa andare in questa direzione ma che, anzi, le disposizioni contenute in tale articolo porteranno ad un peggioramento della situazione esistente.

Ma il fatto più grave è certamente la sottrazione di fondi agli enti deputati alla ricerca. Si sottrae il 5 per cento per il triennio 1995-1997 all'Istituto nazionale di fisica nucleare, mentre l'obiettivo dovrebbe essere quello di mantenere il livello di eccellenza già raggiunto in termini di qualità scientifica e di capacità produttiva di tale Istituto. Si sottrae, inoltre, il 5 per cento dei fondi al CNR, mentre l'obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le risorse ordinarie; e così via per l'ENEA, per il Fondo speciale per la ricerca applicata! Tutto ciò si verifica, tra l'altro, in una situazione nella quale la spesa per la ricerca in Italia rappresenta appena l'1,4 per cento del prodotto interno lordo, ben al di sotto di quanto avviene nei paesi europei più avanzati e, ovviamente, di quanto si verifica negli Stati Uniti o nel Giappone.

L'altra scelta, altrettanto grave, contenuta nell'articolo 3 è rappresentata dal fatto che questi fondi verranno gestiti direttamente dal ministro dell'università. Credo sia una scelta singolare che assegna al ministro un ruolo poco trasparente di intermediazione e gli attribuisce grande discrezionalità, se è vero come è vero che non è affatto chiaro quali dovrebbero essere i settori verso cui indirizzare le iniziative comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

È una scelta grave che intanto non fa

emergere la necessità reale che invece esiste e che è quella di realizzare un efficace coordinamento delle strutture che costituiscono il sistema scientifico e tecnologico nazionale; in secondo luogo, si tratta di una scelta che confligge con la linea già assunta di attribuire alle università autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria, la quale va intesa come responsabilizzazione, come strumento per una maggiore apertura verso l'esterno e per una internazionalizzazione delle attività di ricerca.

Concludendo, vorrei fare un'ultima considerazione. Chiedo ai rappresentanti del Governo come mai, invece di affrontare in maniera così confusa e direi rozza, oltre che poco trasparente, le questioni relative alla ricerca applicata, non si sia ritenuto, per esempio, di compiere una valutazione dell'utilità di estendere un'esperienza da poco avviata in alcune realtà del Mezzogiorno: mi riferisco alla realizzazione di parchi tecnologici e scientifici che, per quanto ne so, è stata impostata in base a principi di grande severità, di selettività rigorosa nella valutazione delle proposte e di attuazione di un reale rapporto tra attività scientifica e bisogni del territorio.

Mi chiedo quindi se questo non possa essere uno strumento per realizzare un efficace collegamento tra le strutture scientifiche ed i bisogni locali dell'economia e della società. Questa o altre strade avrebbero potuto essere seguite: sarebbe bastato passare dalla facile demagogia e dalla filosofia dell'improvvisazione a proposte rigorose ed utili per una ripresa dell'economia ed uno sviluppo dell'occupazione di cui il nostro paese ha grande bisogno (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come è stato già comunicato ai gruppi parlamentari, dobbiamo ora sospendere brevemente la discussione in corso per passare alla trattazione del punto 2 dell'ordine del giorno, esaurito il quale, ovviamente riprenderà la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 1078.

Avverto inoltre che, dovendosi conseguentemente procedere nel prosieguo della

seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Ricordo che nella seduta del 13 settembre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 522 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1185.

In sostituzione del relatore, ha facoltà di parlare il presidente della I Commissione, onorevole Selva.

GUSTAVO SELVA, *Presidente della I Commissione*. Signor Presidente, questo è uno dei classici provvedimenti in cui si presenta con tutta evidenza il carattere dell'urgenza oltre che quello delle necessità. Se esso non fosse stato adottato, l'intero meccanismo si sarebbe bloccato: ed è un meccanismo che oggi presiede ad una delle punte più avanzate dell'espansione economica del nostro paese.

Nominare gli organi sociali nella loro originaria consistenza avrebbe, infatti, precluso la possibilità di riforma ed avrebbe costituito violazione dell'articolo 97 della Costituzione, che impone alla pubblica amministrazione il dovere di agire secondo principi di buon andamento e di imparzialità.

In termini di pura neutralità oggettiva

(senza voler accedere all'imparzialità soggettiva...) è illegittimo, prima ancora che impensabile, aspettarsi che un coacervo di organi amministrativi riformi se stesso. Portare direttamente dinanzi al Parlamento la riforma dell'ICE senza preventivamente incidere sulla struttura degli organi dell'Istituto sarebbe dunque stato impraticabile legalmente e operativamente ed avrebbe escluso *de iure e de facto* ogni possibilità di intervento: l'unica via sarebbe stata quella di procedere alla nomina degli amministratori; e, se si pensa che era previsto un consiglio d'amministrazione di ben 35 membri ed un organo con mansioni deliberanti di 7 membri, si comprende che questa struttura pletorica non corrisponde ad una necessità di efficienza.

Ecco dunque chiarite, mi sembra al di là di ogni dubbio, la necessità e l'urgenza alla base dell'adozione di questo decreto, che si conforma perfettamente pertanto al dettato dell'articolo 77 della Costituzione.

La riforma dell'Istituto è un fatto a dir poco straordinario: su di esso fa perno l'intero sistema del regolamento del commercio estero, che — come ho già detto — rappresenta oggi uno dei punti trainanti della nostra espansione economica. L'economia non ammette soluzioni di continuità ed il sistema previsto, ossia l'immediatezza del decreto-legge, corrisponde benissimo alla necessità di commissariamento dell'ICE ed allo svolgimento di un doveroso confronto fra tutte le forze politiche, che dovranno dare una sistemazione più organica, più definitiva e precisa all'Istituto. La struttura commissariale predisposta è infatti intesa a traghettare l'Istituto nazionale per il commercio estero verso una nuova funzionalità, particolarmente necessaria per l'Italia in quanto paese di grande esportazione.

Per queste ragioni, conformemente quanto deliberato dalla Commissione affari costituzionali, invito l'Assemblea ad un voto favorevole al riconoscimento dei requisiti previsti all'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 522.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro del commercio con l'estero, onorevole Bernini.

GIORGIO BERNINI, *Ministro del commercio con l'estero*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto rapidamente — perché non voglio abusare della pazienza di questa Assemblea — vorrei ripercorrere le argomentazioni già espresse nel corso di un'audizione che ha preceduto il pronunciamento favorevole registrato in questo ramo del Parlamento.

Il collega onorevole Selva ha già illustrato nella sostanza i motivi di base che — a mio modesto avviso ed a conferma di quanto già deliberato in precedenza — dimostrano l'esistenza dei motivi di straordinarietà ed urgenza che hanno reso indifferibile l'adozione del decreto. Vorrei aggiungere alcuni dati di fatto che — anche senza incidere direttamente su un giudizio di diritto, che è evidentemente di legittimità — ne motivano ulteriormente il fondamento, considerato che un giudizio di legittimità si basa anche su valutazioni di fatto.

Gli organi previsti dal decreto sono già costituiti e funzionanti, lavorano egregiamente, hanno già dato luogo ad iniziative nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'ICE, si riuniscono e tutto procede nel modo che reputo più soddisfacente.

Sono altresì soddisfacenti i rapporti con il ministero nel senso che l'ICE ha ripreso la sua posizione che, come loro sanno, è legata istituzionalmente, per disposizioni di legge, al Ministero del commercio con l'estero.

Si è anche insediato un nuovo collegio dei revisori dei conti e ha avuto inizio l'opera che ho definito — e sono lieto che l'onorevole Selva abbia ripreso la stessa espressione — di traghettamento dal vecchio al nuovo.

Il provvedimento reiterato e che oggi è di nuovo sottoposto al giudizio di questa onorevole Camera non presenta modifiche di rilievo, di sostanza, rispetto al precedente; mi limiterò ad indicare rapidamente, come ho premesso, per non abusare del loro tempo, quelle apportate.

Rispetto al decreto-legge esaminato nella seduta del 13 luglio scorso, nel corso della quale l'Assemblea riconobbe la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione per la sua adozione, le modifiche sono le seguenti. La prima, introdotta all'articolo 1, comma 1, su proposta dell'onore-

vole Andreatta, è diretta a far sì che il ministro del commercio con l'estero, entro sei mesi, presenti al Parlamento una relazione sul disegno riorganizzativo dell'ICE. Ho accondisceso di buon grado, accettando tale modifica, perché i lavori stanno già procedendo e reputo di essere in condizione, entro sei mesi, di indicare le prime linee.

La seconda modifica riguarda l'elevazione da otto a undici, compreso il presidente, del numero dei componenti il comitato consultivo. Ciò è stato fatto in risposta ad una richiesta più volte reiterata dalla piccola e media impresa, dalla Confartigianato e Confesercenti, che sollecitavano una presenza ancora più marcata delle organizzazioni nel disegno organizzativo. Sebbene, come ho chiarito più volte, anche pubblicamente, il comitato consultivo non rappresenti istituzionalmente le categorie, ho ritenuto corretto ed equo prevedere la possibilità di eventuali allargamenti.

L'ultima modifica concerne la limitazione ad un anno della possibilità di proroga del regime di amministrazione straordinaria, da disporre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per il commercio con l'estero. Mi sono dichiarato favorevole a tale modifica, ed il Governo ha approvato questa disponibilità, anche conscio della difficoltà del compito, perché una limitazione iniziale si presentava accettabile.

Nella sostanza queste sono le tre modifiche che distinguono il testo oggi in discussione da quello precedente. Non vorrei tornare di nuovo sugli argomenti svolti a sostegno della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza, a piena giustificazione del ricorso al decreto-legge; mi limito a richiamare quelli evidenziati ora dall'onorevole Selva.

Mi sia consentito, tuttavia, sottolineare un punto che ritengo importante e che si ricollega alle osservazioni formulate in quest'aula nella precedente occasione. Ricordo, in particolare, l'intervento dell'onorevole Vigneri che, pur dichiarando di non voler ostacolare i progetti di riforma, ha avanzato alcune considerazioni e ha mosso critiche per il mancato ricorso all'articolo 16 dello statuto dell'ICE, che prevede il commissaria-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

riamento in via amministrativa per un massimo di sei mesi in caso di accertate deficienze tali da compromettere il funzionamento dell'istituto. Un'ulteriore critica, sempre dell'onorevole Vigneri, ha riguardato il mancato ricorso alla delega prevista dalla legge n. 537 del 1993.

Ho già premesso alcune considerazioni che, a mio avviso, frustrano la fondatezza dei rilievi. Vorrei ora aggiungere soltanto due osservazioni.

Innanzitutto, circa il ricorso all'articolo 16, ribadisco che il termine di sei mesi sarebbe stato percorribile ove si fosse inteso mettere in liquidazione l'ICE, cosa che né il ministro né il Governo volevano e che la stessa l'Assemblea ha dimostrato di non volere. Non avrebbe, infatti, avuto senso una condanna a morte dell'istituto prima di averne esaminato le attività e la struttura nel traghettamento dal vecchio al nuovo.

La seconda considerazione, sulla quale richiamo l'attenzione della Camera, concerne il fatto che la delega non era percorribile poiché già scaduta.

Per tali ragioni, quindi, si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento del decreto-legge che, da un lato, avrebbe consentito di modificare la struttura dell'ICE in attesa della riforma e, dall'altro, avrebbe consentito all'istituto stesso di percorrere la sua via dal vecchio al nuovo.

Tale modifica è stata resa necessaria da una rivoluzione, che mi sono permesso di definire copernicana, nel campo del commercio estero. L'Italia, infatti, ha aderito in sede di negoziazione e di accordi di Marrakech alla creazione dell'organizzazione mondiale del commercio, cioè di un nuovo organo internazionale che si sostituisce al regime precedente, di pura zona di libero scambio, che caratterizzava il GATT. Gli strumenti di ratifica di tale adesione sono già stati approvati dal Governo e il disegno di legge relativo è pendente davanti al Parlamento. Tali accordi portano ad una modifica assoluta delle tecniche di penetrazione nei mercati esteri e, più generalmente, all'intervento diretto nel campo del commercio estero.

Per tali ragioni sarebbe stato sommamente erroneo, iniquo e contrario all'interesse

del nostro paese — per non parlare dei giustificati interessi dell'istituto che ha svolto la sua attività per molti anni — prevedere una sentenza di morte dell'ICE prima di un legittimo processo.

Pertanto, ho reputato, da un lato di seguire la via — approvata dal Governo — del decreto-legge per la riforma dell'istituto; dall'altro, di sottoporre tutta la materia relativa al commercio estero al confronto delle forze politiche e all'approvazione del Parlamento attraverso lo strumento del disegno di legge.

Questi sono i motivi, onorevoli colleghi, che mi portano a ritenere perfettamente fondata la tesi della sussistenza dei requisiti costituzionali per il decreto-legge n. 522, nuovamente sottoposto all'attenzione dell'Assemblea, il quale è già entrato nella concreta operatività giacché l'ICE, sulla base delle norme del decreto stesso, è oggi perfettamente e felicemente funzionante.

Concludendo il mio intervento, ringrazio il Presidente e gli onorevoli colleghi per l'attenzione prestata. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di 15 minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Molto brevemente, preannunzio il voto favorevole dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI, ritenendo che sussistano tutti i presupposti di necessità ed urgenza per l'adozione del decreto-legge n. 522. D'altra parte, per giustificare la sussistenza di tali requisiti era sufficiente la constatazione che la presidenza dell'ICE era vacante da sette mesi e che il consiglio di amministrazione e gli organi amministrativi erano scaduti sin dal 27 giugno 1994.

A conforto di questa scelta, che noi riteniamo perfettamente coerente, vi sono anche argomenti di merito che giustificano la necessità e l'urgenza. Il primo è dato dall'esigenza di favorire la piccola impresa, così come si legge nella relazione. Oltre a tale aspetto, di per sé già decisivo, vi sono altri elementi che ci inducono a ritenere sussistenti i requisiti di necessità e di urgenza.

Nella relazione che accompagna il prov-

vedimento si legge testualmente che il commercio con l'estero ha consentito il mantenimento di 80 mila posti di lavoro e la creazione di ben 33 mila posti di lavoro ulteriori, che salirebbero addirittura a 56 mila nel 1995.

La correttezza del provvedimento deve essere individuata, a mio avviso, anche nella precarietà — si è parlato di una fase di passaggio — della durata in carica del commissario straordinario, disposta dalla normativa in esame, che può essere prorogata al massimo di un anno, termine questo giustamente inserito, non so su proposta di chi, e del quale ha parlato poco fa il ministro.

Gli altri articoli del provvedimento non sono che l'esplicazione del concetto generale cui si è fatto cenno. Peraltro, ho letto i verbali delle sedute della Commissione affari costituzionali e non mi sembra che negli interventi di coloro che si sono opposti al riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza si sia andati al di là delle mere affermazioni e petizioni di principio, ossia del fatto che il Governo non deve assolutamente legiferare per decreto-legge.

Per questi motivi, il gruppo di alleanza nazionale-MSI voterà a favore del riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge n. 522. (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vigneri. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. L'onorevole Cola ha testé affermato che in Commissione affari costituzionali si sarebbero avanzate affermazioni apodittiche sul fatto che il Governo non deve legiferare per decreto-legge: ma è proprio così, il Governo non deve legiferare ricorrendo allo strumento del decreto-legge.

Già in occasione dell'esame del precedente provvedimento abbiamo osservato che con esso si è introdotta per decreto una miniriforma e se l'onorevole Cola avesse letto non solo i verbali delle riunioni della Commissione affari costituzionali, che sono succinti, ma anche il resoconto stenografico

della seduta dell'Assemblea del 13 luglio scorso, avrebbe constatato che l'esposizione delle ragioni per le quali il testo in esame è incostituzionale, o comunque non supportato dai requisiti di necessità e di urgenza richiesti dalla Costituzione, occupa almeno cinque colonne.

D'altra parte, la reiterazione del provvedimento non lo rende «maggiormente» costituzionale. Neppure noi ci divertiamo a ripetere le stesse considerazioni a distanza di qualche mese; purtroppo, però, quando si usa in casi indebiti lo strumento del decreto-legge, l'esperienza dimostra che si deve reiterare più volte il provvedimento. Tutto questo proprio perché non si tratta di misure urgenti, ma di piccole riforme, in riferimento alle quali il Governo legifera ricorrendo ad uno strumento che non dovrebbe utilizzare.

Non voglio ripetere in questa sede gli argomenti già adottati da chi vi parla nella precedente occasione, e mi limiterò a riassumerli. Le obiezioni mosse erano due e, rispetto ad esse, non ho «incontrato» gli argomenti del ministro.

La prima obiezione consisteva nel fatto che eravamo di fronte ad un provvedimento amministrativo di commissariamento adottato con lo strumento del decreto-legge: cioè, per legge. Ciò comporta una grave scorrettezza costituzionale perché, mentre nei confronti dell'atto amministrativo esistono strumenti giudiziari di tutela, nei riguardi della legge (e quindi del decreto-legge) tali strumenti non esistono.

Si è aggiunto che il Governo avrebbe ben potuto commissariare l'ente e non mi si dica che in questo modo si sarebbe ucciso l'ICE. Sostenere pretestuosamente che la nostra obiezione di costituzionalità avrebbe comportato l'affossamento dell'istituto significa solo spostare pretestuosamente — appunto — il problema. Non voglio dire che si tratti di un piccolo ricatto, ma gli assomiglia.

La seconda osservazione è che si introduce il commissariamento per realizzare una riforma di cui, ha detto il ministro, cominceranno a delinearsi le linee fondamentali che, per altro, ancora non ci sono. Non è vero, inoltre, che vi sia una garanzia temporale sulla durata del commissariamento: non

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

vi è alcuna garanzia perché il Governo, in Commissione, non ha accettato che venissero introdotti termini al riguardo, onorevole Cola.

Signor Presidente, ribadiamo, pertanto le nostre critiche e annunciamo il voto contrario dei deputati del gruppo progressisti-federativo sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla Costituzione per l'adozione del decreto-legge al nostro esame. Non vi è il requisito della necessità, poiché il Governo disponeva di altri strumenti, né quello dell'urgenza. Urgente, semmai, è la riforma e il Governo, se avesse avuto bisogno di maggiore tempo per realizzarla, avrebbe potuto più semplicemente chiedere una proroga della delega (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, è stato già fatto notare come il ricorso allo strumento del decreto-legge testimoni la difficoltà di governare in termini corretti certi processi. Nel caso del provvedimento al nostro esame, siamo di fronte ad un episodio che io considero particolarmente grave, poiché non ricorrono in alcun modo i presupposti di necessità ed urgenza richiesti: con esso, di fatto, si decide il commissariamento dell'ICE, ritenuto necessario dal Governo perché si è in una fase di transizione dal vecchio al nuovo. Questo passaggio viene portato avanti in maniera tale che quando si dovrà giungere ad un progetto di riforma, di fatto se ne saranno già decise le linee per decreto.

Attraverso l'attuale meccanismo, in realtà, si creano le condizioni per impedire un vero progetto democratico di riforma. Non si può quindi parlare di necessità e di urgenza e siamo di fronte a qualcosa di ben diverso; siamo di fronte ad una scelta politica grave che non può essere annebbiata dal fatto che sono state recepite — si dice — alcune osservazioni dell'opposizione. Come si può pensare che l'ampliamento di un comitato consultivo — sottolineo consultivo — da otto a undici membri rappresenti un'apertura? Si può anche aumentare il

numero dei componenti un organo consultivo, ma la capacità decisionale rimane al ministero ben oltre i suoi compiti di vigilanza e di controllo, al punto tale che con questo provvedimento l'ICE diventa una succursale del Ministero del commercio con l'estero.

È per tale ragione che il gruppo di rifondazione comunista-progressisti annuncia il voto contrario al riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza per l'adozione del decreto-legge n. 522.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Menegon. Ne ha facoltà.

MAURIZIO MENEGON. Signor Presidente, signor ministro, colleghi deputati, il fenomeno dell'internazionalizzazione delle imprese, effetto dei processi di integrazione e globalizzazione dei mercati, diviene sempre più centrale per la crescita delle economie, in special modo per la nostra, che sta attraversando una difficile congiuntura. La scarsa competitività delle aziende e, più in generale la natura della nostra economia, ancora strettamente legata al vincolo estero, rendono improcrastinabili scelte e strumenti che favoriscano il suddetto fenomeno: da una politica finalmente unitaria e coordinata nei vari indirizzi, al riordinamento di competenze ed attribuzioni attualmente frammentate in troppi organi e compiti, al miglioramento del sostegno pubblico dell'export e del suo impatto sull'impresa, soprattutto piccola e media. Con riguardo a quest'ultimo punto, la necessità di ottimizzare la struttura dell'impresa e l'esigenza di ampliare la sua potenzialità concorrenziale passano, come recentemente accennato dal ministro Gnutti in una comunicazione alla X Commissione, attraverso una razionalizzazione organizzativa delle pubbliche amministrazioni operanti nel campo delle attività produttive, includendo anche le questioni connesse alla promozione delle imprese italiane all'estero.

Facendo ricorso a provvedimenti adeguati si ritiene indispensabile un superamento delle gravi limitazioni in cui opera l'Istituto per il commercio estero, onde costruire uno strumento agile ed in grado di fornire in modo efficace all'utenza-azienda assistenza

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

ed altre attività peculiari che rientrano nei compiti ad esso assegnati di promozione, agevolazione e sviluppo del commercio con l'estero e, più in generale, di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale.

Per queste ragioni esprimeremo voto favorevole.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 522 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1185.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	449
Votanti	446
Astenuti	3
Maggioranza	224
Hanno votato <i>si</i>	260
Hanno votato <i>no</i>	186

(La Camera approva).

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consu-

mo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti.

Ricordo che nella seduta del 13 settembre scorso, la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 530 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1194.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fontan.

ROLANDO FONTAN, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame è la reiterazione di un precedente decreto-legge entrambi approvati dalla Commissione affari costituzionali. Il problema principale affrontato dal testo è la qualificazione giuridica delle materie secondarie inerenti allo smaltimento dei rifiuti. Si tratta di una questione non di poco conto che ha comportato notevoli incertezze giuridiche e, di conseguenza, problemi ambientali e di carattere economico per tutte le imprese, ma soprattutto per le piccole.

Si ravvisano pertanto i presupposti di necessità ed urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione al fine di provvedere, in materia di rifiuti, all'adozione di procedure amministrative semplificate a favore della piccola e media impresa e del decentramento.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
VITTORIO DOTTI

ROLANDO FONTAN, Relatore. Da un punto di vista politico non c'è dubbio che questo decreto-legge sia coerente con il programma di Governo, all'insegna della semplificazione delle procedure amministrative, dell'aiuto alle piccole e medie imprese e, quindi, all'economia italiana in generale, nel pieno rispetto dei problemi della salvaguardia ambientale su cui questo decreto non transige.

Invito pertanto i colleghi a votare in senso favorevole al riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'ambiente.

ALTERO MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*. Come ha già ricordato il relatore, che ringrazio, il decreto-legge n. 530 reitera uno precedente che ha già ottenuto per due volte il voto favorevole sui presupposti di necessità ed urgenza. Esso nasce dalla necessità di un intervento di rango legislativo urgente per eliminare l'attuale situazione di incertezza in materia penale sullo smaltimento e il recupero dei residui destinati al riutilizzo.

A tal fine si è ritenuto necessario ricorrere alle definizioni delle più recenti direttive comunitarie, abrogando la nozione di «materie prime secondarie» contenuta nell'articolo 2 della legge n. 475 del 1988 che ha determinato consistenti dubbi di legittimità costituzionale a seguito di numerose sentenze della Corte costituzionale.

Inoltre, il presente decreto nasce dalla necessità di adottare una disciplina semplificata sulla circolazione dei rifiuti destinati al recupero e, pertanto, ben distinta da quella dello smaltimento dei rifiuti nell'ambiente, attuando con tempestività i principi ispiratori della recente normativa comunitaria volta alla minor produzione dei rifiuti e al maggior recupero degli stessi. Si è voluto altresì introdurre, accanto alla nuova disciplina del recupero, una speciale causa di non punibilità per i fatti pendenti a favore di chi si adegui alle nuove disposizioni dettate con il presente decreto-legge.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pasinato. Ne ha facoltà.

ANTONIO PASINATO. Signor Presidente, signori colleghi, a nome del gruppo del centro cristiano democratico preannuncio il voto favorevole sui requisiti di necessità ed urgenza previsti dalla Costituzione. Per dimostrare che il decreto-legge al nostro esame è particolarmente urgente, senza entrare nel merito ma rifacendomi a quanto sottoli-

neato dal relatore e dal ministro, dirò che gli elementi di incertezza derivano da una situazione giuridica del tutto particolare, quella che ha portato alla cancellazione dell'articolo 2 della legge n. 475 del 1988 per dichiarata incostituzionalità da parte della Corte costituzionale.

Nel caso in cui il decreto-legge non fosse convertito in legge, si determinerebbe una situazione grave non soltanto per le aziende, ma anche per gli enti locali: *in primis* per le regioni e successivamente per le province, che sono investite di competenze in materia di controllo, e da ultimo i comuni, i quali devono gestire una parte delle problematiche e delle competenze inerenti al settore del riutilizzo dei rifiuti in base al regime MPS. È una situazione che presuppone un intervento urgentissimo, in quanto le difficoltà di interpretazione portano non solo ad inconvenienti di ordine giudiziario, peraltro sotto gli occhi di tutti, ma ad un effetto negativo sull'ambiente (e ciò preoccupa ancora di più).

Poi si sa, infatti, come vanno le cose. Quando la natura giuridica delle definizioni non è precisa, ognuno è abituato ad arrangiarsi in qualche modo. Ne derivano effetti negativi sull'ambiente ed una tendenza operativa che va proprio nella direzione opposta agli impegni programmatici e alle reali esigenze del momento, cioè la necessità di perseguire l'obiettivo di coniugare lo sviluppo con l'ambiente.

A me pare che i requisiti di necessità e di urgenza sussistano e ribadisco pertanto il voto favorevole a nome del gruppo del centro cristiano democratico.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al successivo oratore, vorrei pregare i colleghi che intendono conversare tra loro di abbandonare l'aula, perché siamo arrivati veramente a un punto di intollerabilità!

Ha chiesto di parlare il deputato Scalia. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Signor Presidente, il gruppo progressisti-federativo ha già fatto presente in Commissione affari costituzionali come questo decreto-legge si ponga al di

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

fuori della Costituzione. La Costituzione infatti tutela, tra gli altri, anche il diritto alla salute e ad un ambiente sano. Ebbene, se si guarda al contenuto del provvedimento ci si rende conto che il decreto-legge incide esattamente in senso opposto, laddove, ad esempio, ponendosi in contrasto con la normativa europea, individua addirittura intere categorie di rifiuti tossici e nocivi che sottratte alla pur blanda disciplina dei cosiddetti residui mediante iscrizione nei listini delle camere di commercio.

Vorrei per altro sottolineare come neppure i requisiti della necessità e dell'urgenza sussistano. Mi pare infatti banale osservare che necessità ed urgenza non sono funzioni strettamente monotone nel tempo; quando si arriva cioè alla sesta reiterazione (come nel caso di questo decreto-legge) è abbastanza pretestuoso invocare, appunto, la necessità e l'urgenza. Davanti alla necessità e al caso sappiamo che si inchinano anche gli dei. Ma l'urgenza, se vogliamo considerare il merito del problema, sussisterebbe non per questo decreto-legge ma al contrario per un decreto legislativo di recepimento della direttiva CEE n. 156/91. Voglio ricordare ai colleghi distratti che già nell'aprile 1993 erano scaduti i termini per il recepimento della direttiva concernente la materia che viene affrontata nel decreto-legge in esame. Voglio sempre ricordare che nel dicembre 1993 fu approvata dalle Camere la cosiddetta legge comunitaria, che venne pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* nel febbraio del 1994. In quella legge comunitaria il Parlamento affidava al Governo la delega per l'adozione di un decreto legislativo per il recepimento sostanziale della direttiva CEE n. 156/91. Se quindi il Governo avesse voluto impegnarsi con urgenza in qualcosa, avrebbe dovuto seguire l'indirizzo che il Parlamento gli aveva dato, emanare cioè un decreto legislativo. Questo non è accaduto e si è preferito reiterare per la sesta volta il decreto-legge in esame.

Per quanto riguarda gli aspetti di costituzionalità di quest'ultimo, i nostri argomenti sono già stati ampiamente lumeggiati in Commissione dai miei colleghi, e il nostro parere è negativo. Ma anche per quanto riguarda la questione dell'urgenza il *cursus*

che ho brevemente riepilogato evidenzia la totale pretestuosità di richiamarsi all'urgenza in questo caso. Il ministro per altro (e qui, se vogliamo, c'è anche una ragione politica) dichiarò a suo tempo di non sentirsi padre di questo come di altri decreti-legge, facendo quindi venir meno in senso politico i requisiti della necessità e dell'urgenza ma ha poi riconosciuto i vari decreti-legge come figlioli più o meno adottivi ed ha continuato ad affrontare la materia in esame reiterando i precedenti provvedimenti.

A nostro avviso, pertanto, viene meno la costituzionalità del provvedimento perché questo decreto-legge offende l'ambiente e la salute, così come riteniamo non possa essere invocata l'urgenza. Per questi motivi i deputati del gruppo progressisti-federativo voteranno contro il riconoscimento della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per il decreto-legge n. 530.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Lenti. Ne ha facoltà.

MARIA LENTI. Signor Presidente, colleghe e colleghi, i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti ritengono non sussistano i presupposti richiesti dalla Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 530 del 1994. In primo luogo, si tratta di un decreto più volte reiterato; l'urgenza quindi, riguarda più la materia che non il fatto di disciplinarla attraverso un decreto-legge; in secondo luogo, lo smaltimento dei rifiuti richiederebbe l'adozione di una legge quadro elaborata dal Parlamento che dovrebbe dare una delega al Governo. Non si può continuare a procedere come si fa ormai da tempo: troppo spesso capita ormai, infatti, che il Governo si arroghi l'esercizio di un diritto che ha, ma del quale abusa.

In Commissione vi sono state per lo meno sei sedute dedicate alle audizioni nel corso delle quali sono intervenuti rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di quelle ambientaliste e delle ditte impegnate nello smaltimento dei rifiuti, nonché dei rappresentanti di categoria o degli operatori sociali. Si dovrebbe quindi tener conto di quanto è stato detto nel corso di quelle audizioni, cosa che non avviene nel decreto-legge n. 530.

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

Dal momento poi che si tratta di un provvedimento reiterato, il lavoro svolto dalla Commissione in questo lasso di tempo viene vanificato.

Vi sono delle discordanze tra la relazione e il testo del decreto, perché, mentre nella prima si afferma di voler semplificare l'espletamento delle pratiche burocratiche, nel secondo, agli articoli 2 e 16, ad esempio, si aggravano le compromissioni tra i ministeri interessati, come quelli dell'ambiente, della sanità e dell'industria. Non si capisce, allora, come si possano risolvere i problemi esistenti.

Inoltre, non si effettuano distinzioni fra le competenze e le responsabilità, per quanto riguarda le funzioni delle regioni, delle province e dei comuni.

Siamo contrari anche perché al comma 4 dell'articolo 1 si prevede che le disposizioni del presente decreto si applicano in attesa della attuazione delle direttive CEE, con particolare riferimento alla definizione ed alta classificazione dei rifiuti fatte dalle direttive stesse. Ci sembra quindi che il decreto-legge n. 530, più che rappresentare un elemento di chiarezza ed agevolare gli operatori del settore, crei ulteriore confusione ed aggravii (proprio per il fatto di non rispettare le direttive CEE) la situazione del nostro patrimonio ambientale che non ha bisogno di un ulteriore degrado.

Per tali ragioni i deputati del gruppo di rifondazione comunista-progressisti voteranno contro la sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per il decreto-legge n. 530 del 1994.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Del Prete. Ne ha facoltà.

ANTONIO DEL PRETE. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, dalle parole pronunciate dal relatore e dal ministro dell'ambiente sul problema affrontato dal decreto-legge n. 530 risulta che con lo stesso sono state introdotte modifiche che tengono conto dell'esigenza di assicurare maggiore semplificazione alle procedure amministrative di recupero dei residui e smaltimento dei rifiuti.

Ritengo sia necessario disciplinare la materia in questione per la situazione di stallo

creatasi e per le difficoltà conseguenti all'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale. Tale situazione di imbarazzo e di stallo aveva ed ha riflessi ancora particolarmente negativi, sia sotto il profilo ambientale sia, soprattutto, dal punto di vista economico-produttivo. Non condivido la monomaniacale volontà di critica dell'opposizione; se la collega Lenti, che ha detto di far grazia ai colleghi della lettura degli articoli del decreto-legge, avesse invece letto con maggiore attenzione l'articolo 6, si sarebbe resa conto che la *ratio* del provvedimento consiste nel consentire agli operatori economici di agire in un regime di certezza, caratterizzato da procedure amministrative semplificate e chiare e da una disciplina di carattere sostanziale. Non vi può essere, in quest'aula, chi non veda la necessità di regolamentare un comparto così delicato e chi non riconosca quanto tutti i cittadini attendano il varo del provvedimento, al fine di dare sicurezza e segni tangibili di ripresa.

I deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI esprimeranno quindi un voto favorevole, in quanto convinti che sussistano i requisiti di necessità e di urgenza previsti dall'articolo 77 della Costituzione in relazione al decreto-legge n. 530, requisiti già riconosciuti dalla I Commissione affari costituzionali (*Applausi dei deputati del gruppo di alleanza nazionale-MSI*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 530 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1194.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	458
Votanti	457
Astenuti	1

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

Maggioranza 229
 Hanno votato *si* 254
 Hanno votato *no* 203

(La Camera approva).

LEONILDE IOTTI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONILDE IOTTI. Signor Presidente, desidero far presente che non è stato registrato il mio voto nella deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 1185.

GIOVANNI FERRANTE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI FERRANTE. Anch'io, signor Presidente, vorrei precisare che non è stato registrato il mio voto nella deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 1185.

ROBERTO MENIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO MENIA. Signor Presidente desidero far presente che non è stato registrato il mio voto favorevole nella deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 1185.

MAURO POLLI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO POLLI. Signor Presidente, desidero far presente che non è stato registrato il mio voto nella deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 1194; forse qualcuno sta giocando con un'altra tessera...!

MARIO PEPE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO PEPE. Desidero far presente che non è stato registrato il mio voto contrario nella deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 1194.

ADRIANA VIGNERI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRIANA VIGNERI. Signor Presidente, desidero far presente che nella deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 1185 ho espresso erroneamente voto favorevole, mentre intendevo votare contro.

ALBERTA DE SIMONE. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTA DE SIMONE. Vorrei precisare che, per un disguido tecnico, nella votazione finale sulla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento sul disegno di legge n. 1194, è risultato sul tabellone elettronico il mio voto favorevole mentre era contrario.

PAOLA de BIASE GAIOTTI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAOLA de BIASE GAIOTTI. Signor Presidente, desidero far presente che per errore ho votato a favore anziché contro nella deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 1194.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle precisazioni dei colleghi.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 1078.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Mattina. Ne ha facoltà.

VINCENZO MATTINA. Presidente, colleghi, prima di affrontare il merito del decreto-legge che stiamo esaminando, intendo esprimere il mio biasimo per il fatto che, mentre noi discutiamo, sono già state compiute scelte che rendono la discussione stessa, almeno per un articolo del decreto-legge, pressoché inutile.

La società per azioni per l'imprenditoria giovanile è stata già costituita e quindi, anche nel corso dell'esame in Commissione sull'articolo 1, non abbiamo avuto altra possibilità se non quella di intervenire sulle competenze di tale società, mentre per molti di noi la materia del contendere atteneva all'opportunità o meno di passare dal comitato per l'imprenditoria giovanile alla costituzione di una società per azioni con il compito di gestire gli interventi nel settore.

Nel primo decreto-legge si prevedeva correttamente che la società per azioni sarebbe stata costituita entro 60 giorni dall'approvazione della legge; nel decreto che oggi stiamo discutendo, invece, è stata fissata la data del 31 agosto per cui, visto che si è rispettato questo termine, tale società è stata costituita.

Non possiamo far finta di niente di fronte a questo episodio. È vero che la maggioranza ha numeri per far passare le sue proposte ma è anche vero che esistono un'autonomia dei parlamentari ed una dialettica parlamentare e che quindi l'esito del dibattito alle Camere è aperto e non può essere pregiudicato da scelte compiute prima ancora che l'iter parlamentare si sia compiuto.

Non vorrei che fra poco qualcuno ci comunicasse che è inutile riunire quest'Assemblea, dal momento che la maggioranza è una compatta falange e quindi non c'è alcun motivo di discutere problemi risolti *a priori*. Poiché non credo che sia questo il punto di vista della stragrande maggioranza dei parlamentari, qualunque sia il loro orientamento, desidero rimarcare la scorrettezza del Governo.

Per quanto riguarda il merito, la prima osservazione che intendo fare concerne lo scarto che esiste tra le ambizioni annunciate nel titolo del provvedimento («Disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali»), che farebbe presupporre un orga-

nico intervento sulle questioni economiche più urgenti, e la qualità delle singole misure contenute negli articoli del decreto-legge. Si tratta di articoli che trattano ognuno un settore di importanza centrale per lo sviluppo del paese.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno già approfondito l'esame dei limiti dei singoli interventi previsti dalle diverse norme. Richiamo soprattutto le osservazioni svolte in materia di ricerca: in un momento in cui tutti i paesi industrializzati investono in questo campo e determinano strategie mirate per agevolare la ricerca, intensificarla, migliorarla e qualificarla, noi adottiamo un provvedimento che non fa altro che trasferire competenze, accentrandole, al ministero, in contraddizione, fra l'altro, con quella che dovrebbe essere la filosofia di fondo del presente Governo.

Quello attuale, infatti, dovrebbe essere il Governo del decentramento in tutti i campi: uno dei suoi obiettivi è il federalismo; quest'ultimo però non si pratica soltanto nel campo della forma di governo bensì in ogni settore, come suggerisce la cultura stessa del decentramento. In questo come in altri casi, invece, vediamo riemergere tutta intera la cultura dell'accentramento. Niente di nuovo sotto il sole, dunque: si legifera a casaccio ed il Parlamento è di fatto costretto ad inseguire un modello di produzione legislativa ben noto.

L'articolo 1 del decreto-legge disciplina, l'ambito di operatività della legge n. 44 sul 1986. Quest'ultima viene abrogata: si prevedono finanziamenti per il 1994, 1995 e 1996, ma non si dice nulla per gli anni successivi. È vero che ormai si vive alla giornata, ma in questo settore porsi il problema del «dopo» non è di scarso rilievo. La legge n. 44 era la testimonianza della volontà di offrire ai giovani la possibilità di organizzare il proprio avvenire in forma autonoma: non poneva quindi limitazioni temporali alla sua vigenza e rappresentava una strategia di lungo periodo.

Nella situazione attuale, invece l'operatività della legge finisce con il 1996. A me sembra di cogliere in una scelta del genere la volontà di non proseguire sulla stessa strada negli anni successivi: vedremo quale

Governo sarà in carica nel 1996, ma in ogni caso il segnale è in questa direzione. Così, in cambio di una legge ci ritroveremo soltanto con una società per azioni, peraltro dall'incerto futuro. Non ho ancora ben capito, infatti, come la società potrà continuare a vivere nel momento in cui dovessero venire a mancare finanziamenti pubblici.

Ora, se dovesse arrivare quel milione di posti di lavoro che tutti attendiamo, soprattutto nelle zone meridionali del paese, *nulla quaestio*: uno strumento di promozione dello sviluppo può essere benissimo accantonato. Ma se per caso questa ottimistica previsione non dovesse concretizzarsi, francamente trovo un po' avventato dichiarare la morte di una strategia di intervento in materia di sviluppo occupazionale ed imprenditoriale come quella avviata con la legge n. 44.

La società per azioni ci viene inoltre proposta con una fortissima dilatazione di competenze rispetto al raggio di azione del precedente comitato. In Commissione, con alcuni emendamenti abbiamo ridimensionato l'ambito delle competenze ed abbiamo evitato che alla società potessero essere imputate funzioni suscettibili di riprodurre nel tempo esperienze già vissute, quasi tutte fallimentari. Resta, tuttavia, il dato di fatto che alla società per azioni vengono assegnate competenze molto ampie, che vanno assai al di là dei limitati compiti del comitato per l'imprenditoria giovanile.

Quest'ultimo si limitava a ricevere le pratiche, ad esaminarle, ad approvarle o respingerle; nel caso di approvazione, poi, il comitato gestiva il rapporto con i *tutor* che dovevano seguire l'attuazione dei vari progetti. Con la norma in esame, invece, diamo vita ad una società di servizi, di diritto privato (perché tale rimane, anche se il capitale è tutto pubblico). Si apre così un altro problema: trattandosi di una società di diritto privato, essa è sottoposta a tutti i vincoli fissati dall'Unione europea. Mi riferisco in particolare alla direttiva sui servizi, applicabile in Italia ed in tutti gli altri paesi dell'Unione, che ha liberalizzato settori prima di esclusiva pertinenza e gestione dello Stato. Pensiamo ai cosiddetti settori esclusi:

acqua, luce, gas, trasporti. Fra poco credo che vi sarà una liberalizzazione addirittura nel comparto militare...!

A questo punto, come si può immaginare che nel settore della consulenza aziendale possa sussistere una sorta di rapporto esclusivo tra lo Stato e la società richiamata? So benissimo che questa è l'intenzione del Governo, ma dobbiamo considerare che possiamo trovarci di fronte ad un qualsiasi privato concorrente legittimato a chiedere ad un pretore italiano di sollecitare alla Corte di Lussemburgo una pronuncia pregiudiziale in materia. L'attività della società per azioni potrebbe così bloccarsi come minimo per sei mesi. Se, poi, dovesse intervenire una pronuncia negativa, che cosa faremmo?

Francamente ho l'impressione che tutti questi aspetti, che pure abbiamo sollevato nel dibattito svoltosi per ben due volte in Commissione, siano stati ignorati dal Governo. Emerge una forte disinvoltura nel ricordare la produzione legislativa nazionale ai vincoli imposti dalla nostra appartenenza all'Unione europea. Noi abbiamo fondato la casa comune e facendovi parte dobbiamo rispettarne gli obblighi.

Mi sarei aspettato che nel passaggio dalla cosiddetta prima Repubblica alla seconda vi fosse anche questo cambiamento, che si diventasse, cioè, finalmente *partners* affidabili dell'Unione europea. Invece quotidianamente ci riveliamo *partners* inaffidabili. Non voglio aprire un discorso al riguardo, ma non vi è nulla di più ridicolo ad esempio del dibattito che si sta svolgendo in questo momento in tema di nomina dei commissari dell'Unione europea. Le tesi del ministro degli esteri fanno torto alla sua assodata preparazione in materia internazionale: «Prima indicatemi i portafogli e poi vi dirò gli uomini». È qualcosa che non sta né in cielo né in terra e che fa ridere tutta l'Europa.

Al di là di ciò e per tornare all'argomento di cui ci occupiamo, mi pare grave che non teniamo conto dei pericoli che possono derivare dal mancato rispetto degli impegni assunti. La stessa disinvoltura la troviamo nell'articolo 5 del decreto-legge per la sospensione relativa ad una legge che, da una

parte, rispondeva alle esigenze di moralizzazione nella gestione del settore degli appalti pubblici e, dall'altra, onorava l'applicazione in Italia di tutte le direttive in materia di appalti pubblici. Forse tale legge richiedeva aggiustamenti; se servono si facciano, ma la sospensione è un'altra cosa: da una parte suona offesa alle attese, alla domanda dei cittadini di moralizzare e rendere trasparente il comparto degli appalti pubblici e dall'altra costituisce oggettivamente un'ulteriore dimostrazione di disattenzione e di elusione degli obblighi imposti dall'appartenenza al contesto europeo.

Qual è, dunque, il grande rischio di fronte al quale ci troviamo, e concludo, Presidente? Il rischio è che il provvedimento in esame ambiziosamente intitolato «disposizioni urgenti per la ripresa delle attività imprenditoriali», alla fine, per il modo in cui è formulato e le contraddizioni che contiene, determini il blocco delle attività imprenditoriali. Ciò può avvenire nel settore degli appalti pubblici più di quanto non sia accaduto fino ad oggi e non certo per colpa della legge Merloni, ma a causa di tutte le vicende anomale scoperte dai giudici negli ultimi anni, e può riguardare anche le iniziative nel campo dell'imprenditorialità giovanile per le ragioni che ho esposto in precedenza.

Poiché il decreto decadrà, mi chiedo se il Governo con un po' di umiltà — e credo che l'umiltà giovi quando lavoriamo tutti nell'interesse del paese — non possa tener conto delle osservazioni fatte in sede di Commissione da parte non solo dei deputati dell'opposizione ma anche di tantissimi colleghi della maggioranza. Il Governo, al punto in cui stanno le cose, potrebbe presentare un nuovo testo che tenga conto di quanto si è detto, evitando ulteriori perdite di tempo. In tal modo si potrebbe, licenziare un provvedimento applicabile, equilibrato e corretto.

Il decreto ha già prodotto i suoi effetti e quindi non lo si può scompagnare più di tanto. Ma è anche vero che il dibattito svoltosi nelle sedi proprie, quelle delle Commissioni parlamentari, ha consentito di porre in evidenza taluni limiti e contraddizioni nonché i pericoli, che ho ricordato nel mio intervento. — Mi chiedo, quindi, se non sia

possibile che a questo punto il Governo tenga conto di tale realtà e ripresenti un decreto riveduto e corretto, sulla base appunto dei contributi forniti — lo ripeto — non solo dall'opposizione ma anche dalle forze di maggioranza (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Galdelli. Ne ha facoltà.

PRIMO GALDELLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, è stato già detto che il decreto-legge in discussione è destinato a decadere, per cui non è neanche indispensabile che si arrivi all'approvazione del provvedimento di conversione da parte della nostra Assemblea. Le Commissioni hanno comunque svolto il loro lavoro, apportando talune modifiche al testo e sarebbe quindi opportuno che il Governo, una volta lasciato decadere il decreto, ripresentasse un nuovo testo contenente tali modifiche. Ritengo che questo sarebbe l'atteggiamento più giusto ed equilibrato anche nel rispetto dei lavori della Camera dei deputati.

Si è fatta molta propaganda del decreto-legge in discussione: ricordo che faceva parte dello *spot* televisivo del Governo, quando si diceva «fatto». Invece ci accorgiamo che neanche questo decreto-legge è «fatto»; è una delle tante cose non fatte e, se lo fosse stata, lo sarebbe stata male.

Credo che con il provvedimento in esame si determini una situazione di concorrenza sleale tra le imprese. Si interviene, infatti, riconoscendo ad imprese estese su tutto il territorio nazionale determinate agevolazioni, che non vengono concesse ad altre; ciò, a nostro parere, crea per l'appunto una situazione di concorrenza sleale. Né mi risulta, fra l'altro, che il decreto a tutt'oggi abbia prodotto effetti positivi per l'attività economica e l'occupazione.

È prevista la sospensione della cosiddetta legge Merloni sugli appalti pubblici: è un aspetto inquietante della scelta del Governo non certo per l'intento di modificare una normativa che pure presenta dei problemi ma perché, nella sostanza, si ritorna alla situazione precedente, cioè agli appalti a trattativa privata e agli appalti in concessio-

ne. E sappiamo bene cosa ciò abbia significato per il paese. Preciso che vengo dalle Marche dove il caso Longarini sarà ricordato ancora per molto tempo.

Si elimina anche la costituzione del comitato nazionale per la verifica delle opere pubbliche che, tra l'altro, non rappresenta impedimento alla determinazione degli appalti. Nel complesso, mi sembra che il provvedimento sia molto raffazzonato, che abbia ad oggetto materie molto diverse tra loro e che, anche dal punto di vista dello stile legislativo, non introduca alcuna novità rispetto alle precedenti abitudini.

Non so se le argomentazioni che ho addotto possano essere utili; in ogni caso sono quelle sostenute dal nostro gruppo e spero che se ne terrà conto almeno in occasione della ripresentazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole D'Aimmo, iscritto a parlare: si intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

LUIGI MARINO. Né la discussione svoltasi in Commissione ed in Assemblea, né il dibattito tenutosi in occasione dell'audizione del presidente del comitato di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame, ora presidente del consiglio di amministrazione, hanno fugato tutti i dubbi che nutrivamo, soprattutto in ordine alla costituzione della società per azioni di cui al medesimo all'articolo 1. Debbo anzi osservare che, malgrado l'ampio confronto svoltosi, per quanto mi riguarda, le perplessità sono aumentate.

Il decreto di cui ci occupiamo — è il primo dell'attuale Governo — contiene, lo dico per inciso, numerose violazioni della legge n. 400 del 1988. Non voglio ripetere quello che è stato osservato, in sede di deliberazione sui requisiti di necessità e di urgenza del provvedimento, in merito all'assoluta eterogeneità delle materie che ne formano l'oggetto. Si perpetra però anche una violazione relativamente alla procedura seguita per la delegificazione di cui all'articolo 1, in quanto non è stato rispettato il contenuto dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400, il quale

prevede espressamente un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, eccetera. Né avevamo già una legge che fissasse le norme generali ai fini della delegificazione. Rimaniamo dunque nella peggiore tradizione e con ulteriori aggravati.

A questo punto, per evitare sterili dibattiti e considerato che la legge n. 400 viene sistematicamente violata, forse è opportuno che qualcuno prenda l'iniziativa di modificarla.

Venendo alle norme sull'imprenditorialità giovanile, debbo osservare che rivestono un'estrema importanza anche perché generosissime nella concessione di agevolazioni. Si tratta di benefici molto consistenti e lo stesso presidente del comitato ci ha detto chiaramente come questa normativa, alla luce dell'esperienza da lui maturata, si presti anche a tentativi di speculazione. Vorrei allora porre — anche perché la Camera ne sia informata — una questione di carattere pregiudiziale, che emerge dagli atti dell'audizione svoltasi in Commissione bilancio. Il tasso di approvazione dei progetti è solo del 26 per cento (881 progetti su circa 4 mila). Al di là dei tentativi di speculazione di cui ha parlato lo stesso presidente del comitato, ora presidente del consiglio di amministrazione, Borgomeo, mi chiedo se il mancato accoglimento dei progetti non sia dovuto oltre ad errori nei piani di impresa e ad incoerenze progettuali — sono parole del presidente Borgomeo — anche ad erronee analisi di mercato e a difficili rapporti con le banche. Mi chiedo se una riflessione su tale questione pregiudiziale non debba essere svolta anche quando affrontiamo un tema del genere. È impossibile, infatti, dibattere un argomento così importante senza conoscere le opzioni di fondo della politica di sviluppo del paese senza sapere quali saranno le scelte di politica industriale, di politica agricola, quali i criteri e gli indirizzi del CIPE per il finanziamento dei progetti. Tanto più che il tasso di sopravvivenza delle imprese finanziate dall'ex comitato è, sì, dell'80 per cento ma, come ci ha detto lo stesso presidente Borgomeo, quello di vitalità è ben diverso.

Certo è che il Governo, con questo suo primo decreto, ha istituito una società per azioni — senza fini di lucro come ha detto il relatore, il che mi sembra anche una contraddizione in termini — poiché ha ritenuto che fosse uno strumento più agile. A me invece pare che in Italia si sia, per così dire, scoperto il filone delle società per azioni, che compaiono in diversi provvedimenti, anche in alcuni di quelli ereditati dal passato. Quali sono le reali motivazioni di questa preferenza? Si è già soffermato sull'argomento il collega Indelli e l'onorevole Mattina, che mi ha preceduto, ha posto un problema di compatibilità con la normativa comunitaria, che non riprendo perché è già stato ampiamente trattato dai colleghi. Perché, ripeto, si è pensato allo strumento della società per azioni?

Se ricordo bene, il presidente del comitato, nel corso dell'audizione in Commissione, ci ha detto che l'esperienza italiana con gli strumenti attuali, è stata molto seguita all'estero; in sostanza, cioè, ha elogiato l'azione del comitato. Poi ha cercato di giustificare l'introduzione del nuovo strumento affermando che vi erano pericoli di burocratizzazione del meccanismo per via di procedure legittime ma qualche volta defatiganti e si è soffermato sul rischio di una demotivazione — uso le sue parole — del personale della segreteria tecnica, distaccato dal dipartimento per l'intervento straordinario e dalle partecipazioni statali.

Sempre secondo il presidente Borgomeo, il personale attualmente operante, circa 140 persone (anche a questo proposito sarebbe gradito un chiarimento, perché secondo quanto risulta dalla relazione del ministro del bilancio contenuta nel rapporto sull'attività del Governo Ciampi, presentato l'aprile scorso, sembrerebbe trattarsi soltanto di 81 unità), è comunque ridotto in relazione alla quantità di lavoro da svolgere ed al tempo necessario per ogni istruttoria, che è di una settimana circa. Anche il presidente del comitato, ora presidente del consiglio di amministrazione, quindi, ritiene che il passaggio alla società per azioni sia giustificato dalla maggiore agilità operativa di tale strumento e dalla necessità di decentramento. In tal senso il decreto-legge impegna la

nuova Spa a decentrarsi sul territorio costituendo altre società.

Io, però, dal momento che — come è stato detto da più parti — il comitato ha ben operato, ancora non riesco a comprendere perché non avrebbe potuto esso stesso, una volta potenziato, o al limite un'agenzia dotata di maggiore autonomia, assicurare quell'articolazione territoriale delle strutture destinate alla gestione degli interventi.

Quali sono, allora, le vere ragioni della società per azioni? Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione si dice solo, molto sinteticamente ed evasivamente, che la struttura delegata all'attuazione dell'intervento appare ormai «precaria e inadeguata»; si afferma poi che con la società per azioni «l'attuazione degli interventi (...) risulterà certamente più rapida ed efficace». Allo stato delle cose, mi sembra questa un'affermazione di principio; non ne sono ancora convinto e aspetto in proposito chiarimenti che mi persuadano.

Più avanti, nella relazione, si è più chiari: «L'articolo 1 del presente decreto è coerente peraltro all'impegno più complessivo volto alla privatizzazione di alcune funzioni pubbliche e ad uno sforzo di delegificazione». Si rinvia poi al regolamento di attuazione per l'individuazione di modalità e procedure di applicazione. Nel frattempo, però, precisamente il 26 luglio 1994, quindi prima ancora della conversione del decreto, si è provveduto alla costituzione ed approvazione dello statuto della società per azioni ed alla conferma delle cariche sociali già attribuite dall'unico azionista Ministero del tesoro. Questa già costituita società per azioni, al cui capitale in una fase successiva potranno partecipare enti territoriali, imprese ed altri soggetti economici, ha durata fino al 2020. Ha ragione, in proposito, il collega Mattina, perché il finanziamento è previsto solo per il triennio 1994-1996, ma esiste il problema anche per gli anni successivi; la società potrebbe infatti essere anticipatamente sciolta, ma potrebbe anche essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci. Come dicevo, è stata costituita la società e si è approvato lo statuto che tra l'altro, a seguito

degli emendamenti approvati in Commissione, di cui si è già parlato, si dovrà nuovamente modificare. È stata infatti eliminata l'anomalia della partecipazione al capitale sociale delle piccole imprese nella misura del 10 per cento che avrebbe determinato inevitabilmente un'autoelargizione di benefici da parte della società per azioni, e sono stati introdotti ulteriori elementi innovativi, che rendono però necessaria, appunto, la modifica dello statuto.

Con la società per azioni si determina un'assunzione di compiti molto più ampia, come ha rilevato anche il collega Mattina. Ho l'impressione che con la società si abbia anche assoluta mano libera in materia di assunzioni del cosiddetto personale qualificato, nella determinazione del rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, nonché del compenso dei membri del consiglio di amministrazione (che sarà fissato dall'assemblea ordinaria degli azionisti, mentre quello dei sindaci lo sarà dal Ministero del tesoro, che li nominerà tra i propri funzionari). Con delibera dell'organo sociale — recita lo statuto — potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero. Ecco quindi assicurato un decentramento su scala mondiale, ma che ha come conseguenza un apparato assunto liberamente e profumatamente pagato perché deve svolgere anche una funzione istruttoria altamente qualificata.

La società per azioni, come recitano d'altra parte il decreto-legge e lo statuto, può inoltre essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea; ma, al di là di tutto ciò, noto una fretta maledetta nell'immaginare questo nuovo strumento in modo da creare il fatto compiuto; stabilendo addirittura, con lo stesso decreto-legge, la data entro la quale costituire la società, ossia il 31 agosto 1994, a prescindere dalla conversione o meno del decreto-legge. Si tratta di una fretta a parer mio molto sospetta. Tanto è vero che in Commissione, un po' fuori verbale, si è parlato di «reato già consumato» (si è così espresso lo stesso Presidente Liotta, sia pure ironicamente), di «frittata già fatta» (così ha detto il collega Rosso), di «operazione non solare» (così ha

dichiarato il collega Malvestito). Non sono solo io, dunque, ma anche colleghi dell'attuale maggioranza, ad esprimere perplessità.

Ecco il motivo per cui invito ad una riflessione più approfondita sullo strumento che si vuole creare. Si tratta, a mio avviso, di un vero e proprio colpo di mano, che ha spinto alcuni membri della Commissione bilancio appartenenti a forze della maggioranza, trovatisi in una situazione imbarazzante, ad esprimere critiche e valutazioni rassegnate.

Non ritengo che «cosa fatta, capo ha»: a prescindere dalla circostanza che la Commissione ha introdotto alcuni emendamenti migliorativi del testo che comporteranno inevitabilmente una modifica dello statuto, la costituzione frettolosa della Spa non può essere considerata un atto del tutto compiuto, un delitto già consumato, un esito ineluttabile della vicenda, che presenta molti lati oscuri. Con l'accoglimento di ulteriori emendamenti, peraltro già presentati, è possibile fare luce, restituendo al comitato istituito presso il Ministero del bilancio le funzioni sottratte.

Non è vero che, essendo stata già costituita la società per azioni, non vi sia la possibilità di incidere su tale scelta. In termini di speditezza e di agilità dello strumento, e a fronte di tutti i rischi connessi alla creazione della Spa, l'unico vantaggio prefigurato dal presidente del comitato è quello del risparmio di venti-ventidue giorni nella fase di erogazione dei fondi, dal momento che alla società vengono assegnate anche le funzioni della Cassa depositi e prestiti. Questo è l'unico esempio di maggiore speditezza delle procedure che viene offerto; peraltro, lo stesso risultato si sarebbe potuto ottenere ritoccando certi passaggi.

Non ho dati precisi, ma a quanto mi risulta il comitato ha ben operato, quindi sarebbe stato opportuno potenziarlo. Quale maggiore controllo sarà possibile svolgere sull'operato della Spa che, in ogni caso si muove in un ambito giuridico privatistico? Perché acriticamente dovremmo accettare tutti i rischi che essa comporta? Se leggiamo con attenzione la bozza di regolamento sulle modalità di attuazione, che è stata distribui-

ta, e che comunque dovrebbe essere riveduta in seguito alle modifiche approvate in Commissione e ai pareri espressi dalle altre Commissioni, tra i benefici a favore dell'imprenditoria giovanile, oltre ai contributi in conto capitale e in conto gestione, sono previste l'assistenza tecnica nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative e l'attività di formazione e di qualificazione professionale funzionali alla realizzazione del progetto.

Ove si consideri che finora sono stati approvati più di 800 progetti, è facile immaginare quale megastruttura ci si accinga a costruire con personale a chiamata diretta, pagato a peso d'oro, con compiti non solo relativi all'istruttoria delle domande, ma anche all'assistenza tecnica e all'attività di formazione.

Tra l'altro, il comma 5 dell'articolo 1 prevede che il personale in servizio presso il comitato, se e fino a quanto non venga assunto dalla società, resta iscritto nel ruolo dell'amministrazione al quale è stato assegnato, secondo l'ultima modifica apportata.

Ciò significa — è chiaro — che non necessariamente tale personale sarà assorbito. E comunque, anche in funzione delle esigenze del cosiddetto decentramento, non è in ogni caso sufficiente rispetto all'organico presumibile che la Spa si darà.

Allora, vanno posti alcuni quesiti legittimi concernenti lo *status* di questo personale (è chiaro che sarà privatistico); le retribuzioni; le modalità di assunzione, e così via. In sostanza, come è già stato detto, con la Spa si realizza una privatizzazione di funzioni pubbliche, soprattutto nella prospettiva dell'ingresso di altri. Tant'è che è espressamente prevista, infatti, la partecipazione di privati per attivare sinergie indispensabili, come dice il relatore Bono. Resta comunque il fatto che si sceglie la via di una gestione privata di fondi pubblici per lo sviluppo delle imprese, si sceglie la via di un'istruttoria di progetti privati da parte di soggetti privati per dare, in sostanza, fondi pubblici. È la Spa che delibera l'ammissione ai benefici, che stabilisce le spese annesse, che fissa le agevolazioni finanziarie concesse e così via. Avremo nel bilancio dello Stato solamente

un trasferimento di fondi alla Spa, che in sostanza avrà dal suo cliente principale, il Ministero del tesoro, l'incarico di fare promozione e assistenza alla progettazione. E qui resta in piedi, tutto intero, anche il quesito posto dal collega Mattina circa la compatibilità con la normativa comunitaria trattandosi di società di servizi.

A mio avviso, la Spa rientra nella furia privatizzatrice, nella furia cioè di privatizzare tutto ad oltranza. Secondo me, la Spa è uno strumento ingiustificato: non sono ancora in grado di accedere all'idea che si tratti di uno strumento più agile, anche alla luce della discussione svolta. Per me, resta uno strumento ingiustificato. Ecco perché la nostra parte politica dirà «no» alla creazione di questo strumento (certo, è stato costituito, ma così come è stato costituito lo possiamo benissimo togliere di mezzo). E ciò, innanzitutto, per il modo con cui viene posto in essere: prima ancora della conversione del decreto-legge, si corre a costituire la società. Si vuole porre il Parlamento di fronte ad un fatto compiuto! Ma la nostra contrarietà riguarda anche il merito. Si tratta — ripeto — di una privatizzazione di pubbliche funzioni. Non può essere condivisibile la devoluzione alla Spa di funzioni del comitato e della Cassa depositi e prestiti, perché la Spa sfuggirà ad ogni controllo parlamentare.

Esito sempre quando debbo usare i paroloni, ma ho l'impressione che, sia pure in buona fede da parte di qualcuno, si voglia creare un grosso carrozzone, un grosso carrozzone che non sarà poi facile eliminare. Nello statuto si parla del 2020, quando le risorse finanziarie sono previste soltanto fino al prossimo biennio. Si tratta — ripeto — di un grosso carrozzone privo di trasparenza, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione dei fondi, l'utilizzazione da parte dei beneficiari e i risultati generali delle iniziative agevolate.

Non mi sfuggono tutte le proposte migliorative che sono state accolte in Commissione. Credo, però, che noi tutti siamo ancora in tempo per fare una riflessione seria sullo strumento che è stato prescelto in sostituzione del vecchio. Non facciamo in modo che la via dell'inferno sia lastricata di buone intenzioni! Riflettiamo seriamente tutti, sia-

mo ancora in tempo, perché una volta creato questo carrozzone, sarà molto più duro eliminarlo (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista progressisti e progressisti-federativo — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vozza. Ne ha facoltà.

SALVATORE VOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'iter di conversione in legge del decreto-legge n. 478 sta risultando particolarmente difficile; e comunque non è detto, visto i tempi, che il Senato riesca a concluderlo entro il 30 settembre.

Il decreto-legge n. 478, come è stato ricordato, reitera con modifiche il decreto-legge n. 331. La vicenda dimostra con quanta improvvisazione il Governo affronti problemi delicatissimi e come continuino le vecchie abitudini — è stato ricordato anche tale aspetto — sia della decretazione d'urgenza sia (e questa è ancora più grave) della predisposizione di decreti-*omnibus* che affrontano le materie più disparate tra loro (ed è appunto il caso del decreto-legge n. 478).

Vorrei sottolineare anche un aspetto politico. Se il decreto-legge al nostro esame, che è uno dei primi atti del Governo Berlusconi e che è stato sbandierato come esempio dell'efficienza e del decisionismo dell'esecutivo, ha non solo perso alcune parti lungo la strada — penso alle norme sul collocamento —, ma è anche rimasto fermo per quattro mesi, la responsabilità è del Governo e della maggioranza che, anche in questo caso, devo sottolinearlo, non hanno mancato di dare prova di grande compattezza e di grande convergenza di vedute su terreni così delicati. Non c'è che dire, è un bell'esempio di cui non è il caso di andare troppo orgogliosi!

Mi soffermerò, in particolare, sull'articolo 1 non senza sottolineare preliminarmente altri tre aspetti.

Innanzitutto — mi riferisco — all'articolo 2, l'intento di accelerare l'erogazione dei pagamenti alle imprese operanti nel Mezzogiorno è giusto e condivisibile. Ciò che rischia di renderlo poco credibile ed attuale è la grande confusione che regna nel Ministero dell'industria. Oggi molte aziende sono in

grande difficoltà e non sanno a chi rivolgersi; la gestione delle pratiche giacenti da tempo richiede una svolta nel modo di funzionare del dicastero stesso. Per molte aziende del Mezzogiorno si tratta di una questione vitale, che può mettere in discussione l'esistenza stessa dell'impresa. E il Mezzogiorno non può pagare anche questo ulteriore prezzo!

Il secondo aspetto concerne l'articolo 4, relativo alle società miste per i servizi pubblici. Al di là del merito delle scelte contenute nell'articolo, vorrei chiedere se, anche in tal caso, non sarebbe stato più utile discuterne al momento dell'esame del decreto-legge n. 515, inerente a provvedimenti urgenti in materia di finanza locale. Almeno sarebbe stato più coerente, considerata la materia trattata dal provvedimento citato. Questa è un'ulteriore conferma dell'improvvisazione presente nel Governo.

Si è detto che il decreto tratta cinque questioni diverse, tutte importanti; ma alla base, a mio avviso, vi è il tentativo di sottrarle ad una discussione organica per evitare che il Parlamento sia messo nelle condizioni di dare un vero contributo.

Stiamo procedendo a singhiozzo e forse, tra qualche ora, si interromperà di nuovo l'iter del provvedimento; tra qualche settimana ricominceremo daccapo la discussione, con grandissimo spreco di tempo e di risorse.

Il terzo aspetto è relativo allo stravolgimento della legge Merloni, introdotto con l'articolo 5. Siamo in presenza di una scelta grave e di un forte arretramento, che non solo interviene sulle procedure — si è detto che quelle previste dalla legge n. 109 erano troppo farraginose — ma, e ciò è più preoccupante, anche sulle modifiche di norme che erano state introdotte per spezzare un sistema perverso del quale si era alimentata Tangentopoli e che era costato migliaia di miliardi allo Stato. Consentitemi di ricordarlo: gli ultimi arresti effettuati a Napoli, che hanno portato in carcere l'ex ministro dell'interno Gava, dimostrano fino a che punto si era spinto, intorno al tema delle risorse pubbliche, l'intreccio tra politica, affari e criminalità.

Ritornando all'articolo 1, la norma in

questione dispone nei fatti il superamento della legge n. 44 e la creazione di una società per azioni che subentra nelle funzioni e nei rapporti giuridici del comitato per l'imprenditoria giovanile e della Cassa depositi e prestiti. È superfluo anche in questo caso domandarsi, onorevoli colleghi, se sia giusto ricorrere al sistema della decretazione d'urgenza per modificare, o meglio per annullare una legge.

Tale questione deve essere affrontata prima di entrare nel merito dell'articolo 1 del provvedimento. Si può affermare che l'intervento proposto ha i requisiti della necessità e dell'urgenza? Noi crediamo, francamente, di no. Ma ciò che appare più inaccettabile e, per certi aspetti, grave per il ruolo del Parlamento (è stato ricordato anche dai colleghi Marino e Mattina) è che stiamo discutendo se convertire o meno il decreto-legge (e quindi se approvare o meno le scelte in esso contenute), mentre la società per azioni è stata già costituita. E ciò che è più grave è che il Governo non ha voluto tener conto delle modifiche proposte dal Parlamento in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 331, con cui si era richiesta la modificazione del termine per la costituzione della società. Il testo modificato dal Parlamento prevedeva che essa avvenisse entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, mentre il decreto-legge n. 478 oggi al nostro esame stabilisce che avvenga entro il 31 agosto, cioè dopo trenta giorni. Perché tanta fretta?

Si è creata, in tal modo, una situazione di incertezza legislativa, che rischia di paralizzare l'attività del comitato e di ritardare la realizzazione di interventi quanto mai urgenti nell'attuale fase. Non sembra davvero questo il modo — vorrei sottolinearlo — né quello scelto lo strumento adatto per mantenere la promessa di creare un milione (o due, ho perso l'orientamento, dopo tante dichiarazioni) di nuovi posti di lavoro. La legge n. 44 del 1986 non è stata certamente uno strumento perfetto, ma ha rappresentato comunque, come è stato detto, un segnale importante per lo sviluppo dell'imprenditorialità giovanile. La riforma della legge De Vito era auspicata da tempo, ma avrebbe dovuto basarsi non su scelte improvvisate,

bensi su una verifica seria dell'esperienza, guardando alle luci e alle ombre, per adeguare la legge stessa alle nuove esigenze di estensione dell'intervento a livello di aree territoriali.

L'estensione degli interventi di stimolo all'imprenditoria giovanile, di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dai regolamenti dell'Unione europea, avrebbe giustificato il rafforzamento del comitato ed una migliore dotazione finanziaria. Un intervento di revisione della legge De Vito richiedeva, infatti, norme chiare in ordine all'accesso al credito, all'ambito di intervento, al rapporto tra struttura centrale e territorio e alle forme di sostegno, da distinguere sulla base delle esigenze dei mercati locali e delle indicazioni degli operatori economici. Niente di tutto questo. Il comitato, definito nella relazione che accompagna il disegno di legge precario ed inadeguato, viene cancellato con la creazione di una società per azioni, che non potrà limitarsi, nonostante le buone intenzioni del relatore, a perseguire fini di interesse generale, ma dovrà produrre utili da distribuire agli azionisti. Al capitale di tale società, nella fase iniziale interamente posseduto dal tesoro (anche qui c'è un altro giallo, in quanto il ruolo del Ministero dell'industria scompare completamente), potranno partecipare enti, anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici.

Emerge in maniera preoccupante un'impostazione centralistica dell'articolo 1, in quanto si pensa che la costituzione di analoghe società regionali debba essere promossa dall'alto. Alla società per azioni sono attribuiti molteplici compiti, tra cui quello di produrre servizi a favore di organismi, enti pubblici e privati, imprese ed altri soggetti economici, allo scopo di creare nuove imprese e di dare sostegno alla piccola e media impresa esistente. La società per azioni, inoltre, potrà partecipare al capitale della piccola e media impresa in misura non superiore al 10 per cento del capitale stesso. A questo allargamento dei compiti (che — occorre dirlo — snatura la funzione della legge De Vito) non corrispondono, nell'articolo 1, criteri definiti, che vengono rinviati a successivi decreti ministeriali.

La stessa discussione odierna rischia, per-

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

tanto, di non poter affrontare l'insieme delle questioni sulle quali esprimere un giudizio definitivo. Abbiamo l'impressione che si sia predisposto un qualcosa di poco chiaro che rischia di non avere nulla a che vedere con i giovani!

Ancora: la nuova «società per azioni su-bentra altresì nelle funzioni già esercitate» — e nei rapporti giuridici preesistenti — «dal comitato per l'imprenditoria giovanile e dalla Cassa depositi e prestiti». Ciò significa che la nuova SpA erediterà tutte le domande per l'erogazione di incentivi giacenti alla data di entrata in vigore della legge, nonché nei diritti della Cassa depositi e prestiti nei confronti delle imprese che hanno usufruito dei mutui a tassi agevolati, erogati a norma della legge n. 44. Sottolineo che si tratta complessivamente di crediti per 539 miliardi, assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e dal privilegio speciale sugli immobili e sugli impianti delle imprese debentrici. Se questo è vero, la dotazione della SpA è quindi ben superiore a quella indicata dal decreto-legge: si tratterebbe di 500 miliardi di lire per il triennio. Non solo, ma vi è un onere occulto per la finanza pubblica, dal momento che la Cassa depositi e prestiti non incassa il rimborso dei crediti erogati.

Sottolineo, inoltre, che è stato designato presidente del consiglio di amministrazione della SpA il presidente del soppresso comitato per l'imprenditoria giovanile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LORENZO ACQUARONE.

SALVATORE VOZZA. È quanto meno singolare — intendo sottolineare tale aspetto — che una legge dello Stato autorizzi un privato cittadino, sia pure investito da pubbliche funzioni, a costituire una società per azioni il cui unico azionista è il tesoro. Va inoltre evidenziato — ciò avviene in una situazione nella quale gli elementi di incertezza risultano molto forti — che il decreto-legge n. 478 opera una aperta violazione della direttiva sugli appalti e servizi dell'Unione europea. È pertanto evidente che lo Stato italiano aggira l'obbligo di ricorrere ad una gara per

l'attribuzione dell'appalto di forniture e servizi che potrebbero essere offerti a condizioni competitive anche da altre imprese. La nuova società, a differenza del comitato per l'imprenditoria che svolgeva un ruolo tecnico di valutazione dei progetti, amministra risorse proprie, partecipando al capitale di società che, secondo la legge n. 44 del 1986, avrebbero dovuto progressivamente emanciparsi dall'opera di sostegno finanziario e di tutoraggio del comitato.

Perché non dirlo? Dopo che abbiamo fatto tanto per abolire l'intervento straordinario e le strutture ad esso collegate, ciò che ci viene proposto oggi è simile in parte al modello GEPI e, in particolare, al ruolo che già svolgeva la FIME (società finanziaria dell'ex Agensud), che ha operato — com'è noto — con esiti disastrosi nel Mezzogiorno.

La nuova società per azioni, già costituita secondo il decreto-legge, potrà essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea. Si viola — come ho detto — in questo modo la normativa europea.

Sono queste le considerazioni che stanno alla base della nostra contrarietà a quanto disposto nell'articolo 1 e sono quelle motivazioni che ho ricordato che stanno alla base del giudizio negativo che abbiamo espresso sull'insieme del provvedimento. Invece di accelerare — com'è il caso dell'articolo 1 —, rischiamo non solo di entrare in contrasto con le direttive comunitarie, ma anche di rimettere in piedi un nuovo carrozzone e — ciò che è ancora più grave — di deludere le attese di tanti giovani del Mezzogiorno (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bargone. Ne ha facoltà.

ANTONIO BARGONE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi mi soffermerò soprattutto sull'articolo 5 del decreto-legge n. 478, quello che ha sospeso l'efficacia della legge n. 109, la cosiddetta legge Merloni.

Prima di me altri colleghi hanno esaminato tali questioni, anticipando alcuni argomenti molto forti che militano contro la conversione in legge del decreto-legge al

nostro esame. Voglio però ripercorrere alcune di queste argomentazioni e sottolineare alcuni aspetti.

Noi siamo di fronte ad un decreto-legge reiterato. Come ha detto poc'anzi il collega Vozza, nonostante si trattasse del decreto-manifesto dell'attuale Governo, il primo provvedimento con il quale si voleva dimostrare efficienza, capacità di decisione, incisività anche nel settore dell'economia e dell'impresa, il Governo stesso non è riuscito a convertirlo in legge, per cui oggi siamo in presenza di una reiterazione che non porterà, neppure in questo caso — credo sia ormai certo per tutti —, alla conversione in legge del decreto.

Oggi abbiamo quindi la possibilità di compiere una valutazione con qualche elemento in più rispetto a quando il decreto-legge è stato adottato nella prima occasione. Si è detto che il provvedimento avrebbe dovuto sbloccare i cantieri perché la legge n. 109 del 1994, con le sue procedure, li aveva fermati.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bargone.

Onorevoli colleghi, vi prego di uscire dall'aula se dovete telefonare: non si riesce ad ascoltare chi interviene e non è pensabile che le parole dell'oratore siano sopraffatte da quella di chi parla al telefono in aula!

Continui, onorevole Bargone.

ANTONIO BARGONE. La ringrazio, Presidente.

Dicevo che oggi abbiamo qualche elemento in più per compiere le nostre valutazioni. Come hanno sottolineato altri colleghi, mi pare che per rilanciare l'economia non sia sufficiente bloccare una legge di riforma, sostenendo che disegnerebbe procedure farraginose ed inapplicabili; c'è bisogno di qualcos'altro. Credo quindi che il Governo si nasconda dietro questo provvedimento. È invece necessaria una politica organica che punti allo spostamento di risorse dai settori che lucrano rendite finanziarie a quelli produttivi, e ciò soprattutto nel Mezzogiorno. Se quindi c'è bisogno di un rilancio dell'economia, non si può sicu-

ramente agire nel senso indicato dal decreto-legge.

Per quanto riguarda lo sblocco dei cantieri, i dati dimostrano che la realtà è diversa da quella che si tenta di descrivere. Il sottosegretario ha presentato i dati del CRESME, i quali — come ho avuto modo di dire in Commissione — dimostrano più che mai che il blocco dei cantieri non è dovuto alla legge n. 109, anche se quest'ultima presenta aspetti negativi sui quali tornerò in seguito.

I dati di cui parlavo evidenziano una leggera ripresa del settore al nord ed un crollo al sud rispetto agli anni passati. Inoltre, si è verificato un abbassamento di più della metà dell'importo medio dell'appalto, il che dimostra che in questo calcolo rientrano anche i lavori che in precedenza erano affidati a trattativa privata e per i quali ora si segue la procedura dell'appalto. Leggendo le cifre in questo modo, ci rendiamo conto che dietro di esse c'è ben poco.

Del resto, chiunque abbia un qualche contatto con il mondo imprenditoriale ed economico sa che il settore è fermo, per le ragioni che anche l'ANCE fino all'anno scorso ha evidenziato più volte: assistiamo al crollo verticale degli investimenti e quindi alla mancanza di risorse, senza considerare il blocco psicologico dovuto a Tangentopoli.

Quindi l'esigenza di nuove regole è antica ed era stata espressa in maniera molto forte ed incisiva nel corso dell'indagine parlamentare svoltasi in sede di Commissione presso la Camera dei deputati nella scorsa legislatura. In quell'occasione furono ascoltati tutti — dico tutti — i rappresentanti delle stazioni appaltanti, i quali sottolinearono due esigenze. Innanzitutto la necessità di regole certe per far uscire la legislazione del settore dalla farraginosità, dalla confusione, dalla precarietà e dalla instabilità in cui era stata cacciata da una serie di leggi successive, che aveva creato un intrigo di norme difficilmente applicabili e che aveva consentito un'ampia discrezionalità, a maglie larghe, permettendo le degenerazioni emerse in maniera virulenta con l'inchiesta di Tangentopoli. In secondo luogo, era stata espressa un'esigenza di tipo strutturale, non riferita soltanto alla disciplina del settore: fare in modo che il nostro paese si allineasse

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

agli altri stati europei sulle questioni più delicate, come la qualificazione delle imprese, le procedure, la definizione di un mercato libero nel quale la concorrenza fra le imprese non fosse affidata all'interferenza di questo o di quel partito o della criminalità organizzata, ma alla capacità imprenditoriale, all'innovazione tecnologica, alla saggia conduzione di un'azienda anche con particolare attenzione ai diritti dei lavoratori. Si tratta, in sostanza, di esigenze antiche, che sono state interpretate — sicuramente con qualche limite (tornerò in seguito — ripeto — su questo aspetto) dalla legge di riforma: la prima ed unica risposta realizzata nella passata legislatura, una risposta organica e strutturale ad un'esigenza vera manifestata da tutto il mondo del lavoro, imprenditoriale ed economico.

Il meccanismo era stato posto alla base di un rilancio del comparto delle costruzioni, avendo a monte, per altro, una politica economica di tipo diverso, con la possibilità di utilizzazione di risorse che in questo momento invece non sono a disposizione.

Insieme con altri colleghi, ho chiesto più volte un confronto con il Governo su questi problemi. Ma credo che un componente della Commissione bilancio o della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici potrebbero legittimamente dire: «Radice: chi è costui?». Non abbiamo avuto la possibilità di un confronto con il ministro; non ci siamo trovati di fronte ad una proposta alternativa alla riforma della legge n. 109; non sappiamo ancora quali siano gli orientamenti del Governo in proposito. Da qui la preoccupazione che il 31 dicembre passi invano e che l'operatività di questo decreto-legge sia prorogata, con la situazione che si è venuta oggi a creare.

Ho sentito dire in Commissione che siamo in presenza di un blocco del settore, che esistono problemi urgenti di occupazione: ma mi sembrano forme di ansia che si traducono in propaganda, in demagogia. Il decreto è del 31 maggio e tutto questo ormai appartiene al passato; e la legge n. 109 non è applicabile ... Del resto questa disciplina è stata applicata — se così si può dire — solo per due mesi e mezzo; e sapete bene che per l'articolazione delle procedure previste, per

il percorso da porre in essere (programmazione, progettazione, esecuzione, consegna dei lavori), si tratta di adempimenti così lunghi da poter dire che la legge n. 109 non è mai entrata in vigore.

Non difendo in maniera acritica la legge n. 109: non si può. Difendo però i principi di quella legge, i suoi cardini ispiratori: la distinzione netta fra progettazione ed esecuzione; la restituzione alla pubblica amministrazione del diritto-dovere alla programmazione legata al vincolo finanziario ed alla progettazione; la diversa qualificazione delle imprese; l'incentivazione a raggruppare e consorzare le aziende, per superare la grave anomalia presente nel nostro paese della loro proliferazione. Si riconosceva in sostanza la necessità sia di ridurre il numero delle imprese sia di qualificarle e renderle più competitive.

Venivano, inoltre, riconosciuti come necessari controlli più puntuali (l'autorità, l'osservatorio), la drastica limitazione di concessioni, di trattative private, di varianti in corso d'opera, di revisione dei prezzi. Uso l'imperfetto o comunque il passato perché non mi illudo che i principi contenuti nella legge Merloni saranno salvaguardati dal Governo con i prossimi provvedimenti.

Si configura, quindi, una diversa qualità del rapporto tra pubblica amministrazione e mercato e tra impresa e pubblica amministrazione. Non si tratta di mettere una camicia di forza al mercato ma, al contrario, di rendere libera l'impresa sana, che non ha voluto o non è stata costretta a rivolgersi al padrino politico o ad un canale privilegiato per restare sul mercato, avere la possibilità di crescere, espandersi ed essere più competitiva. Questo è il punto.

Il confronto su queste tematiche non vi è stato. Ci si è domandati come la pubblica amministrazione possa applicare la legge se non ha una struttura adeguata. Era una sfida all'adeguamento della pubblica amministrazione, al suo potenziamento qualitativo, per un rapporto diverso, per essere soggetto appaltante. È stato sostenuto negli anni passati — e in proposito si è scritto moltissimo — che la stazione appaltante era il soggetto appaltante apparente, mentre il vero appaltante era l'intermediario, che ha

lucrato l'intermediazione, ha deciso alle spalle dei cittadini, spesso contro la volontà dell'amministrazione. Si è scelto di costruire un'opera pubblica solo sulla base di un interesse privato che doveva svilupparsi in una certa zona.

È una delle questioni che abbiamo sollevato; abbiamo rilevato che la pubblica amministrazione, gli enti locali devono poter tornare ad essere titolari del potere di scegliere l'opera pubblica, programmarla, progettare e farla eseguire in condizioni di libertà e di piena concorrenza. Si tratta, dunque, di chiudere con il passato, di superare l'anomalia del mercato protetto, di restituire dignità ed autorevolezza alla pubblica amministrazione e premiare imprese che privilegino l'innovazione tecnologica ed una gestione aziendale sana e attenta ai diritti dei lavoratori. La risposta del Governo al riguardo è vecchia, confusa e demagogica.

Per soddisfare l'esigenza dello sblocco dei cantieri, abbiamo prospettato di far partire tutte le opere appaltate, progettate prima del varo della legge Merloni, e di predisporre una norma transitoria. Abbiamo proposto di fare in modo che la riforma entrasse in vigore gradualmente, soprattutto per quanto riguarda programmazione, progettazione, responsabile del procedimento e garanzia fideiussoria, le norme di più difficile applicazione. Non è stata una difesa acritica; se questo è il problema, abbiamo detto, si intervenga sulla legge nel modo ricordato. Si potrà, poi, pensare alle modifiche da apportare alla legge, ma senza incidere sulla sua struttura.

Si è trattato di una proposta alternativa, che si accompagnava ad una revisione dell'articolo 6 del provvedimento collegato alla legge finanziaria e al pagamento dei crediti d'impresa. In proposito intendo evidenziare che il Governo, per giustificare il decreto-legge è stato costretto a confondere (dico «è stato costretto a confondere» perché mi rifiuto di credere che abbia confuso l'articolo 6 del provvedimento collegato alla legge finanziaria con la legge n. 109, cosa peraltro successa in Commissione addirittura in sede di conversione del decreto-legge) l'articolo 6 del provvedimento collegato alla legge finan-

ziaria, che sicuramente anche noi in qualche modo avversiamo, che presenta caratteri di incostituzionalità e che in effetti ha generato tutta una serie di problemi, di impedimenti che nulla avevano per altro a che fare con la legge n. 109. Anche a tale proposito ci eravamo dichiarati disponibili a rivedere la norma, soprattutto quella concernente la rinegoziazione dei contratti. Abbiamo inoltre detto che occorre fare in modo che gli 11 mila miliardi (questi sono i dati che ci sono stati forniti, ma potrebbero anche essere di più o di meno) di crediti di impresa, per lavori già realizzati e fatturati, venissero pagati. Se il Governo avesse voluto dare una prova di buona volontà in tale direzione, avrebbe dovuto fare questo. E poichè la situazione non si è modificata rispetto a quando feci le stesse dichiarazioni due mesi fa, rilevo che tutto ciò sta mettendo moltissime imprese del sud in condizione di fallire, in uno stato prefallimentare. Il che si aggiunge al danno già subito dalla vecchia normativa.

Vengo ora al nocciolo della questione. La norma che voi avete fatto rivivere consente — faccio un esempio — all'ENEL di affidare gli appalti di costruzione di una centrale all'Ansaldo; consente all'Ansaldo di affidare in subappalto i lavori ad imprese locali ad un prezzo inferiore del 40, del 50, del 60 per cento rispetto a quello al quale lo ha affidato l'ENEL (parlo di fatti!). Tale fenomeno, che con l'entrata in vigore della legge n. 109 si era arrestato, è ripreso alla grande; addirittura sono stati ritirati bandi già pubblicati.

Sul piano politico, economico e sociale ciò significa far ripartire quel processo degenerativo che ha prodotto, soprattutto nel sud, un'incapacità delle imprese a crescere, non avendo avuto la possibilità di essere autonome perchè cresciute all'ombra di appalti di questo tipo, il che ha impedito anche uno sviluppo dell'imprenditoria capace di stare sul mercato a prescindere dagli appalti pubblici. Nello stesso tempo si sono create le condizioni per favorire un'intermediazione ingiustificata nei confronti di grandi gruppi economico-finanziari, che tra l'altro si sono sottratti ad un processo di innovazione tecnologica. Questo era il

mercato prima della legge n. 109, questo è il mercato dopo il decreto-legge che sospende tali norme.

Tale discorso ha a che fare anche con l'articolo 2 della legge n. 109 e non a caso ho fatto riferimento all'ENEL. Per quale motivo è stato sospeso l'articolo 2? Non riusciamo a comprendere la ragione per cui il Governo, che voleva soltanto sbloccare i cantieri, abbia sospeso anche la normativa di cui all'articolo 2 concernente l'autorità, l'osservatorio, la qualificazione delle Imprese, la trattativa privata, le varianti in corso d'opera, le variazioni prezzi. Questo non significa sbloccare i cantieri, significa ritornare al passato, alla situazione che ha prodotto Tangentopoli, occorre dirlo chiaro! Questi sono i fatti. Indubbiamente, in tal modo si può sbloccare qualche lavoro, non lo nego; ma occorre valutare anche la direzione in cui stiamo andando. Stiamo andando nella direzione di qualificare il nostro mercato, di creare le condizioni per un mercato allineato con i paesi europei, per una qualificazione diversa delle imprese? Direi proprio di no, perchè oggi si attua un ritorno al passato. Tra l'altro il Governo aveva completato l'opera con un comma, poi modificato opportunamente in Commissione, che avrebbe rappresentato un vero e proprio colpo di spugna per le aziende inquisite.

Anche se vi era la necessità di sbloccare alcuni cantieri, non si sarebbero comunque dovute toccare le situazioni cui ho fatto riferimento.

Aggiungo che la legge n. 109 era una legge quadro di riforma attesa da moltissimo tempo, sulla quale si sono soffermati, nel corso degli ultimi mesi, il governatore della Banca d'Italia, il presidente dell'anti-trust e per ultimo il dottor Di Pietro del pool Mani pulite. Tutti hanno posto una questione sulla quale, a mio avviso, occorre riflettere: quando si parla di corruzione, il dibattito si sposta sul versante penale e giudiziario e si pensa subito a provvedimenti che in qualche modo incidono in quella direzione — modificando il codice o addirittura l'ordinamento — per cercare di arginare il fenomeno che ha prodotto Tangentopoli. Non si parla però, come invece sarebbe opportuno fare soprattutto

per un Governo che afferma con grande enfasi di voler segnare una rottura netta con il passato, di atti preventivi che impediscano la corruzione. Mi riferisco cioè ad un progetto di riforme complessive che riguardino le regole — e quindi, per esempio, le regole della democrazia economica, su cui aveva inciso la legge n. 109 — ed i controlli che, sostanzialmente, nel nostro paese non esistono, sono un filtro venuto meno. Ciò ha avuto la conseguenza di provocare l'unico controllo possibile — che avrebbe invece dovuto essere l'estrema *ratio* — ossia quello penale. È mancata, infatti, tutta la fascia di controlli che avrebbe dovuto rappresentare una sorta di cuscinetto ed impedire che si arrivasse ad una degenerazione di rilevanza penale. Se questa è la situazione, non si comprende perché si sospenda la riforma adottata, per di più senza altro proporre.

Vi è, a mio avviso, una differenza di cultura; dietro le questioni di merito, su cui ognuno di noi ha sviluppato le proprie argomentazioni, vi è, appunto, una questione culturale. L'attuale Governo, non solo con il decreto-legge in esame, ma anche con altri provvedimenti — come quelli sul condono edilizio e fiscale; da ultimo con il caso RAI — esprime una precisa cultura, che è poi quella dell'abbattimento di ogni regola; non certo quella di disegnare regole nuove che garantiscano i cittadini e che salvaguardino diritti costituzionalmente protetti, in campo sia economico sia istituzionale sia sociale. Si attua invece, come dicevo, un abbattimento delle regole, il tentativo di stipulare un nuovo patto sociale con il quale il livello legale del paese si abbassa fino alla soglia di guardia. Altrimenti, non si capisce perché si interviene sull'unica legge che operava in maniera strutturale per modificare le regole contro la corruzione — in modo da farci uscire dal tunnel nel quale ci eravamo cacciati con Tangentopoli — scegliendo di affrontare quest'ultima soltanto sul piano repressivo. È un errore. Tra l'altro, ci si muove su un terreno molto circoscritto entro il quale il dibattito è sicuramente asfittico e costringe necessariamente ad un confronto, che spesso è un conflitto, con la magistratura. Spetta invece ai poteri legislativo ed esecutivo il dovere di disegnare nuove regole

che consentano davvero al paese di rimettersi in moto su altre basi.

Se vogliamo far prevalere la cultura di regole certe per un mercato libero, dobbiamo condurre la nostra battaglia sul terreno più avanzato dell'innovazione. Mi rendo conto che la legge n. 109 contiene elementi fortemente innovativi; forse è questo che ha spaventato il Governo (non abbiamo avuto la possibilità di discutere la questione con il ministro Radice). È chiaro, però, che affidare la programmazione alla pubblica amministrazione è fortemente innovativo e che pensare ad una programmazione strettamente legata anche alla copertura finanziaria è rivoluzionario. Si tratta del rovesciamento di una cultura che in qualche modo ha costruito strutture, apparati dello Stato e mentalità anche all'interno della pubblica amministrazione.

Questa cultura deve essere scardinata, se non vogliamo che la situazione rimanga com'è e si vada anzi verso una nuova degenerazione. Ecco perché non riusciamo a capire quale sia l'indirizzo del Governo.

La scorsa settimana il sottosegretario ci ha detto che il Governo ha insediato una commissione ministeriale che starebbe lavorando ad una nuova bozza della legge. Dalle notizie di cui dispongo, che credo siano note a tutti, risulta chiaro che non è stata stesa finora alcuna bozza: vi è stata una sola riunione, alla quale ha preso parte un componente della vecchia commissione Giannini, nella quale si è delineato unicamente un metodo di lavoro.

In ogni caso, siamo ormai alla fine di settembre ed è evidente che la predisposizione di un disegno di legge volto a modificare una legge-quadro di questa portata non può che comportare tempi più lunghi del 31 dicembre, giorno in cui scade il decreto al nostro esame. Ci troviamo, quindi, di fronte ad una nuova proroga; ci troviamo di fronte ad un'incertezza delle norme, ad un'anarchia legislativa nel settore degli appalti. Non si può più parlare di un provvedimento cautelare per consentire al Governo di riflettere prima di mettere mano ad una riforma organica, poiché si sono già verificati episodi che dimostrano come il Governo non voglia muoversi in quella direzione.

L'osservatorio, per esempio, è già sparito: era invece uno strumento di lavoro importantissimo non soltanto per la circolazione delle informazioni, ma anche per la valutazione concreta, in tempo reale, dello stato delle opere; uno strumento fondamentale per avere una visione complessiva dell'azione della pubblica amministrazione in questo settore e per controllare come le opere pubbliche vengano scelte e realizzate.

Nel corso della discussione della legge n. 109 si era pensato anche ad un controllo di risultato — che poi per diverse ragioni non si è attuato — uno strumento che esiste in altri paesi e che sarebbe utilissimo per avere una idea precisa del rapporto costi-benefici.

Visto che il decreto-legge sta per essere abbandonato al suo destino, spero che la ricca discussione sviluppata questa mattina da tanti colleghi possa essere utile al Governo; mi auguro non faccia la fine dei pareri espressi dalle Commissioni di merito. Il parere della Commissione ambiente, per esempio, nonostante fosse stato espresso a maggioranza, non è stato affatto preso in considerazione dalla maggioranza della Commissione bilancio.

Siamo di fronte ad un atteggiamento della maggioranza di governo molto confuso, senza un filo coerente, che impedisce lo svolgimento di una discussione all'altezza dei problemi. Auspichiamo, invece, una discussione che non sia mossa dalle spinte corporative di questa o quella categoria, un dibattito che alzi il tiro e ci consenta di guardare in avanti, non solo per rilanciare l'economia ma anche per ridisegnare il quadro di regole per una nuova democrazia dell'economia (*Applausi dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Servodio. Ne ha facoltà.

GIUSEPPINA SERVODIO. Signor Presidente, colleghi, se l'obiettivo del Governo è quello di una tutela delle prospettive di lavoro attraverso la ripresa delle attività imprenditoriali, soprattutto lì dove vi è una risorsa lavoro scarsamente utilizzata, allora si pone in modo ineludibile la necessità di una strategia per le politiche attive del lavoro.

ro. Il decreto-legge n. 478 che stiamo esaminando risulta sotto questo aspetto fortemente inadeguato. Esso avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello del Governo: mi sembra però che il fiore si sia appassito. Certo, l'obiettivo di fondo del decreto è un altro: incidere sulle precondizioni. Ma qual è il risultato oggi? Quello di aver stravolto, forse nelle parti più significative, più serie ed innovative, la legge Merloni. Già l'onorevole Acquarone ha sottolineato questi aspetti a nome del gruppo del partito popolare italiano. Avremmo preferito in questa materia non dare un colpo di spugna, non buttare — come si suol dire — il bambino con l'acqua sporca.

Ma con il decreto-legge il Governo ha voluto trovare l'occasione, in modo estemporaneo, per stravolgere anche un altro provvedimento: la legge n. 44 del 1986. Abbiamo tutti affermato in quest'Aula che la legge n. 44 ha sortito un risultato apprezzabile. Andava certo rivista, ma non si può — mi rivolgo al Governo — superare una legge con un decreto.

Si registrano dunque in questo provvedimento, rispetto al problema dell'imprenditoria giovanile, una carenza ed una debolezza della strategia complessiva. Collegli, tutto si riduce al primo articolo, in cui si rinviano ad altri provvedimenti i passi successivi. Non mi sembra questa la strada migliore; è troppo disinvolta anche rispetto al raccordo con le norme comunitarie.

Il percorso lungo ed accidentato di questo decreto, più volte reiterato, dimostra quanto la maggioranza stenti a tradurre in provvedimenti le mere petizioni di buongoverno. Tutti abbiamo letto i giornali ed ascoltato le dichiarazioni alla televisione con le quali si è presentato il decreto-legge all'opinione pubblica come un passo importante nella direzione di un'efficace ripresa delle attività economiche imprenditoriali. Condivido invece il giudizio e la valutazione di attenti e liberi commentatori — quelli ancora liberi! — che affermano che in fondo la montagna ha partorito un topolino. Il provvedimento, molto enfaticizzato (e questo è stato forse un errore), si presenta oggi con tutti i suoi limiti, più forti rispetto agli aspetti positivi che comunque contiene.

Certo, la presenza, nel Governo di forze disomogenee, anche in virtù di un diverso radicamento territoriale e culturale, dà luogo a scelte incoerenti e contraddittorie.

Rispetto all'articolo 1 del decreto la valutazione riguarda l'esigenza di diversificare, mirandole, le politiche di sostegno per le aree depresse. In tal senso, il gruppo del partito popolare italiano ha presentato una serie di emendamenti. Il provvedimento ha avuto un lungo iter: non ci venga però a dire il Governo che abbiamo fatto ricorso a forme ostruzionistiche perché, come partito di opposizione, abbiamo fornito il massimo contributo nel corso del dibattito che si è svolto in quest'aula ma soprattutto nelle Commissioni. E forse anche grazie a noi il provvedimento che stiamo esaminando ha subito modifiche apprezzabili, pur rimanendo fortemente insoddisfacente. Le ragioni e le considerazioni che ha illustrato nel suo intervento l'onorevole Acquarone, condivise nel corso del dibattito da molti deputati, sono ragioni forti. Non è mia intenzione entrare nel merito delle diverse tematiche del decreto affrontate da altri colleghi prima di me. Desidero solo cogliere un dato politico, anzi, la cultura cui il decreto sottende; una cultura che non condividiamo, che non chiarisce le regole e riapre nel paese un capitolo doloroso, quello della degenerazione e dell'incertezza nel settore degli appalti.

Voglio ritornare al primo articolo. Occorre chiarire un punto, signor Presidente, colleghi: non si tratta di opporsi all'estensione di certi benefici ad altre realtà del paese. In via di principio l'allargamento è positivo e legittimo, soprattutto ove si pensi alle aree comprese nell'obiettivo 2 dei regolamenti comunitari; il problema è invece come impedire di omologare, di assimilare situazioni diverse. Mentre da una parte si stravolge la legge n. 44, anzi la si abolisce, in presenza di una situazione di passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario, dall'altra non si tiene conto che questa fase di transizione è tutta da gestire, perché, se così non fosse, si rischierebbe di mettere in gioco le iniziative già avviate nel sud e di non creare le dovute opportunità per quelle in corso di avviamento.

Vorrei fare qualche collegamento con altri

provvedimenti attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, in particolare con quello sull'Agensud. Ci rendiamo conto che, superato l'intervento straordinario, c'è il vuoto perché i tempi sono incerti, le procedure lente e tutto sembra lasciato all'improvvisazione, all'inerzia?

Nell'esaminare il primo articolo del decreto n. 478, che secondo me è fuori luogo perché la materia avrebbe dovuto essere rivista attraverso la riforma della legge n. 44, non si possono non sottolineare taluni aspetti.

Non chiediamo per il sud strumenti straordinari, ma qui si rischia di non avere neppure quelli ordinari. Il Governo stenta a far decollare la manovra di assestamento e di razionalizzazione della situazione di passaggio dallo straordinario all'ordinario; passaggio che non può essere minimizzato o, peggio, essere considerato marginale rispetto ad altre questioni. Mi sembra che la struttura del primo articolo di questo decreto rappresenti un segnale di questa tendenza e di questo tentativo.

Anche se non ci appartengono le lamenazioni perché siamo donne di buona volontà che vogliono costruire un nuovo cammino, non posso non rimarcare, come ho già fatto in Commissione attività produttive, come il decreto in esame, che pure nella sua illogicità e farraginosità ha una sua logica, dia un colpo di spugna alla precedente normativa sugli appalti ed allo spirito con cui è stata approvata la legge n. 44. È infatti un errore affrontare con le stesse modalità i problemi delle aree depresse del sud e quelle del nord: si realizza un'eguaglianza formale ma si attua una politica strabica. Non si tratta di escludere nessuno, si tratta di parametrare gli incentivi, offrendo adeguati interventi per le aree effettivamente più arretrate, in modo da garantire l'eguaglianza sostanziale.

Riteniamo che a situazioni sociali ed economiche diverse debbano corrispondere trattamenti mirati che mettano in salutare concorrenza le aree del paese. Occorre salutare concorrenza, non leggi e strumenti straordinari; è necessario (ma il decreto in esame non si muove in questa direzione) parametrare gli incentivi, che è cosa ben

diversa da quanto proposto. La strada da seguire consiste nel creare una griglia di opportunità che, invece, non vediamo nel primo articolo del decreto che rischia di frustrare lo spirito meridionale di imprenditorialità e di far retrocedere e compromettere gli sforzi e le iniziative finora compiuti.

Il Governo, come si legge nella relazione introduttiva al decreto-legge, ammette che la legge n. 44 ha sortito buoni risultati. Finalmente questa maggioranza si rende conto che qualcosa ha funzionato nella cosiddetta prima Repubblica! Si legge nella relazione che i positivi risultati conseguiti nell'attuazione della legge n. 44 hanno indotto il Governo ad estendere l'operatività della legge stessa ai territori di cui agli altri obiettivi.

Non si tratta di compiere una pura operazione di estensione, ma di immaginare e mettere in campo interventi mirati tenendo conto della specificità affinché tra le diverse aree del paese lo squilibrio non si accentui. L'omologazione può essere, anzi è, la soglia dell'indifferenza e della discriminazione. Gli incentivi di cui al decreto-legge andavano e vanno variegati e quindi avevano bisogno di essere inseriti non in questo provvedimento (che non c'entra nulla), ma in una riforma reale della legge n. 44 del 1986.

Avrei voluto non fare queste valutazioni critiche; avrei preferito condividere un provvedimento di tale portata perché, pur stando all'opposizione, il nostro intento è quello di risolvere i problemi. L'imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno si troverà però di fronte ad un *bluff*, tenuto anche conto, come dicevo prima, di una cattiva, incerta, insicura fase di transizione dall'intervento straordinario a quello ordinario. Mi chiedo con quali argomentazioni i colleghi del sud che fanno parte della maggioranza andranno a spiegare ai giovani meridionali questa scelta.

Mi auguro, comunque, che si tenga conto degli apporti dati in Commissione e in quest'aula e dei molti emendamenti presentati anche dal gruppo del partito popolare italiano. Anche nella maggioranza (lo abbiamo visto in Commissione e, forse, lo vedremo nel dibattito in Assemblea) serpeggia, più o meno chiaramente un clima di profondo

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

ripensamento. Credo che la nostra opposizione abbia contribuito in Commissione e in quest'aula ad indicare motivi ed elementi per una seria riflessione, perchè a noi tocca risolvere e affrontare, in maniera seria e innovativa, i problemi dei giovani e del paese (*Applausi dei deputati del gruppo del partito popolare italiano*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, preannuncio che la seduta sarà sospesa tra pochi minuti. Alla ripresa, fissata per le ore 16, proseguirà — salvo diverso orientamento che dovesse emergere dalla riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo convocata per le 14,30 —, la discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione n. 1078.

Annunzio della presentazione di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del tesoro hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM» (1271).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-bis del regolamento, il suddetto disegno di legge è deferito alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, con parere della I, della II, della VI, della X e della XI Commissione.

Il suddetto disegno di legge è altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-bis.

Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 27 settembre 1994.

Come già preannunciato, sospendo la seduta fino alle e 16.

**La seduta, sospesa alle 14,30,
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Asquini, Fumagalli Carulli e Urbani sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trenta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dovremmo ora proseguire nella discussione sulle linee generali del provvedimento concernente misure per la ripresa delle attività imprenditoriali.

Poiché per altro la Conferenza dei presidenti di gruppo, valutato lo stato dell'iter ed i numerosi emendamenti presentati al disegno di legge di conversione n. 1078, ha convenuto sull'inopportunità di procedere ulteriormente, nella seduta odierna, nell'esame di questo provvedimento, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 22 settembre 1994 alle 9:

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.

2. — *Discussione del progetto di legge costituzionale:*

Calderisi ed altri; Adornato ed altri; disegno di legge di iniziativa del Governo; Ugo-
lini ed altri; Bassanini ed altri; Masi ed altri;
Mazzone ed altri. — Modifica dell'articolo
122 della Costituzione (724-767-872-888-
911-1006-1008).

— *Relatore:* Calderisi.

La seduta termina alle 16,5.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA*

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO*

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia alle 18,30.*

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

**VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO**

-
- F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.

Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.

Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

*** ELENCO N. 1 (DA PAG. 2898 A PAG. 2914) ***								
Votazione		O G G E T T O	Risultato				Esito	
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.		
1	Nom.	art. 96-bis - ddl 1185	3	260	186	224	Appr.	
2	Nom.	art. 96-bis - ddl 1194	1	254	203	229	Appr.	
* * *								

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2																					
	1	2																				
ACIERNO ALBERTO	F	F																				
ACQUARONE LORENZO	T																					
ADORNATO FERDINANDO	C	C																				
AGNALETTI ANDREA	F	F																				
AGOSTINACCHIO PAOLO	F	F																				
AGOSTINI MAURO		C																				
AIMONE PRINA STEFANO	M	M																				
ALBERTINI GIUSEPPE	C	C																				
ALEMANNI GIOVANNI		F																				
ALIPRANDI VITTORIO	F	F																				
ALOI FORTUNATO	M	M																				
ALOISIO FRANCESCO	C	C																				
ALTEA ANGELO	C	C																				
AMICI SESA		C																				
AMORUSO FRANCESCO MARIA	F																					
ANDREATA BENIAMINO																						
ANEDDA GIANFRANCO	M	M																				
ANGELINI GIORDANO	C	C																				
ANGHINONI UBER	F	F																				
ANGIUS GAVINO																						
APREA VALENTINA	F	F																				
ARATA PAOLO	F	F																				
ARCHIUTTI GIACOMO	F	F																				
ARDICA ROSARIO	F	F																				
ARLACCHI GIUSEPPE																						
ARRIGHINI GIULIO		F																				
ASQUINI ROBERTO																						
AYALA GIUSEPPE	M	M																				
AZZANO CANTARUTTI LUCA	F	F																				
BACCINI MARIO																						
BAIAMONTE GIACOMO																						
BALDI GUIDO BALDO	F	F																				
BALLAMAN EDOUARD	F	F																				
BALOCCHI MAURIZIO																						
BAMPO PAOLO	F	F																				
BANDOLI FULVIA	C	C																				
BARBIERI GIUSEPPE	F	F																				
BARESI EUGENIO	F	F																				

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
BARGONE ANTONIO	C	C
BARRA FRANCESCO MICHELE	F	
BARTOLICH ADRIA	C	C
BARZANTI NEDO	C	C
BASILE DOMENICO ANTONIO	F	
BASILE EMANUELE	F	F
BASILE VINCENZO	F	F
BASSANINI FRANCO	C	C
BASSI LAGOSTENA AUGUSTA	F	F
BASSO LUCA	F	
BATTAFARANO GIOVANNI	C	C
BATTAGLIA DIANA	F	F
BECCHETTI PAOLO	F	
BEEBE TARANTELLI CAROLE	C	
BELLEI TRENTI ANGELA	C	C
BELLOMI SALVATORE	F	F
BENEDETTI VALENTINI DOMENICO	F	F
BENETTO RAVETTO ALIDA	F	F
BERGAMO ALESSANDRO	F	F
BERLINGUER LUIGI	C	C
BERLUSCONI SILVIO		
BERNARDELLI ROBERTO		
BERNINI GIORGIO		
BERTINOTTI FAUSTO		
BERTOTTI ELISABETTA	F	F
BERTUCCI MAURIZIO	F	F
BIANCHI GIOVANNI	C	C
BIANCHI VINCENZO	F	F
BIELLI VALTER	C	C
BINDI ROSY		
BIONDI ALFREDO	M	M
BIRICOTTI ANNA MARIA	C	
BISTAFFA LUCIANO	F	F
BIZZARRI VINCENZO	F	F
BLANCO ANGELO		
BOFFARDI GIULIANO	C	
BOGHETTA UGO		
BOGI GIORGIO	C	C

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
BOLOGNESI MARIDA	C	
BONAFINI FLAVIO	F	
BONATO MAURO		
BONFIETTI DARIA	C	C
BONGIORNO SEBASTIANO	C	C
BONINO EMMA		
BONITO FRANCESCO	C	C
BONO NICOLA	F	F
BONOMI GIUSEPPE	F	
BONSANTI ALESSANDRA	C	C
BORDON WILLER	C	
BORGHEZIO MARIO	M	M
BORTOLOSO MARIO	F	
BOSELLI ENRICO	C	
BOSISIO ALBERTO		
BOSSI UMBERTO		
BOVA DOMENICO	C	C
BRACCI LIA	F	
BRACCI MARINAI MARIA GLORIA	C	C
BRACCO FABRIZIO FELICE	C	C
BROGLIA GIAN PIERO		
BRUGGER SIEGFRIED	M	M
BRUNALE GIOVANNI	C	C
BRUNETTI MARIO	C	
BUONTEMPO TEODORO	F	F
BURANI PROCACCINI MARIA	F	
BUTTIGLIONE ROCCO		
CABRINI EMANUELA	F	F
CACCAVALE MICHELE	F	F
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	C	C
CALABRETTA MANZARA MARIA ANNA	C	C
CALDERISI GIUSEPPE	F	
CALDEROLI ROBERTO	F	F
CALLERI RICCARDO	F	F
CALVANESE FRANCESCO	C	C
CALVI GABRIELE	C	C
CALZOLAIO VALERIO	C	C
CAMOIRANO MAURA	C	C

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
CAMPATELLI VASSILI	C	C
CANAVESE CRISTOFORO		
CANESI RICCARDO	C	C
CAPITANEO FRANCESCO	F	F
CARAZZI MARIA	C	C
CARDIELLO FRANCO	F	F
CARLESIMO ONORIO	F	F
CARLI CARLO	C	C
CARRARA NUCCIO	F	F
CARTELLI FIORELLA	F	F
CARUSO ENZO	F	
CARUSO MARIO	F	F
CASCIO FRANCESCO	F	F
CASELLI FLAVIO	F	F
CASINI PIER FERDINANDO	F	
CASTELLANETA SERGIO	F	
CASTELLANI GIOVANNI	C	C
CASTELLAZZI ELISABETTA	F	
CASTELLI ROBERTO	F	F
CAVALIERE ENRICO	F	F
CAVALLINI LUISSELLA	F	F
CAVANNA SCIREA MARIELLA	F	
CAVERI LUCIANO		
CECCHI UMBERTO	F	F
CECCONI UGO	F	F
CEFARATTI CESARE	F	
CENNAME ALDO	C	C
CERESA ROBERTO	F	
CERULLO PIETRO	F	
CESETTI FABRIZIO		
CHERIO ANTONIO	F	F
CHIAROMONTE FRANCA	C	
CHIAVACCI FRANCESCA	C	C
CHIESA SERGIO	F	F
CICU SALVATORE	F	F
CIOCCHETTI LUCIANO		
CIPRIANI ROBERTO	F	F
CIRUZZI VINCENZO		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
COCCI ITALO	C	C
COLA SERGIO	F	F
COLLAVINI MANLIO	F	
COLOMBINI EDRO		
COLOSIMO ELIO	F	F
COLUCCI GAETANO	F	F
COMINO DOMENICO	M	M
COMMISSO RITA	C	C
CONTE GIANFRANCO	F	F
CONTI CARLO	F	F
CONTI GIULIO	F	
CORDONI ELENA EMMA	C	C
CORLEONE FRANCO	C	C
CORNACCHIONE MILELLA MAGDA	C	
COSSUTTA ARMANDO	C	
COSTA RAFFAELE	M	M
COVA ALBERTO	F	F
CRIMI ROCCO	F	F
CRUCIANELLI FAMIANO	C	
CUSCUNA' NICOLO' ANTONIO	F	
D'AIMMO FLORINDO	C	C
D'ALEMA MASSIMO		
D'ALIA SALVATORE	F	F
DALLA CHIESA MARIA SIMONA	C	C
DALLARA GIUSEPPE	F	F
DANIELI FRANCO	C	C
DE ANGELIS GIACOMO	C	C
DE BENETTI LINO	C	C
DE BIASE GAIOTTI PAOLA	C	F
DE GHISLANZONI CARDOLI G.	F	F
DE JULIO SERGIO	C	
DEL GAUDIO MICHELE		
DELLA ROSA MODESTO MARIO	F	F
DELLA VALLE RAFFAELE		
DELL'UTRI SALVATORE	F	F
DEL NOCE FABRIZIO	F	F
DEL PRETE ANTONIO	F	F
DEL TURCO OTTAVIANO	C	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
DE MURTAS GIOVANNI	C	C
DE ROSA GABRIELE	C	C
DE SIMONE ALBERTA	C	F
DEVECCHI PAOLO	F	F
DEVETAG FLAVIO	F	F
DEVICIENTI ANGELO RAFFAELE	F	F
DIANA LORENZO	C	
DI CAPUA FABIO	C	C
DI FONZO GIOVANNI	C	
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	C	C
DILIBERTO OLIVIERO	C	
DI LUCA ALBERTO	F	F
DI MUCCIO PIETRO	F	
DI ROSA ROBERTO	C	C
DI STASI GIOVANNI	C	C
DOMENICI LEONARDO	C	C
D'ONOFRIO FRANCESCO		
DORIGO MARTINO	C	
DOSI FABIO	F	F
DOTTI VITTORIO	T	
DOZZO GIANPAOLO	F	F
DUCA EUGENIO	C	C
ELIA LEOPOLDO	C	
EMILIANI VITTORIO	C	C
EPIFANI VINCENZO	F	F
EVANGELISTI FABIO	C	C
FALVO BENITO	F	F
FASSINO PIERO FRANCO		
FAVERIO SIMONETTA MARIA	F	F
FERRANTE GIOVANNI	C	
FERRARA MARIO	F	F
FILIPPI ROMANO	F	
FINI GIANFRANCO		
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA	C	C
FIORI PUBLIO	M	M
FLEGO ENZO	F	F
FLORESTA ILARIO		
FOGLIATO SEBASTIANO	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
FONNESU ANTONELLO	F	F
FONTAN ROLANDO	F	F
FORESTIERE PUCCIO		
FORMENTI FRANCESCO	F	
FORMIGONI ROBERTO	C	
FRAGALA' VINCENZO	F	F
FRAGASSI RICCARDO	F	F
FRANZINI TIBALDEO PAOLO	F	
FROSIO RONCALLI LUCIANA	F	F
FUMAGALLI VITO		
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA		
FUSCAGNI STEFANIA	C	C
GAGGIOLI STEFANO	F	
GALAN GIANCARLO	F	F
GALDELLI PRIMO	C	C
GALLETTI PAOLO	C	C
GALLI GIACOMO	F	
GALLIANI LUCIANO	C	C
GAMBALE GIUSEPPE	C	C
GARAVINI ANDREA SERGIO	C	
GARRA GIACOMO	F	F
GASPARRI MAURIZIO	F	
GATTO MARIO	C	
GERARDINI FRANCO	C	C
GERBAUDO GIOVENALE	C	
GHIGO ENZO	F	F
GHIROLDI FRANCESCO		
GIACCO LUIGI	C	C
GIACOVAZZO GIUSEPPE	C	C
GIANNOTTI VASCO	C	
GIARDIELLO MICHELE	C	C
GIBELLI ANDREA	F	F
GILBERTI LUDOVICO MARIA	F	F
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	F	
GISSI ANDREA		
GIUGNI GINO	C	
GIULIETTI GIUSEPPE		
GNUTTI VITO		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
GODINO GIULIANO	F	F
GORI SILVANO	A	C
GRAMAZIO DOMENICO	F	F
GRASSI ENNIO	C	C
GRASSO TANO	C	C
GRATICOLA CLAUDIO	F	F
GRECO GIUSEPPE	F	F
GRIGNAFFINI GIOVANNA	C	C
GRIMALDI TULLIO	C	C
GRITTA GRAINER ANGELA MARIA	C	C
GRUGNETTI ROBERTO	F	F
GUBERT RENZO		
GUBETTI FURIO	F	F
GUERRA MAURO	C	C
GUERZONI LUCIANO	C	C
GUIDI ANTONIO		
GUIDI GALILEO	C	C
HULLWECK ENRICO	F	F
INCORVAIA CARMELO	C	
INDELLI ENRICO	C	C
INNOCENTI RENZO	C	
INNOCENZI GIANCARLO	F	F
IOTTI LEONILDE	C	
JANNELLI EUGENIO		
JANNONE GIORGIO	F	F
JERVOLINO RUSSO ROSA	C	C
LA CERRA PASQUALE	C	
LA GRUA SAVERIO	F	F
LANDOLFI MARIO	F	F
LANTELLA LELIO		
LA RUSSA IGNAZIO		
LA SAPONARA FRANCESCO	C	C
LATRONICO FEDE	F	F
LAUBER DANIELA	F	F
LAVAGNINI ROBERTO	F	
LA VOLPE ALBERTO	C	C
LAZZARINI GIUSEPPE	F	F
LAZZATI MARCELLO	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
LEMBO ALBERTO PAOLO		
LENTI MARIA	C	C
LEONARDELLI LUCIO	F	F
LEONI GIUSEPPE		
LEONI ORSENIGO LUCA		
LIA ANTONIO	C	C
LI CALZI MARIANNA	M	M
LIOTTA SILVIO		F
LIUZZI FRANCESCO PAOLO	F	F
LODOLO D'ORIA VITTORIO	F	F
LO JUCCO DOMENICO		
LOMBARDO GIUSEPPE	C	C
LOPEDOTE GADALETA ROSARIA	C	C
LO PORTO GUIDO	M	M
LORENZETTI MARIA RITA	C	C
LOVISONI RAULLE		
LUCA' DOMENICO	C	C
LUCCHESI FRANCESCO PAOLO	F	F
LUMIA GIUSEPPE	C	C
MAFAI MIRIAM		
MAGNABOSCO ANTONIO	F	F
MAGRI ANTONIO	F	F
MAGRONE NICOLA	C	C
MAIOLO TIZIANA	F	F
MALAN LUCIO	F	F
MALVESTITO GIANCARLO MAURIZIO	F	F
MALVEZZI VALERIO	F	F
MAMMOLA PAOLO	F	F
MANCA ANGELO RAFFAELE	C	C
MANGANELLI FRANCESCO	C	C
MANZINI PAOLA	C	
MANZONI VALENTINO	F	F
MARANO ANTONIO	M	M
MARENCO FRANCESCO	F	
MARENGO LUCIO	F	
MARIANI PAOLA	C	C
MARIANO ACHILLE ENOC	F	F
MARIN MARILENA		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
MARINI FRANCO	C	
MARINO GIOVANNI		
MARINO LUIGI	C	C
MARINO BUCCELLATO FRANCA	F	F
MARONI ROBERTO	M	M
MARTINAT UGO	F	
MARTINELLI PAOLA	F	F
MARTINELLI PIERGIORGIO	F	F
MARTINO ANTONIO	M	M
MARTUSCIELLO ANTONIO	F	F
MASELLI DOMENICO	C	
MASI DIEGO	C	C
MASINI MARIO		
MASINI NADIA	C	
MASSIDA PIERGIORGIO	F	F
MASTELLA MARIO CLEMENTE		
MASTRANGELI RICCARDO	F	F
MASTRANGELO GIOVANNI	F	F
MASTROLUCA FRANCO	C	C
MATACENA AMEDEO	F	F
MATRANGA CRISTINA	F	F
MATTARELLA SERGIO	C	C
MATTEOLI ALTERO	F	F
MATTINA VINCENZO	C	C
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	C	C
MAZZETTO MARIELLA	M	M
MAZZOCCHI ANTONIO	F	F
MAZZONE ANTONIO	F	F
MAZZUCA CARLA	C	C
MEALLI GIOVANNI	F	F
MELANDRI GIOVANNA	C	
MELE FRANCESCO	F	
MELUZZI ALESSANDRO	F	
MENEGON MAURIZIO	F	F
MENIA ROBERTO	F	
MEOCCI ALFREDO	F	F
MEO ZILIO GIOVANNI	M	M
MERLOTTI ANDREA	F	

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
MESSA VITTORIO	F	
MICCICHE' GIANFRANCO	F	F
MICHELINI ALBERTO	M	M
MICHIELON MAURO	F	F
MIGNONE VALERIO	C	C
MILIO PIETRO	C	
MIROGLIO FRANCESCO		
MIRONE ANTONINO	C	C
MITOLO PIETRO	F	F
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	C	C
MOLGORA DANIELE	F	F
MOLINARO PAOLO	F	
MONTANARI DANILO	F	
MONTECCHI ELENA	C	C
MONTICONE ALBERTO	C	C
MORMONE ANTONIO	F	F
MORONI ROSANNA	C	C
MORSELLI STEFANO	F	F
MURATORI LUIGI		
MUSSI FABIO	C	C
MUSSOLINI ALESSANDRA	F	F
MUSUMECI TOTI	F	F
MUZIO ANGELO	C	C
NAN ENRICO		
NANIA DOMENICO		
NAPOLI ANGELA	F	F
NAPOLITANO GIORGIO	C	C
NAPPI GIANFRANCO	C	C
NARDINI MARIA CELESTE	C	
NARDONE CARMINE	C	C
NAVARRA OTTAVIO	C	
NEGRI LUIGI	F	F
NEGRI MAGDA	C	C
NERI SEBASTIANO	F	F
NESPOLI VINCENZO	F	
NICCOLINI GUALBERTO	F	F
NOCERA LUIGI	F	F
NOVELLI DIEGO	C	C

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
NOVI EMIDDIO	F	
NUVOLI GIAMPAOLO	F	F
OBERTI PAOLO	M	M
OCCHETTO ACHILLE		
ODORIZZI PAOLO	F	
OLIVERIO GERARDO MARIO	C	C
OLIVIERI GAETANO	F	
OLIVO ROSARIO	C	C
ONGARO GIOVANNI	F	F
ONNIS FRANCESCO	F	
OSTINELLI GABRIELE	F	F
OZZA EUGENIO	F	F
PACE DONATO ANTONIO	C	
PACE GIOVANNI	F	F
PAGANO SANTINO	F	F
PAGGINI ROBERTO	C	
PAISSAN MAURO	C	C
PALEARI PIERANGELO	F	F
PALUMBO GIUSEPPE	F	F
PAMPO FEDELE	F	F
PAOLONE BENITO	F	
PAOLONI CORRADO	C	C
PARENTI NICOLA	F	
PARENTI TIZIANA	M	M
PARISI FRANCESCO	C	C
PARLATO ANTONIO	M	M
PASETTO NICOLA	F	F
PASINATO ANTONIO	F	F
PATARINO CARMINE	F	
PECORARO SCANIO ALFONSO	C	C
PENNACCHI LAURA MARIA	C	
PEPE MARIO	C	C
PERABONI CORRADO ARTURO	F	C
PERALE RICCARDO	F	F
PERCIVALLE CLAUDIO	F	F
PERETTI ETTORE	F	F
PERICU GIUSEPPE	C	C
PERINEI FABIO	C	C

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪	
	1	2
PERTICARO SANTE		
PETRELLI GIUSEPPE	F	F
PETRINI PIERLUIGI	F	
PEZZELLA ANTONIO	F	
PEZZOLI MARIO		
PEZZONI MARCO	C	C
PIACENTINO CESARE	F	F
PILO GIOVANNI	F	F
PINTO MARIA GABRIELLA		
PINZA ROBERTO	C	C
PISANU BEPPE	F	F
PISTONE GABRIELLA	C	
PITZALIS MARIO	F	F
PIVA ANTONIO	F	F
PIZZICARA ROBERTA	F	F
PODESTA' STEFANO		
POLENTA PAOLO	C	C
POLI BORTONE ADRIANA		
POLLI MAURO	F	
PORCARI LUIGI	C	
PORCU CARMELO		
PORTA MAURIZIO	F	F
POZZA TASCA ELISA	C	C
PRESTIGIACOMO STEFANIA	F	F
PROCACCI ANNAMARIA	C	C
PROVERA FIORELLO	F	F
PULCINI SERAFINO	C	C
RAFFAELLI PAOLO	C	C
RALLO MICHELE	F	F
RANIERI UMBERTO	A	C
RASTRELLI ANTONIO	M	M
RASTRELLI GIANFRANCO	C	C
RAVETTA ENZO	F	
REALE ITALO		
REBECCHI ALDO	C	C
RICCIO EUGENIO	F	
RINALDI ALFONSINA	C	C
RIVELLI NICOLA		

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
RIVERA GIOVANNI	A	C
RIZZA ANTONIETTA	C	C
RIZZO ANTONIO	F	F
RIZZO MARCO		C
ROCCHETTA FRANCO	M	M
RODEGHIERO FLAVIO	F	F
ROMANELLO MARCO	F	F
ROMANI PAOLO	F	F
RONCHI ROBERTO	F	F
ROSCIA DANIELE	F	F
ROSITANI GUGLIELMO	F	F
ROSSETTO GIUSEPPE		F
ROSSI LUIGI	F	F
ROSSI ORESTE	F	F
ROSSO ROBERTO	F	F
ROTONDI GIANFRANCO		
ROTUNDO ANTONIO	C	C
RUBINO ALESSANDRO	F	F
RUFFINO ELVIO	C	C
SACERDOTI FABRIZIO	F	F
SAIA ANTONIO	C	C
SALES ISAIA		C
SALINO PIER CORRADO	F	
SALVO TOMASA	F	F
SANDRONE RICCARDO	F	F
SANZA ANGELO MARIA		
SARACENI LUIGI	C	C
SARTORI MARCO FABIO	F	F
SAVARESE ENZO	F	F
SBARBATI LUCIANA	C	C
SCALIA MASSIMO	C	C
SCALISI GIUSEPPE	F	F
SCANU GIAN PIERO	C	C
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F
SCERMINO FELICE	C	C
SCHETTINO FERDINANDO	C	
SCIACCA ROBERTO	C	C
SCOCA MARETTA		F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
SCOTTO DI LUZIO GIUSEPPE	C	C
SCOZZARI GIUSEPPE	C	
SEGNi MARIOTTO	M	M
SELVA GUSTAVO	F	F
SERAFINI ANNA MARIA	C	C
SERVODIO GIUSEPPINA	C	C
SETTIMI GINO	C	
SGARBI VITTORIO		
SICILIANI GIUSEPPE	F	
SIDOTI LUIGI		
SIGNORINI STEFANO	F	
SIGONA ATTILIO	F	F
SIMEONE ALBERTO	F	F
SIMONELLI VINCENZO	F	F
SITRA GIANCARLO	C	C
SODA ANTONIO	C	C
SOLAROLI BRUNO	C	C
SOLDANI MARIO	C	C
SORIERO GIUSEPPE	C	
SORO ANTONELLO		
SOSPiri NINO	F	F
SPAGNOLETTI ZEULI ONOFRIO	F	
SPARACINO SALVATORE	F	F
SPINI VALDO	C	A
STAJANO ERNESTO	F	F
STAMPA CARLA	C	C
STANISCI ROSA	C	C
STICOTTI CARLO	F	F
STORACE FRANCESCO	F	
STORNELLO MICHELE	F	F
STRIK LIEVERS LORENZO	F	
STROILI FRANCESCO	F	F
SUPERCHI ALVARO	C	C
TADDEI PAOLO EMILIO	F	F
TAGINI PAOLO	F	F
TANZARELLA SERGIO		
TANZILLI FLAVIO	F	
TARADASH MARCO	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

■ Nominativi ■	■ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ■	
	1	2
TARDITI VITTORIO	F	F
TASCONE TEODORO STEFANO	F	F
TATARELLA GIUSEPPE		
TATTARINI FLAVIO	C	C
TAURINO GIUSEPPE	C	C
TESO ADRIANO	M	M
TOFANI ORESTE		F
TONIZZO VANNI	F	F
TORRE VINCENZO		
TORTOLI ROBERTO		F
TRANTINO VINCENZO		
TRAPANI NICOLA	F	F
TREMAGLIA MIRKO	M	M
TREMONTI GIULIO		
TREVISANATO SANDRO	F	F
TRINCA FLAVIO	F	F
TRINGALI PAOLO	F	F
TRIONE ALDO	C	C
TURCI LANFRANCO	C	C
TURCO LIVIA	C	C
TURRONI SAURO		
UCCHIELLI PALMIRO	C	C
UGOLINI DENIS		
URBANI GIULIANO		
URSO ADOLFO		F
USIGLIO CARLO	F	F
VALDUCCI MARIO	F	F
VALENSISE RAFFAELE	F	F
VALENTI FRANCA	F	F
VALIANTE ANTONIO	C	C
VALPIANA TIZIANA	C	C
VANNONI MAURO	C	C
VASCON MARUCCI	F	F
VELTRONI VALTER		
VENDOLA NICHI		
VENEZIA MARIO		
VIALE SONIA	F	F
VIDO GIORGIO	F	F

XII LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 21 SETTEMBRE 1994

▪ Nominativi ▪	▪ ELENCO N. 1 DI 1 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 2 ▪																					
	1	2																				
VIETTI MICHELE	F	F																				
VIGEVANO PAOLO		F																				
VIGNALI ADRIANO	C	C																				
VIGNERI ADRIANA	F	C																				
VIGNI FABRIZIO	C	C																				
VIOLANTE LUCIANO																						
VISANI DAVIDE	C	C																				
VISCO VINCENZO	C																					
VITO ELIO	F	F																				
VIVIANI VINCENZO	C	C																				
VOCCOLI FRANCESCO	C	C																				
VOZZA SALVATORE	C	C																				
WIDMANN JOHANN GEORG	M	M																				
ZACCHEO VINCENZO	F	F																				
ZACCHERA MARCO	F	F																				
ZAGATTI ALFREDO	C	C																				
ZANI MAURO																						
ZELLER KARL	F	F																				
ZEN GIOVANNI	C	C																				
ZENONI EMILIO MARIA	F	F																				
ZOCCHI LUIGI	F	F																				
* * *																						